

RESOCONTO STENOGRAFICO

231.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	19901	fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499); BIONDI ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779); COSTAMAGNA ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328)	19902
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	19901		
Proposta di legge:			
(Annunzio)	19901		
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	19927		
Proposte di legge (Discussione):			
S. 17. - Senatore TRUZZI: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725); SPERANZA: Nuova disciplina del contratto di affitto dei		PRESIDENTE	19902
		BABBINI (PSI)	19927
		BAMBI (DC), <i>Relatore per la maggioranza</i>	19934
		BOZZI (PLI)	19904

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

	PAG.		PAG.
CARADONNA (MSI-DN), <i>Relatore di minoranza</i>	19939	Inversione dell'ordine del giorno:	
FERRARI GIORGIO (PLI), <i>Relatore di minoranza</i>	19943	PRESIDENTE	19901
GALLONI (DC)	19921	BIANCO GERARDO (DC)	19901
MELLINI (PR)	19917	Votazioni segrete	19929
VALENSISE (MSI-DN)	19906	Ordine del giorno delle sedute di domani	19949
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	19949	Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo	19950
Dimissioni del deputato Marco Pannella:			
PRESIDENTE	19901		

La seduta comincia alle 16.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Accame è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

FORTE FRANCESCO e LABRIOLA: « Disciplina delle scorte petrolifere » (2113).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge approvati da quel Consesso:

S. 481. — « Modifiche all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in tema di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari » (2114);

S. 676. — « Adesione ai protocolli del 1979 per la quinta proroga della convenzione sul commercio del grano e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano

del 1971, aperti alla firma a Washington il 25 aprile 1979, e loro esecuzione » (2115);

S. 594. — « Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo » (2116).

Saranno stampati e distribuiti.

**Dimissioni
del deputato Marco Pannella.**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 14 novembre 1980, mi è pervenuta la seguente lettera dal deputato Pannella:

« Signor Presidente, nel ringraziare la Camera per la pausa di riflessione che mi ha invitato a compiere, confermo le mie dimissioni e formulo a Lei ed a tutte le colleghe ed a tutti i colleghi, i miei migliori auguri ».

« Firmato: PANNELLA ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'accettazione delle dimissioni, rinnovate, dell'onorevole Pannella.

(È approvata).

Formulo al nostro collega Marco Pannella, nel momento in cui ha ritenuto di lasciarci, i migliori auguri per la sua funzione, soprattutto al Parlamento europeo.

Inversione dell'ordine del giorno.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, chiedo alla sua cortesia e a quella dei colleghi di consentire un'inversione dell'ordine del giorno, motivata anche da impegni del ministro dell'agricoltura (si tratta di impegni internazionali che potrebbero portarlo, nelle prossime ore, lontano da quest'aula). Propongo cioè che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1964 riguardante l'EFIM sia rinviato a domani e che si cominci invece subito la discussione del secondo punto all'ordine del giorno di questa seduta pomeridiana, relativo ai patti agrari.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Discussione della proposta di legge: S. 17.

— **Senatore Truzzi: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725); e delle concorrenti proposte di legge: Speranza: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499), Biondi ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779), Costamagna ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: S. 17. — **Senatore Truzzi: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725); e delle concorrenti proposte di legge: Speranza: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziale, di compartecipazione agraria e di soccida (1499); Biondi ed altri: Norme in materia di trasformazione dei con-**

tratti di mezzadria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779); Costamagna ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328).

Sono state presentate le seguenti questioni pregiudiziali di costituzionalità:

« La Camera,

considerato che la proposta di legge n. 1725-1499-1779-328-A appare viziata di eccesso di potere legislativo per contraddittorietà e illogicità e inoltre in violazione soprattutto dell'articolo 4 della Costituzione, che garantisce il diritto-dovere al lavoro secondo la scelta che ne fa il cittadino

delibera

di non discutere la proposta sovraindicata.

« BOZZI, FERRARI GIORGIO ».

« La Camera,

considerato che la proposta di legge n. 1725 recante " Norme sui contratti agrari " contiene disposizioni in contrasto con le norme della Costituzione ed in particolare con gli articoli 3, 4, 22, 35, 41, 42, 44, 46, 47;

che, in via indicativa, il contrasto con le norme della Costituzione ricordate si appalesa insuperabile nell'articolo 2 (durata di contratti in corso), nell'articolo 5 (recesso dal contratto di affitto), nell'articolo 6 (definizione dei coltivatori diretti), nell'articolo 8 (revisione provvisoria dei redditi catastali), nell'articolo 13 (conguaglio per alcune annate agrarie), nell'articolo 12 (regolamento di casi particolari), nell'articolo 23 (conversione dei contratti associativi), nell'articolo 26 (domanda di conversione del concedente), nell'articolo 25 (riconduzione dell'affitto), nell'articolo 28 (disposizioni particolari), nell'articolo 34 (forme associative di concedenti e concessionari), nell'articolo 38 (contratti ultranovennali), nell'articolo 41 (disposizioni in favore di piccoli concedenti), nell'articolo 42 (efficacia negli accordi), nell'articolo 55 (inderogabilità delle norme della legge);

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

considerato, inoltre, che i rilievi di incostituzionalità riproducono, tra l'altro, rilievi accolti dalla Corte costituzionale nelle note sentenze in materia di patti agrari ed in particolare nella sentenza n. 153 del 1975, rilievi di cui la proposta di legge n. 1725 non ha tenuto conto;

delibera

di non discutere la detta proposta di legge n. 1725.

« VALENSISE, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, CARADONNA, MACALUSO, GREGGI, ABBATANGELO, BAGHINO, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PIROLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPOLI, ZANFAGNA ».

« La Camera,

ritenuto che le proposte di legge nn. 1725, 1499, 1779, 328 hanno ad oggetto la regolamentazione dei contratti agrari;

ritenuto che la Costituzione all'articolo 117 attribuisce competenza legislativa in materia di agricoltura alle regioni e che analoga attribuzione di competenza addirittura in via primaria è attribuita alle regioni a statuto speciale;

ritenuto che la dottrina pressoché unanime ritiene che la competenza in materia di agricoltura non può escludere quella relativa alla regolamentazione dei contratti agrari, mentre la giurisprudenza, peraltro non recente, della Corte costituzionale che, in difformità con tale dottrina ha ritenuto la competenza in materia contrattuale agraria fonda tale suo indirizzo su di una netta contrapposizione tra la materia contrattuale come materia privata regolata dal codice civile e la normativa nell'interesse pubblico che, sola, sarebbe riservata alle regioni;

ritenuto che la normativa oggetto della presente proposta si fonda sull'intento di operare quelle limitazioni della proprietà privata e quindi della libera di-

sponibilità contrattuale che l'articolo 42, comma secondo della Costituzione prevede in funzione del pubblico interesse, così che deve intendersi superata quella contrapposizione sulla quale si vorrebbe fondare la limitazione della competenza legislativa regionale escludendone la materia contrattuale;

ritenuto che l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di agricoltura è stata ribadita anche con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 con espresso riferimento alla regolamentazione relativa ai soggetti esercenti l'attività agricola;

ritenuto che l'intervento pubblico previsto dal progetto si articola in una serie di interventi amministrativi che tuttavia sono minutamente regolati da tale progetto di legge dello Stato con esclusione quindi anche da tale materia dell'intervento legislativo regionale;

ritenuto che il progetto non può in alcun caso considerarsi legge di indirizzo, dato il carattere esaustivo della normativa;

ritenuto che, anche per ciò che riguarda la competenza delle regioni a statuto speciale appare violata la loro competenza primaria, dato che la riserva in ordine alla loro competenza, genericamente formulata, appare contraddetta dal disposto dello stesso articolo 54 che espressamente equipara alle regioni le province autonome di Trento e di Bolzano "ai fini dell'applicazione della presente legge", applicazione che conferisce alle regioni compiti meramente ausiliari del potere esecutivo statale;

ritenuto che anche nella regolamentazione di funzioni amministrative il progetto, anziché demandare funzioni alle regioni, entra nel merito della competenza dei singoli organi regionali, sconfinando quindi anche nella materia relativa alla organizzazione dell'attività e degli organi della regione;

tutto ciò ritenuto,

delibera

di non passare all'esame della proposta di legge.

« MELLINI ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

È stata altresì presentata la seguente pregiudiziale di merito:

« La Camera,

considerato che la proposta di legge n. 1725 recante "Norme sui contratti agrari" contiene disposizioni che si appalesano contrastanti con le necessità di riforma e riconversione strutturale dell'agricoltura italiana;

considerato che tali disposizioni incidono negativamente sulla produttività dell'agricoltura, sulla sua competitività rispetto alle agricolture dei paesi della comunità economica europea attraverso le limitazioni agli investimenti del risparmio privato nelle attività agricole e la vanificazione della mobilità nella conduzione dei terreni in una con il contrasto con gli orientamenti e le direttive della comunità europea nonché con le prospettive produttivistiche esistenti nelle forme contrattuali di conduzione partecipativa delle imprese agricole;

considerato che la normativa proposta, assolutamente arcaica rispetto alle necessità dell'agricoltura italiana si appalesa disincentivante per l'accesso all'attività agricola dei giovani, così come è dimostrato dalle conseguenze e dai risultati della nota legge n. 11 del 1971;

considerato che la stessa normativa può risultare di grave nocimento nell'attuale situazione sociale e soprattutto economica con particolare riguardo alle esigenze di difesa dall'inflazione dei piccoli proprietari e degli emigranti risparmiatori;

delibera

di non discutere la detta proposta di legge n. 1725 ».

« VALENSISE, PAZZAGLIA, ALMIRANTE, CARADONNA, MACALUSO, GREGGI, AB-BATANGELO, BAGHINO, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PIROLO, RAUTI, ROMUALDI, RUBINACCI, SANTAGATI, SERVELLO, SO-SPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, ZANFAGNA ».

L'onorevole Bozzi ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, non è la prima volta che si dibatte in aula il tema dei patti agrari; io mi ci sono un po' invecchiato sopra. E non è la prima volta che la Corte costituzionale si è dovuta occupare delle diverse leggi che noi abbiamo a mano a mano prodotto: spesso, anzi, la Corte ha dovuto procedere ad annullamenti parziali: segno, questo, che abbiamo percorso un cammino non privo di errori di diversa natura, determinando con ciò nella martoriata campagna italiana incertezze e liti. Io vorrei che finalmente uscissimo da questa sorta di malessere, ma temo che anche la proposta che è oggi al nostro esame, nonostante alcuni sforzi che sono stati compiuti per evitare di ripetere errori antichi, non si sottragga ad alcune censure di incostituzionalità, che esporrò molto brevemente.

Per quanto riguarda il contratto di affitto, ho il dubbio che permanga una violazione del concetto costituzionale di equità. Come i colleghi sanno, la Costituzione tutela l'equità, soprattutto nei contratti agrari. Ora, la disciplina che il titolo I del testo in esame dà alla determinazione dell'equo canone mi sembra ancora distante dalle censure in base alle quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del 1977, annullò la precedente nostra disciplina. La materia è difficile.

Quali sono i motivi di questo mio dubbio di costituzionalità riguardo alla determinazione dell'equo canone? Sono tre, e li enuncio schematicamente.

Il primo è che si dà vita ad un meccanismo lento e complesso: il che rende difficile poi la determinazione di quel canone che dovrebbe essere equo, equo nei confronti di tutti e due i soggetti del contratto.

In secondo luogo, vi è una eccessiva discrezionalità in organismi (commissioni provinciali e regioni), che sono chiamati ad intervenire in questa materia, mentre sarebbe stato preferibile un meccanismo vincolato di tipo « indicizzazione ».

Il terzo motivo è che la natura di tali organismi diversi, che sono chiamati a stabilire l'equo canone, è suscettibile di esser soggetta a influenze politiche. Vi sono anche le regioni, le quali sono organi amministrativi, ma sono pure organi politici che possono subire qua e là, in questa o in quella zona, più o meno accentuatamente ingerenze politiche.

Questi sono i dubbi di costituzionalità sul titolo I. E, ripeto, noi avremmo preferito — io l'ho detto nella Commissione affari costituzionali — che fosse assunto come parametro per la determinazione dell'equo canone la produttività media dei fondi omogenei per la stessa zona. Sarebbe stato un criterio meno arbitrario.

Ma quello che non è più un dubbio di costituzionalità, ma diventa per me, soggettivamente, una certezza di incostituzionalità è il titolo II della proposta di legge che, come i colleghi sanno, riguarda la cosiddetta conversione dei contratti associativi in contratti di affitto.

Qui vorrei fare una premessa: non è che da parte liberale non si veda con simpatia l'affitto come contratto centrale di una agricoltura moderna; però bisogna realizzare questo intento in maniera congrua e coerente, rifuggendo da quello che chiamerei il monolitismo contrattuale e lasciando, data anche la varietà delle regioni italiane e la diversità di interessi che vi sono in agricoltura, forme pluralistiche negoziali.

Ed è per ciò che in una proposta di legge noi abbiamo delineato un sistema di società in agricoltura, che vedo essere stato di recente attuato nel Belgio. Ora, tutta questa disciplina, anche quella del titolo I, risente di una eccessiva ingerenza dello Stato, in una materia che, se non completamente, per larghi settori dovrebbe essere riservata all'autonomia dei privati.

È sintomatico, onorevole ministro, che nel 1964 è stato posto il divieto di costituzione di nuovi contratti di mezzadria; e la realtà, che è più forte delle leggi, ha fatto sorgere nuovi contratti di mezzadria. Si vede che il legislatore vuole for-

zare la natura delle cose, e la natura reagisce, si ribella.

Andando più specificamente ai motivi di incostituzionalità, il primo, forse fondamentale, è che la proposta di legge elimina il diritto tutelato dalla Costituzione alla iniziativa economica. Certo, la nostra Costituzione non tutela l'autonomia negoziale in sé, ma tutela i vari diritti di cui l'autonomia negoziale è estrinsecazione, e tra questi innanzitutto l'iniziativa economica.

Cos'è questa che dianzi ho chiamato « cosiddetta conversione » e perché « cosiddetta »? Perché non rientra nella fattispecie tipica disciplinata dal codice di diritto privato. In realtà, attraverso tale « cosiddetta conversione » si compiono simultaneamente due operazioni: si annulla un contratto per volontà di una delle parti e si dà vita ad un contratto diverso sempre per volontà di una delle parti: il che mi sembra essere prima che un'anomalia costituzionale, un'anomalia logica, se non addirittura di buon senso.

Posso immaginare che con una norma cogente il legislatore annulli un contratto per una ragione di interesse pubblico, ma non che affidi l'annullamento ad una delle parti, e che sempre per volontà di una delle parti si faccia nascere un contratto completamente diverso. Dico completamente diverso perché il contratto associativo è assolutamente distinto dal contratto di affitto; il contratto associativo, come è noto, è di collaborazione, mentre quello di affitto è un contratto di scambio in cui vi sono prestazioni corrispettive dell'una parte verso l'altra.

Questa è la violazione di fondo: una delle parti fa nascere un contratto che, per logica, presuppone il consenso di due parti.

Questa deviazione di fondo può determinare anche una diseguaglianza di trattamento giuridico, per cui oltre alla violazione dell'articolo 42, si profila anche la violazione dell'articolo 3 della Costituzione; infatti, quando il legislatore attribuisce ad un soggetto del negozio bilaterale la possibilità di trasformarlo, può verificarsi, che per fattispecie identiche, in

una di esse si ricorra alla conversione e nell'altra no; e ciò costituisce violazione del principio di eguaglianza che domina il nostro ordinamento giuridico. Ma poi devo dire — e mi avvio alla conclusione avendo limitato questo mio intervento all'essenziale — che è strano che, una volta individuato un interesse pubblico, ricomprendendo in questa espressione più comprensiva quelle di equità e di utilità sociale, il legislatore ne affidi la tutela ad un soggetto privato. Se ritenete che il contratto di affitto sia prevalente e sia l'unico strumento cui occorre tendere, non potete affidare all'arbitrio di un soggetto privato la attuazione dell'interesse pubblico.

Vi è anche un'altra violazione, vorrei dire, scolastica, della Costituzione, quella dell'articolo 4. Questo è uno di quei casi che, come diceva il mio maestro al ginnasio, si prendono con le molle. L'articolo 4 tutela il diritto al lavoro o meglio il diritto-dovere al lavoro, ma al lavoro scelto dal soggetto. Ricordo che all'Assemblea costituente vi fu un intervento di Luigi Einaudi per sottolineare, appunto, che si aveva il diritto al lavoro però in quanto corrispondente alla scelta del soggetto, non ad un lavoro coatto dalla mano pubblica. Se noi introduciamo, sia pure per la disciplina dei patti agrari questo principio, apriamo prospettive di estremo pericolo, cioè il lavoro coatto; lo Stato che impone un certo tipo di lavoro. E ciò è contro il rispetto della persona umana. Ora, quando si obbliga il concedente, che è un imprenditore — su questo non vi sono dubbi, perché la giurisprudenza della Corte di cassazione è unanime e abbondante — quando si impone al concedente di abbandonare l'attività di lavoro che egli ha scelto e lo si trasforma da imprenditore a percettore di un reddito, si viola l'articolo 4 della Costituzione; e credo che sia difficile opporre qualche obiezione al riguardo.

Ma, infine, vorrei dire che tutto questo titolo secondo è travagliato da quello che alcuni costituzionalisti chiamano « eccesso di potere legislativo ». Non so se da parte comunista — ho visto che c'è stato

un convegno a Roma l'altro giorno — verrà proposta l'abrogazione dell'articolo 42, ma questa normativa è tutta percorsa da incoerenze e contraddizioni. Infatti, si vuole privilegiare il contratto di affitto e nello stesso tempo si mantiene per lungo tempo in vita la mezzadria; si vuole privilegiare il contratto di affitto e nello stesso tempo si inserisce una norma, appunto l'articolo 42, che è come una mina nel tessuto normativo, scoppiando la quale si sconvolge tutto il sistema creato dal legislatore. E questo è proprio quello che si chiama incoerenza, contraddittorietà. Cioè si vuole perseguire un fine pubblico e poi si adoperano strumenti che con il raggiungimento di quel fine pubblico contrastano. È il caso nostro. Noi quando verremo all'articolo 42 lo difenderemo — è vero collega Ferrari? —, però in questa sede di pregiudiziale non possiamo non rilevare siffatta intima contraddizione, che dipende dalla difficoltà obiettiva della materia, ma anche dalla incertezza e forse dal sottinteso intento punitivo che qua e là emerge.

È proprio per queste ragioni e per altre che risparmio ai colleghi della Camera che noi insistiamo nella nostra pregiudiziale (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. L'onorevole Valensise ha facoltà di svolgere la sua pregiudiziale di costituzionalità e la sua pregiudiziale di merito.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, abbiamo presentato due pregiudiziali, una di costituzionalità e l'altra di merito. Mi rendo conto che la pregiudiziale di costituzionalità in via logica dovrebbe avere la precedenza su quella di merito, ma per comodità di esposizione mi permetterò di dedicare la parte introduttiva del mio intervento alla pregiudiziale di merito, nella quale noi abbiamo cercato di trasfondere le preoccupazioni maggiori del mondo delle campagne di fronte a questo *monstrum* ricorrente che è costituito dalla normativa sui patti agrari. Ho definito la proposta di legge al nostro

esame un « *monstrum* ricorrente » perché rappresenta un qualcosa di superato, di inutile, in quanto la realtà del mondo delle campagne italiane è profondamente diversa da quella realtà, surrettizia e contraddittoria, che la normativa sui patti agrari al nostro esame vorrebbe rappresentare.

Perché è diversa la realtà delle nostre campagne, la realtà dell'agricoltura italiana? Perché la legislazione che è stata dedicata al mondo delle campagne in tutto il dopoguerra ha costretto l'agricoltura, in anticipo su altre forme di attività economica, ad un'attività sommersa. Abbiamo adesso il fenomeno della piccola industria sommersa, ma abbiamo avuto da tanto tempo, e abbiamo ancora adesso, il fenomeno dell'agricoltura sommersa; un fenomeno che spazia dalla Sicilia all'Italia settentrionale, alla Valle Padana, passando per l'Italia centrale.

Di fronte a questo fenomeno i mali della società italiana si sono fatti più gravi ed incisivi. Di talché l'agricoltura, arricchita soltanto (si fa per dire) di normative assolutamente incongrue, a sfondo pseudosociale, di carattere spiccatamente demagogico, certamente inapplicabili e irrealizzabili, ha subito quel suo destino di emarginazione dal sistema economico le cui conseguenze sono visibili a tutti, nella crisi di produttività, nell'incidenza del *deficit* agroalimentare sulla bilancia dei pagamenti e nelle conseguenze che a cascata si sono addensate su tutto il sistema economico nazionale.

Noi abbiamo, onorevole ministro, una situazione nella quale, come è noto, il *deficit* agroalimentare non aiuta certo la situazione economica generale; abbiamo una situazione sociale per la quale il mondo delle campagne è stato abbandonato dalle forze più valide, più giovani, perché tali forze sono state attratte dal cosiddetto « miracolo economico » degli anni '50 e '60.

È vero che il carico di addetti che diminuisce nelle campagne è segno di economia in sviluppo, ma in Italia si è andato all'abbandono, all'esodo. Dal Mezzogiorno d'Italia e dalle zone collinari del

centro Italia c'è stato un vero e proprio esodo dalle campagne verso le plaghe industrializzate del paese, con la conseguenza che nelle retrovie, nelle zone agricole, sono rimasti, protetti da una legislazione assolutamente arcaica, i parenti, le famiglie, i vecchi, gli invalidi, coloro i quali non avevano alcuna possibilità o capacità di applicarsi professionalmente al lavoro dei campi. Ecco allora che il calo di produttività dell'agricoltura — non interessa se in questa o in quell'altra annata il prodotto lordo vendibile dell'agricoltura sia andato aumentando per effetto di migliorate tecniche nel campo delle concimazioni o in quello dell'uso delle macchine agricole — non riesce a fronteggiare i bisogni elementari del popolo italiano. Di talché ci troviamo nella necessità di importare quello che serve per l'alimentazione del nostro popolo, spendendo — me lo ricorda l'amico Rubinacci — delle somme che sono uguali al *deficit* della bilancia dei pagamenti che registriamo per l'importazione del greggio che ci occorre per la produzione di energia.

In questo contesto di innegabile emarginazione dell'agricoltura, nel contesto di una serie di normative che si sono susseguite al di fuori di qualsiasi necessità dell'agricoltura stessa e di qualsiasi indirizzo di un suo ammodernamento strutturale, il Parlamento va a produrre, nell'anno di grazia 1980, la proposta di legge sui patti agrari, che ci viene dal Senato, che è in contrasto assoluto con quelle che sarebbero le necessità.

Infatti, le necessità strutturali dell'agricoltura italiana sono ben altre. Non sono certo quelle di imbalsamare attraverso una normativa desueta, incompatibile con le necessità dell'agricoltura determinate situazioni, o privilegiare, come si dice con un brutto neologismo, determinati tipi di contratto. Le necessità strutturali dell'agricoltura italiana reclamano di rendere possibili in tempi brevi accorpamenti, in modo da formare unità produttive, nelle varie zone agricole del paese, capaci di essere competitive con le agricolture degli altri paesi della Comunità europea e dei paesi delle rive del Mediterraneo.

Ma tutto questo non si fa e si insiste nella logica dei patti agrari, nata tanti anni or sono, che non tiene conto del fatto che le campagne si sono svuotate, che il problema dei problemi dell'agricoltura è quello di una revisione delle microaziende, della polverizzazione esistente nelle campagne, che deve aumentare il reddito individuale, che si devono creare in campagna condizioni di vita, di lavoro e di reddito che siano pari o paragonabili a quelle delle città.

Tutto questo si può ottenere con una normativa di tal fatta? No, e tra l'altro una simile normativa è in contrasto anche con i suggerimenti, le indicazioni che ci vengono dai paesi della Comunità europea, i quali hanno puntato sull'affitto come strumento per consentire ai singoli di creare e condurre imprese agricole. Ma l'affitto è una cosa; questa normativa è altra cosa, ben lontana da quella.

I paesi della Comunità europea hanno creato nelle campagne le condizioni necessarie per consentire alla professionalità dei giovani di trovare spazi di espansione. Ma questa legge dà forse spazio alla professionalità dei giovani in agricoltura? No, perché tutto è occupato per decenni; e i giovani non hanno alcuna possibilità di inserirsi, essendo ormai in Italia sconosciuti fatti di mobilità della terra: tutto è stato cauterizzato dalla legge De Marzi-Cipolla, che è stata, nel 1971, il primo esempio di compromesso storico. Mi riferisco alla famigerata legge De Marzi-Cipolla, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti, visto che dal 1971 in poi in Italia non si sono più fatti contratti di affitto. Così, l'agricoltura ha continuato, sotto la spinta di una normativa non recepibile nella realtà sociale ed economica del paese, il suo viaggio in immersione. Ecco così l'agricoltura sommersa, che continua a difendersi e a darci da mangiare come può, nonostante vi sia la necessità di fronteggiare gli enormi buchi della bilancia dei pagamenti.

Ecco perché la nostra pregiudiziale di merito non solo si giustifica, ma si impone come doveroso momento di riflessione: che la Camera sappia che cosa sta per

fare, perché le nostre sono tesi inconfutabili. Le disposizioni della proposta di legge n. 1725 incidono negativamente sulla produttività e sulla competitività della nostra agricoltura. Un esempio tra i tanti è dato dal mancato recepimento, legge De Marzi-Cipolla imperante, delle direttive comunitarie: attraverso di esse sarebbero potuti entrare in Italia miliardi per la trasformazione strutturale delle aziende agricole, ma sono rimaste lettera morta, perché la legge De Marzi-Cipolla era lì ad impedire che aziende vive e vitali potessero avvalersi di tali direttive comunitarie.

Vi sono altre direttive comunitarie tendenti a compensare la professionalizzazione nelle campagne, a favorire l'esodo degli anziani che vogliono lasciare le campagne in età prepensionistica; ma la legge De Marzi-Cipolla ha cristallizzato nelle campagne situazioni che danneggiano soprattutto i giovani. Eppure, l'agricoltura ha il suo problema macroscopico proprio nella mancanza di forze giovani che si interessino a questo settore.

Nè — me lo consentano i colleghi di parte Coldiretti o di altre associazioni similari — queste situazioni di crisi possono essere risolte con il potenziamento, la esasperazione, vorrei dire, perché forse è più corretto, l'enfatizzazione dei momenti associativi della categoria dei coltivatori diretti. Benemerita categoria, quella dei veri, autentici coltivatori diretti. Qui però si parla di coltivatori diretti a seconda dei benefici che sono da spartire. Tanto che la onestà del relatore ci ha detto che anche la nozione di coltivatore diretto, recepita in questa legge, è buona ferme restando le altre nozioni di coltivatore diretto che figurano nelle altre leggi: e ciò non è molto costituzionale.

La parte più colpita dalla legislazione prodotta in tutto il dopoguerra e dalla normativa in esame è quella relativa al concetto stesso di investimento e risparmio, tutelato dalla Costituzione. Da tutte le tribune sentiamo affermare la necessità di un contenimento dei consumi per giungere alla limitazione di quella tassa invisibile ma durissima che è l'inflazione; sentiamo rinnovare gli inviti ai cittadini per

ché riducano i loro consumi: ma in questo nostro paese esiste un grande sconosciuto per il legislatore, ed è quel risparmiatore che dovrebbe essere tutelato a norma di Costituzione, che prescrive la tutela del risparmio in tutte le sue forme.

La nostra agricoltura ha bisogno di denaro di investimenti; il credito agrario funziona pochissimo e tutti ne invocano la riforma; vi è un disegno di legge recentemente sfornato dal Consiglio dei ministri di cui ci occuperemo in quest'aula, del quale ci ha parlato il ministro dell'agricoltura in qualche intervento televisivo. Egli stesso lo ha definito un disegno di legge di transito verso altre forme: ma in agricoltura è esasperato il bisogno di denaro, di risparmio privato.

Che cosa si fa con la legislazione prodotta e con quest'ultima proposta? Si disincentiva il risparmio, perché il risparmiatore non esiste; anzi, deve esistere in stato di costrizione: in Italia il risparmiatore deve essere mandato al mattatoio dalla vostra borsa, dalla borsa della CONSOB, dalla quale deve essere mattato dopo qualche settimana di illusoria corsa al rialzo! Ecco il destino del risparmiatore italiano, il quale non può risparmiare con le case e nemmeno investendo nell'agricoltura, a meno che non rientri tra le 22 categorie di coltivatori diretti, per fruire di questo o quel beneficio. Il risparmiatore come tale (funzionario, professionista, padre di famiglia, lavoratore in quiescenza), non può risparmiare in agricoltura perché non è agricoltore a titolo principale, e come tale è escluso dagli incentivi e benefici previsti.

Accanto alla situazione creata dalle leggi che ci hanno preceduti, ve n'è un'altra destinata ad aggravarsi per questo stato di cose. Il legislatore mantiene il risparmio separato dal mondo dell'agricoltura che invece è tradizionalmente il mondo del risparmio, del rinvio della soddisfazione dei singoli bisogni. Il vecchio detto «meglio un uovo oggi, che una gallina domani», è adottato non da contadini, ma da cittadini spreconi, perché in campagna si è sempre ragionato diversamente e, se così non fosse stato, dalle campagne non

avremmo neppure quel poco che ora abbiamo! È penalizzato il risparmio nei confronti dell'agricoltura, la quale per le sue esigenze di investimento è affidata unicamente alla mano pubblica, ai provvidenziali interventi salvifici della «legge quadrifoglio» che non arriva; delle regioni, che non legiferano; dei vari provvedimenti od espedienti per stimolare, in questa o quella direzione contraddittoria, il piccolo imprenditore agricolo, il coltivatore diretto. Il risparmio affluisce in agricoltura soltanto per i canali più o meno oleati e scorrevoli del clientelismo e quelli di certe, tante e troppe speculazioni!

Perciò la produttività non aumenta in agricoltura: ecco perché la remunerazione del lavoro agricolo rimane ai livelli che sappiamo, ecco perché vi sono le situazioni attuali, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno ad agricolture specializzate, nelle quali c'è bisogno di altissima professionalità, di grande impiego, non soltanto di lavoro, ma anche di capitali e di mezzi, per le quali i redditi non sono stagionali o pluristagionali, bensì a cicli di tre, quattro, cinque anni, per non dire di dieci anni quando si coltiva l'olivo mediterraneo.

Noi esprimiamo preoccupazioni che non sono solo nostre, su tutto ciò che si è formato intorno al risparmio agricolo che potrebbe essere canalizzato in modo da renderlo semplice per tutti, solo che avete il coraggio e la modernità di percorrere altre strade.

Vi sono categorie che, nel dissesto generale dell'agricoltura, sono particolarmente penalizzate e per le quali non valgono le poche norme contenute nella proposta di legge al nostro esame. Abbiamo ricordato i giovani il cui ingresso nell'agricoltura è impedito dalla mancanza di mobilità dei terreni da condurre; dobbiamo ricordare, accanto ai giovani, i piccoli concedenti, per i quali vi è qualche norma che riguarda la detrazione di imposta che è assolutamente incongrua anche rispetto al dettame della Costituzione; dobbiamo ricordare altresì gli emigranti, coloro che hanno risparmiato all'estero, che vengono in Italia e che devono ricorrere

a tanti e a tali di quegli espedienti, per poter tramutare i sudati risparmi accumulati all'estero in un pezzo di terra.

Sono meridionale e queste esperienze le faccio continuamente nel vivo e nel reale. Quanti sono i contadini anziani i quali hanno visto, costretti dalla necessità economica e sociale in particolare del Mezzogiorno, partire sulle strade dell'emigrazione i loro figli? Questi ultimi per emigrare hanno dovuto abbandonare i vari settori dell'agricoltura e quindi ora non sono né coltivatori diretti né censiti negli elenchi anagrafici dell'agricoltura. Parlo ovviamente di quelli onesti, perché vi sono i disonesti che truffano lo Stato lavorando magari in Germania e percependo in Italia gli assegni di disoccupazione. Ma la grande massa, formata da cittadini onesti, se è andata a lavorare nelle fabbriche del nord Italia o nel nord Europa, ha perduto la qualifica agricola con la quale era partita alla volta dell'avventura dell'emigrazione. Sono trascorsi 15 anni, 20 anni di duro lavoro nelle miniere del Belgio o nelle fabbriche tedesche. E che cosa è accaduto? È accaduto che la recessione in tante situazioni ha costretto gli emigranti a tornare in patria. E cosa trovano al loro rientro in Italia? Trovano impossibilità di acquisire a prezzi ragionevoli un pezzo di terra. Si trovano in condizioni di impossibilità soggettiva, non essendo più coltivatori diretti, pur essendo figli di un contadino che ha lavorato la terra. Tutte queste situazioni sono congelate dalla vostra proposta di legge sui patti agrari; sono ingessate da proposte pseudo-sociali che non hanno alcun contenuto reale e concreto di socialità perché della socialità non gli interessa assolutamente nulla se continuate a mortificare gli emigranti che hanno messo da parte 15 o 20 milioni che vorrebbero spendere in Italia nell'acquisto di un po' di terra. Del resto il prezzo della terra è quello che è, perché, quando vi è blocco e cristallizzazione, i prezzi dei terreni salgono alle stelle.

Allora, di fronte a queste realtà, di fronte alla emarginazione dell'agricoltura, di fronte alla mancanza di senso del rea-

le che queste proposte hanno rispetto alla situazione vera della agricoltura italiana, di fronte alle necessità (che sarebbero di ben diverso segno e di ben diverso orientamento) dell'agricoltura italiana nei confronti di quella della Comunità europea, noi abbiamo proposto e proponiamo di non discutere la proposta di legge numero 1725, in quanto dannosa non solo per l'agricoltura italiana, ma anche e soprattutto perché destinata — attraverso la perpetuazione della emarginazione del comparto agricolo — a ripercuotersi in maniera negativa sull'intera situazione sociale ed economica del nostro paese, che continua ad essere mortificato da scelte che rappresentano esclusivamente e soltanto punti di compromesso per incontri di vertice di pseudosocialità senza alcun contatto con la realtà del lavoro e del mondo delle campagne, così come tanti avvenimenti in altri settori dell'economia dimostrano.

Se questa proposta di legge dovesse passare, in agricoltura si continuerà a lavorare poco, a speculare molto, a succhiare dalle mammelle della mano pubblica, sempre prodiga non verso coloro i quali vogliono effettivamente realizzare qualcosa attraverso i loro sudati risparmi, ma con i « faccendieri » delle campagne, che passano da un contributo all'altro con operazioni non di miglioramento agricolo, ma di alta burocrazia assistenziale. Il prodotto lordo vendibile rimane quello che è, le necessità agroalimentari del popolo italiano rimangono insoddisfatte e rimane insoddisfatto il grande disegno di riconversione generale dell'economia per il quale continueremo a batterci.

Queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono le ragioni per le quali noi confidiamo nella presa in considerazione della nostra pregiudiziale di merito che ho avuto l'onore di svolgere.

Passo ora rapidamente alla pregiudiziale di costituzionalità. Dopo quanto ho ricordato a proposito del merito del provvedimento, la pregiudiziale di costituzionalità assume evidente corposità: non è accademia da giuristi quella che noi facciamo. La nostra pregiudiziale di merito e

le cose che noi sosteniamo assumono un nuovo significato perché rivelano che nel merito si sbaglia attraverso una serie di mostruosità di carattere giuridico. Se nel merito si sbagliasse attraverso scelte limpide, quanto meno avremmo la consolazione della perfezione degli strumenti; ma voi sbagliate nel merito attraverso scelte che non sono assolutamente limpide ed attraverso strumenti inaccettabili, destinati certamente ad essere censurati per la terza o la quarta volta dalla Corte costituzionale.

Abbiamo indicato nella nostra pregiudiziale di costituzionalità gli articoli della normativa in esame, che riteniamo siano in contrasto con i principi della Costituzione. Cominciamo dall'articolo 2 del progetto di legge, che riguarda la durata dei contratti agrari in corso.

A nostro giudizio, l'articolo 2, concernente la durata dei contratti agrari, è contrario al principio costituzionale di tutela della proprietà, al principio costituzionale di libertà di iniziativa economica, al principio costituzionale che vuole il riconoscimento della proprietà e, soprattutto della piccola e media proprietà. Non è in ballo soltanto il principio generale di uguaglianza, perché non vedo la ragione per cui il proprietario di titoli azionari o il proprietario di un altro bene mobile debba essere libero nei suoi movimenti, ed anzi incoraggiato dallo Stato nei suoi movimenti, così come si è inteso fare attraverso determinate detrazioni fiscali in favore di coloro che si rivolgono alla mano pubblica per comperare determinate obbligazioni, mentre nei confronti del proprietario, nei confronti di colui che ha commesso il peccato, in via diretta o derivata, di essere proprietario di un fondo rustico, si debba agire con le forme mortificanti e sostanzialmente espropriative di cui all'articolo 2.

Onorevole ministro, io vorrei dalla sua esperienza e dal suo buon senso una risposta su questo punto: le sembra sostenibile che sia cessata la proroga dei contratti agrari — così come reca la proposta in esame — nel momento in cui, all'articolo 2 si legge che « per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli in regime di

proroga, la durata è fissata in anni dieci se il rapporto ha avuto inizio prima dell'annata agraria 1940 »? Ciò vuol dire che il proprietario di un piccolo appezzamento di terreno che abbia avuto la ventura di concedere in fitto un pezzo di terreno, un fondo rustico nell'anno di grazia 1939, dopo 41 anni di indisponibilità del fondo, si vede appioppare dal legislatore di oggi altri dieci anni di rapporto contrattuale forzoso: con il che si arriva a 51 anni di indisponibilità del fondo.

E voi dite che questo è far cessare la proroga? E voi dite che questo è costituzionale, che è in regola con il disposto costituzionale che riconosce la proprietà pubblica o privata, che riconosce al cittadino la possibilità di essere aiutato se piccolo o medio proprietario? A me sembra che l'articolo 2 sia insanabilmente in contrasto con le disposizioni della nostra Costituzione relative al diritto di proprietà, che tanto varrebbe cancellare dalla Costituzione per quello che riguarda i fondi rustici. Farestes meglio a cancellare queste disposizioni piuttosto che pretendere di spacciare per cessazione della proroga una proroga di dieci anni, che si aggiunge a proroghe che durano da oltre 40 anni. Questa è realtà: è una realtà alla quale non potete sottrarvi; è una realtà che noi diremo agli elettori, ai nostri, ai vostri, a tutti gli elettori, nei confronti dei quali da anni si va assumendo da parte di tutti i partiti sostenitori della proposta di legge una sorta di atteggiamento revisionista o critico nei riguardi di quella che fu definita, e che io definisco ancora, la « famigerata » legge De Marzi-Cipolla, primo esempio — ripetiamo — di compromesso storico fra democrazia cristiana e partito comunista.

E veniamo all'articolo 5 del progetto in esame, che tratta di recesso dal contratto di affitto e dei casi di risoluzione. Anche questo ci sembra contrario all'articolo 3 della Costituzione, per disparità di trattamento. È giusto che il contraente più debole sia tutelato, è giusto che il contraente più debole abbia un riconoscimento, un segno di attenzione da parte del legislatore; ma è profondamente ingiusto, ed è contra-

rio all'articolo 3 della Costituzione, che tra i due contraenti vi sia disparità di istituti dei quali possano avvalersi, di talché l'articolo 5 riconosce per l'affittuario coltivatore diretto — e soltanto per lui — la facoltà, il diritto di « sempre recedere dal contratto col semplice preavviso », di recedere *ad nutum*, di abbandonare l'impresa, di lasciare tutto quello che non gli va, mentre per il concedente la stessa previsione non c'è. Per il concedente non esiste facoltà di recesso, ma esiste soltanto quel diritto di risoluzione del contratto che è legato — come del resto è ragionevole, secondo l'evoluzione del diritto in materia — al verificarsi di determinati comportamenti, di determinate condotte da parte del concessionario. Ma non faccio tanto una questione di squilibrio fra recesso e risoluzione; faccio piuttosto una questione di disuguaglianza per quanto riguarda le possibilità potenziali che la legge, nella sua astrattezza e nella sua generalità, prevede per i destinatari, in contrasto con la Costituzione.

Con l'articolo 8 ed il successivo articolo 9 del provvedimento entriamo nella normativa che riguarda il canone ed il relativo pagamento. Per quanto riguarda il pagamento del canone, le forze che vanno dalla democrazia cristiana, ovvero da una parte di essa, alla sinistra estrema dei comunisti sostengono da anni il principio secondo cui il canone deve essere legato al reddito dominicale dei terreni. Ma in questi dieci anni si è trascurato di aggiornare il reddito catastale dei terreni, che è sempre quello del 1939. Nel 1972, in Commissione agricoltura, ci sentimmo dire da un esperto, dal direttore generale degli uffici del catasto, che per rivedere i redditi catastali ci volevano dieci anni. Ebbene, i dieci anni sono quasi passati e continuiamo ad andare avanti con i moltiplicatori, con i coefficienti. Ed allora noi diciamo che siamo in buona compagnia nel constatare questa scelta: c'è infatti la Corte costituzionale che, in via di concessione, come si evince da sentenze che non starò qui a rileggere, ha ammesso che non è illegittimo, a' termini di Costituzione, il ricor-

so al parametro rappresentato dal reddito dominicale.

Ma nella realtà voi stessi siete stati costretti ad una serie di eccezioni che denegano il principio, perché ogni volta che vi siete trovati di fronte ad una realtà economicamente valida, suscettibile cioè di remunerazioni adeguate per coloro i quali vivono di agricoltura, avete dovuto abbandonare il principio della rendita dominicale e della sua moltiplicazione per taluni coefficienti ai fini della determinazione del canone. Siete quindi in contraddizione con voi stessi, ma soprattutto, a mio giudizio, siete fuori dalla Costituzione.

I proponenti e la maggioranza si rendono conto dell'impossibilità di stabilire, sulla base dei redditi catastali del 1939, canoni equi, remunerativi e che rispondano ai criteri dettati dalla Corte costituzionale. Ed allora piovono le eccezioni. Quali sono? Sono quelle che riguardano non tanto e non soltanto singole zone o singole situazioni di cui si parla negli articoli successivi, quanto, addirittura, lo stralcio, di cui all'articolo 8, nella revisione degli estimi. « La Commissione tecnica centrale — si legge infatti — provvederà ad accertare, previa motivata relazione della Commissione tecnica provinciale — quindi tale revisione è suscitata e stimolata nell'ambito delle province — entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione o sopravvalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto ».

Ora all'onorevole ministro, in punto di costituzionalità della norma di cui all'articolo 8, mi permetto di domandare che relazione può esserci fra l'articolo in questione così come è formulato — con il quale avete predisposto uno strumento di eccezione nella verifica della consistenza degli estimi catastali e della loro idoneità a non essere considerati sottovalutati o sopravvalutati — ed il principio generale di cui all'articolo 53 della Costituzione, secondo il quale « tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ».

Chiedo perciò all'onorevole ministro come questi principi si concilino con il potere di iniziativa che voi date alla commissione tecnica provinciale. Non capisco sulla base di quale valutazione voi diate alla commissione tecnica provinciale il diritto di impulso per mettere in movimento il meccanismo della commissione tecnica centrale atto ad accertare, in via provvisoria, le situazioni per le quali risulti una effettiva sottovalutazione e sopravvalutazione dei redditi dominicali descritti in catasto.

Che relazione e quale compatibilità esistono tra questa normativa e l'articolo 53 della Costituzione? L'articolo 53 della Costituzione vuole, infatti, che tutti siano tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, che andrebbe commisurata a dati oggettivi e non fissata sulla base di spinte dietro cui non sappiamo chi sia a stabilire l'esistenza di una effettiva sottovalutazione o sopravvalutazione dei redditi dominicali. A me sembra che questo rimedio provvisorio che avete ideato con l'articolo 8 non serva allo scopo: esso costituisce una confessione della sfiducia, del discredito di cui, presso gli stessi proponenti, gode il sistema del calcolo dei canoni, con riferimento al reddito dominicale, oltre ad essere contrario alla Costituzione, al principio di uguaglianza e di proporzionalità alle capacità contributive dei singoli, contenuto nell'articolo 53 della Costituzione stessa.

Articolo 9. È l'articolo centrale della proposta di legge, l'articolo nel quale si viola una sentenza della Corte costituzionale. Il dato curioso della proposta di legge che ci presentate, infatti, è nel fatto che non è in armonia, non soltanto con la Costituzione, ma neppure con le decisioni della sentenza della Corte costituzionale del 1977. Tutti ricordiamo che la Corte costituzionale, nel 1977, ha detto: anche prescindendo dai casi marginali di grave sperequazione dei canoni, si deve riconoscere che la misura dei coefficienti di moltiplicazione dei redditi dominicali, stabilita in un minimo di 24 volte ed in un massimo di 55 volte, è assolutamente

inidonea a consentire alle commissioni provinciali la formulazione di tabelle del canone e quindi di assicurare la giusta remunerazione del lavoro, una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario e degli investimenti effettuati dai proprietari. Risulta, perciò, in base alla legge del 1971, un reddito così basso, tale da rendere onerosa la proprietà della terra e da rendere anche il relativo reddito privo di interesse.

Voi, sordi alle indicazioni della Corte costituzionale, proponete coefficienti di moltiplicazione che arrivano, sì, ad un massimo di 150 volte per il reddito imponibile, ma partono da un minimo di 36 volte, un minimo — cioè — inferiore a quello segnalato dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha abrogato le norme che oggi dovrebbero essere sostituite da una nuova normativa. Dunque, continuate a proporre al Parlamento un progetto di legge che fatalmente, se la Corte costituzionale vorrà essere coerente con i suoi precedenti deliberati, incontrerà la ulteriore censura della stessa. Il tutto con il risultato che ancora una volta, in agricoltura, non vi sarà certezza del diritto.

Possiamo andare avanti rapidamente, anche se le questioni sarebbero meritevoli di ulteriori approfondimenti. Voi continuate ad insistere nella violazione delle linee direttive indicate dalla Corte costituzionale quando proponete la norma dell'articolo 13, che prevede il conguaglio per alcune annate agrarie. Tale conguaglio viene infatti stabilito in modo da risultare assai oneroso, in quanto non è stata prevista quella congrua rateazione che era stata proposta dalla nostra parte politica, ma ci si è limitati ad una semplice rateazione di 18 mesi, a favore del concessionario. Si deve tener conto che la situazione di mora in cui si trovano i concessionari nasce dalla carenza del legislatore. Gli affittuari non hanno pagato perché il Parlamento non era riuscito ad approvare una legge che indicasse con certezza e precisione quanto dovessero pagare. Il termine della rateazione, che voi avete ridotto a 18 mesi, avrebbe invece

dovuto essere ampliato fino a 36 mesi, nella situazione che ho indicato.

Ma voglio anche osservare che, in relazione all'annata agraria 1970-1971, il conguaglio è previsto nella misura di 55 volte, misura ritenuta incostituzionale. Anche in materia di conguagli, pertanto, vi ponete al di fuori delle indicazioni della Corte costituzionale. Certo, troverete la maggioranza necessaria per disobbedire ulteriormente alla Corte costituzionale, con quei risultati che ho già ricordato: nuove impugnative, ulteriore conflittualità, perduranti controversie e possibilità di successive nuove pronunzie di incostituzionalità da parte della Corte.

Passiamo adesso alla parte che riguarda la conversione in affitto dei contratti di mezzadria. Ho ascoltato con attenzione ciò che ha osservato il collega Bozzi. Mi permetto di aggiungere una sola osservazione: le disposizioni in materia di conversione in affitto dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida costituiscono una sorta di suggello al fallimento della legge sui fitti dei fondi rustici, la ben nota legge De Marzi-Cipolla. Non vi sarebbe stato infatti bisogno di conversione per legge se il contratto di affitto fosse stato accettato dai destinatari e si fosse diffuso nella realtà della contrattazione in questo settore. Ciò però non è avvenuto. Ora, rendendovi conto di essere fuori dalla realtà, volete con questo provvedimento forzare la realtà che si è ribellata contro di voi, come dimostra il fatto che contratti di affitto sono stati stipulati in misura veramente irrisoria, durante l'imperio della legge n. 11 del 1971. Di fronte alla sconfitta che la realtà ha inflitto al sistema dell'affitto, al sistema della rendita catastale come parametro per la determinazione del canone di affitto, di fronte alla reazione dei soggetti interessati, che ha dato vita ad una vera e propria agricoltura sommersa, come ho già ricordato, voi cercate di imporre per legge il contratto di affitto, nei termini in cui lo volete, per le esigenze delle esercitazioni pseudosociali cui vi dedicate.

Quanto al procedimento della conversione, c'è da dire che esso rende impossibile nelle campagne qualsiasi forma contrattuale al di fuori di quella dell'affitto, disciplinata peraltro non già dalla volontà delle parti, bensì dal comando legislativo. È molto curioso il raffronto tra il contrattualismo esasperato che caratterizza le maggioranze che si sono formate in questi anni, che caratterizza le spinte che provengono da determinate impostazioni di dottrina, prevalenti nella sinistra e nella estrema sinistra, da quel contrattualismo in forza del quale vi siete ridotti a recepire, anche per ciò che attiene alle pubbliche istituzioni, tutto quanto viene stabilito per libero contratto, purché, beninteso, il contratto sia concluso in forme conflittuali, attraverso l'intervento decisivo di quelle associazioni di fatto dotate di scarsa rappresentatività (come abbiamo appreso in occasione dei fatti di Torino) che sono i sindacati della « triplice »: tutto per contratto, da una parte; e dall'altra parte, in agricoltura, tutto per legge.

Questo fatto è veramente curioso. Vi è l'esasperazione del contrattualismo in settori importanti e delicati della vita pubblica; vi è il contratto in qualsiasi forma, in qualsiasi contesto, anche quando il rapporto tra il lavoratore dipendente e l'amministrazione è quel famoso rapporto organico, per cui l'amministrazione si realizza nel lavoratore dipendente, che diventa l'espressione stessa della volontà dell'amministrazione; mentre in agricoltura avviene tutto per legge, anche quello che continuate a chiamare in guisa assolutamente eufemistica il contratto agrario.

Quando dal contratto, dall'attività negoziale, togliete la possibilità di determinare il canone, la possibilità di determinare la durata, la possibilità di determinare i soggetti, che contratto è? Allora sarebbe più serio che la parola contratto in questa legge non vi fosse, e si dicesse che in agricoltura è sancito un unico istituto, quello dell'affitto, che si realizza attraverso certi parametri, certe indicazioni temporali, certe indicazioni di carattere soggettivo.

Ma continuare a chiamare contratto quello che contratto non è è cosa ridicola ed in contrasto con i principi della Costituzione, perché la Costituzione tutela il lavoro « in tutte le sue forme »: questa è un'antica formula che dovrebbe riscattare da certe posizioni operaistiche o intellettualistiche.

L'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica, che comporta per realizzarsi la libertà degli strumenti giuridici da scegliere; e voi non potete coartare l'iniziativa economica costringendola a determinate formule, anzi ad un solo istituto, che è lo pseudo-contratto di cui parlate, che non è un negozio giuridico.

I contratti di mezzadria, sopravvissuti all'esodo delle campagne non sono moltissimi, ma siamo contrari alla conversione forzata, irrinunciabile, per ragioni di principio e per la violazione patente di norme costituzionali.

All'interno di questa situazione vi sono poi le riserve della Commissione giustizia. In Commissione giustizia vi sono state voci autorevoli che hanno richiamato l'attenzione dell'Assemblea circa le perplessità che induce questa normativa, che — torno a ripetere — viola gli articoli 35 e 41 della Costituzione, abolendo di fatto in agricoltura la possibilità di stipulare contratti nel senso giuridico della parola e sancendo per legge un unico istituto, quello dell'affitto.

Che poi all'interno della conversione vi siano altri elementi e sospetti di incostituzionalità è cosa che quasi quasi non varrebbe la pena di sottolineare, se non per amore di completezza, perché la obbligatorietà della conversione, diritto potestativo — dice il relatore — nelle mani del concessionario, al quale non corrisponde un analogo diritto da parte del concedente, destina questa normativa alla sicura censura della Corte costituzionale.

Potremmo continuare a lungo, ma desidero dedicare qualche parola a quella norma piena di carità pelosa stilata all'articolo 41 della proposta di legge, che dovrebbe salvarvi l'anima di fronte ai piccoli concedenti.

Questa categoria ha costituito una categoria sacrificata: alcuni anni fa noi ci siamo rivolti ai piccoli concedenti, soprattutto nella Sicilia occidentale, e siamo stati compresi suscitandone ed appoggiandone la protesta.

È inutile ricordare chi siano i piccoli concedenti; la Camera conosce già questi problemi: i piccoli concedenti hanno una piccola estensione di territorio, per lo più sono emigranti o pensionati, piccoli o piccolissimi risparmiatori che si sono trovati nella impossibilità di condurre direttamente il loro fondo, per cui hanno dovuto darlo in affitto. Costoro si vedono espropriati con quei termini di durata cui prima mi sono riferito; si vedono impediti nella possibilità di condurre direttamente il fondo, anche se emigranti che rientrano.

I piccoli concedenti costituiscono un problema, rispetto al quale la democrazia cristiana e gli altri partiti presero posizione negli anni scorsi; ricordo che alla vigilia delle elezioni regionali siciliane del 1976 vi furono solenni impegni da parte di uomini della democrazia cristiana di rivedere la situazione dei piccoli concedenti. Ebbene: *parturiunt montes: nascitur ridiculus mus*; l'articolo 41 del progetto di legge in esame è un topolino che la montagna ha partorito; attraverso questo articolo la maggioranza ritiene di purgarsi l'anima nei confronti dei piccoli concedenti, statuendo in favore dei medesimi una detrazione dalla imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 10 per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione. Noi non diciamo che ciò sia poco, sosteniamo che questa misura è irrisoria, diciamo che i piccoli concedenti avrebbero dovuto essere incoraggiati e stimolati, magari attraverso l'applicazione delle direttive comunitarie per lo sfollamento delle campagne e che avrebbe dovuto trovarsi altro rimedio diverso dall'articolo 41, che non dice assolutamente nulla ed è incostituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, ella ha già esaurito il tempo a sua disposizione per illustrare le sue pregiudiziali; la invito pertanto a concludere.

VALENSISE. La ringrazio, signor Presidente, di avermi ricordato che il tempo a mia disposizione è scaduto.

Avviandomi alla conclusione, ribadisco che nei confronti dei piccoli concedenti non è stato concesso — mi si consenta il gioco di parole — nulla e che anzi si è ricorsi ad una norma incostituzionale perché in contrasto con i principi costituzionali, che vogliono la progressività delle imposte e la loro proporzionalità alla capacità contributiva di tutti i cittadini. Questa detrazione può essere molto per alcuni e poco per altri; non è nulla, è solo una cosa ingiusta che non risolve il problema.

Signor Presidente, un ultimo riferimento, anche se ce ne sarebbero molti altri da fare, all'articolo 42, che è il capoverso della ipocrisia dei contenuti di questo provvedimento. Perché l'articolo 42 sancisce la efficacia degli accordi. In questo articolo si dice, come tutti sappiamo, « Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice ». Questa norma nel merito è una norma di cui si occuperanno i miei colleghi, perché conferma la sfiducia che nello strumento della legge, della normativa che voi ci proponete, dimostrate di avere. Infatti, quando gli accordi devono prevalere su tutto quanto e possono essere fatti anche in deroga, allora vuol dire che la legge è destinata a non funzionare o può essere vanificata.

Ma c'è un aspetto di incostituzionalità che io devo sottolineare, ed è l'aspetto che è stato messo in luce onestamente — non voglio dire ingenuamente — dal relatore, onorevole Bambi, il quale ha detto che la norma contenuta nell'articolo 42, nel quale la transazione o l'accordo si realizza con la volontà del privato integrata dalla volontà delle associazioni sindacali « rappresenta un principio di integrazione tra autonomia privata delle parti e potere sindacale. Si propone quindi la figura giuridica » — signor Presidente, ella è un giurista! — « di un nuovo atto collegiale, in

quanto alla formazione dello stesso partecipano le organizzazioni professionali più rappresentative a livello nazionale. L'efficacia dell'accordo è però limitata al determinato rapporto individuale », eccetera.

Noi dobbiamo ringraziare il relatore della sua onestà — ripeto, non voglio dire della sua ingenuità — perché qui si viola il principio dell'autonomia contrattuale che è contenuto nell'articolo 41 della Costituzione. L'accordo supera qualsiasi altra statuizione o dovrebbe superarla! Però la libertà e l'autonomia contrattuale non possono essere violate dalla « condizione necessaria », come si legge nella relazione, per la validità degli accordi costituita dalla presenza delle associazioni sindacali. Perché, altrimenti, voi in agricoltura istituite una specie di « padrinato ». Per colpire il padronato in agricoltura voi arrivate al « padrinato ». Ci sono le associazioni sindacali che sono padrine degli accordi e padrine degli agricoltori che devono fare gli accordi! A parte la facezia e il gioco di parole, non è possibile violare in un colpo solo l'articolo 41 della Costituzione e l'articolo 35 della stessa Costituzione, che parla della impossibilità di limitare la capacità giuridica dei cittadini. E voi qui limitate la capacità giuridica, perché vi saranno in Italia cittadini di primo banco, che potranno liberamente contrattare, fare accordi in materia industriale, in materia di attività economica del terziario, senza padrini, senza che il loro consenso, la loro volontà, la loro autonomia contrattuale siano integrati dalle organizzazioni sindacali, mentre in agricoltura avremo cittadini di secondo banco, la cui volontà deve essere integrata, come se fossero degli inabilitati, se non degli interdetti, quanto meno degli inabilitati: dei cittadini di secondo banco la cui autonomia e volontà contrattuale deve essere integrata — lo dice il relatore — dalla presenza salvifica dei rappresentanti delle associazioni sindacali! Quindi questo benedetto articolo 42, che è frutto di un triste compromesso e di tristi amori tra la democrazia cristiana e la sinistra, è un oltraggio alla nostra tradizione giuridica, ma è anche un ol-

traggio agli uomini delle campagne che costringerete, attraverso simili norme, a continuare nell'agricoltura sommersa. Sì, da parte di tanti colleghi si dirà che è un rimedio; attraverso l'articolo 42 passa tutto, si vanifica la legge: sono le piccole furberie.

Noi affrontiamo la battaglia di fondo perché in Parlamento si ha il dovere di dire parole alte e chiare, secondo il proprio punto di vista e secondo coscienza: ci troviamo di fronte ad un avvilente compromesso, frutto - ripeto - dei tristi amori tra la democrazia cristiana, il partito socialista e il partito comunista. Tutti sono contenti perché c'è la libertà contrattuale condizionata. Prima si parlava di sovranità limitata per gli Stati, adesso si parla di autonomia limitata per coloro i quali, ex articolo 42 del progetto di legge, vorranno fare gli accordi in agricoltura.

Signor Presidente, concludo sinceramente rammaricato del fatto che alla Camera possano essere proposte normative così in contrasto con le indicazioni delle norme costituzionali. Noi abbiamo fatto il nostro dovere segnalando queste aberranti violazioni della Carta costituzionale; chiediamo l'attenzione e la considerazione della Camera sulle nostre osservazioni; se le nostre osservazioni non dovessero essere accolte, continueremo a riproporle nelle sedi di merito dell'esame dei singoli articoli, certi di fare il nostro dovere non soltanto verso coloro i quali guardano a noi, ma verso tutto il vastissimo mondo dell'agricoltura italiana, che è un mondo sul quale si basa, o dovrebbe basarsi, lo avvenire del nostro paese (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità.

MELLINI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, la pregiudiziale che ho lo onore di svolgere muove da presupposti e da un oggetto notevolmente diversi da quelli cui si è fatto riferimento in precedenza. Il presupposto fondamentale da cui

essa si muove è quello di una violazione della competenza delle regioni nelle materie ad esse demandate dall'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario competenze in materia di agricoltura e foreste, e per le regioni a statuto speciale da vari articoli degli statuti speciali, approvati con legge costituzionale e che attribuiscono a queste regioni addirittura una competenza primaria in materia di agricoltura, con limiti che per alcune di esse sono soltanto rappresentati dalla Costituzione della Repubblica, oltre che, per esempio nel caso della regione siciliana, soltanto dalla riforma agraria approvata dalla Costituente del popolo italiano, e quindi da una materia che ormai è esaurita attraverso la legislazione della riforma agraria.

Credo che se il Parlamento approverà il progetto di legge in esame sarà dato un altro colpo formidabile a quell'autonomia regionale della quale tutti si dicono sostenitori e della quale assistiamo giorno per giorno ad una degradazione e ad una mistificazione che fanno sì che le regioni non sono più organi di autonomia legislativa, la novità della Costituzione della Repubblica. L'aspetto più rilevante della diversità del nostro regime costituzionale rispetto al regime monarchico era forse rappresentato o doveva essere rappresentato proprio dal fatto che accanto allo Stato si inserisse un altro organo con potere legislativo. Questo era qualcosa che stravolgeva completamente un certo modello costituzionale che era quello dello Stato risorgimentale, accentratore e autoritario, e che è venuto fino a noi per altri aspetti del regime parlamentare, ma che in questo punto si sarebbe dovuto differenziare profondamente attraverso il disegno introdotto dalla Costituzione: è con la Repubblica che si inserisce accanto allo Stato questo altro ente, la regione, con poteri legislativi.

Stiamo assistendo, giorno per giorno, per una sorta di lassismo istituzionale, per trascuratezza, per interessi non sempre chiari e non sempre particolarmente nobili, ad una trasformazione di questo istituto, che sta diventando la parodia

dell'autonomia, del modello di regione disegnato dalla Costituzione. La regione, invece che organo di autonomia, sta diventando organo di decentramento. Nuove competenze vengono ogni giorno attribuite alla regione, ma si tratta di competenze sempre più degradanti, che tendono a farne un organo ausiliario dello Stato. Le regioni, così, non sono più nemmeno titolari di proprie funzioni, tanto meno in materie specifiche. Molto spesso - e anche in questo progetto di legge: ne ripareremo - addirittura si attribuiscono funzioni particolari a organi delle regioni, i quali hanno così il potere di organizzare non solo la propria struttura e la propria burocrazia, ma addirittura i rapporti che devono intercorrere con la regione. Le regioni vengono così ad assumere la funzione che era propria dei prefetti nel regime di Giolitti.

Per questa via, si finisce per raggiungere un altro limite di degradazione verso la democrazia associativa. Uno Stato i cui poteri vengono spezzettati, disseminati in una continua polverizzazione finisce per essere uno Stato che deve sempre più accettare il concetto di democrazia associativa, che si contrappone a quello della dialettica tra maggioranze e minoranze.

Ma torniamo alla materia più specifica che ci riguarda. Dicevo che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle regioni competenze in materia di agricoltura. Non ignoro che tutto questo ha dato luogo ad un forte contenzioso, così come ad un ampio sviluppo dottrinario.

La dottrina costituzionalistica ha sempre ritenuto che la materia dei contratti agrari è materia che riguarda l'agricoltura. È difficile contestare un'affermazione del genere: come è possibile pensare ad una politica dell'agricoltura, nello Stato e nella regione; come è possibile tenere conto del dettato costituzionale secondo cui la struttura della proprietà fondiaria deve essere adattata a dimensioni diverse a seconda delle varie regioni, se non si opera nel settore dei contratti agrari, cioè di quei meccanismi attraverso cui si determina la struttura dell'impresa agraria;

e se non si attribuisce alle regioni il potere di intervenire in questa materia? Naturalmente, almeno per le regioni a statuto ordinario, ciò è consentito nei limiti dei principi posti dalle leggi dello Stato; ma questa, come vedremo, non è certo una legge di indirizzo, anzi è una legge che abbonda nei dettagli e alla quale, semmai, fanno difetto i principi.

Questo è sempre stato l'indirizzo della dottrina, mentre la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato il principio di una netta contrapposizione tra le norme relative ai rapporti privati in agricoltura e le norme di carattere pubblico. La sentenza del 1956, pronunciata in ordine a una legge della regione Sardegna, esprimeva appunto questo principio: le regioni sono istituite per finalità pubbliche, e mi pare una cosa difficilmente contestabile, quasi un principio lapalissiano; pertanto, la normativa privata appartiene al codice civile. Tale distinzione si ispirava ai principi del diritto romano, giustiniano; ma evidentemente in tutta la legislazione, e particolarmente in questa proposta di legge, non trova certamente un suffragio. Infatti, la distinzione normativa dei rapporti cosiddetti interprivati, affidata al codice civile, vede da una parte le leggi vere e proprie, secondo una concezione che automaticamente degrada la legislazione regionale, e dall'altra le normative di carattere pubblico; tale distinzione non regge quando notiamo che proprio per respingere le eccezioni sollevate da altre parti (alle quali non ci associamo) dobbiamo invocare quei principi costituzionali per i quali bisogna contrapporre gli interessi sociali e pubblici che, come tali, nella stessa formulazione della prima sentenza della Corte costituzionale, sono affidati alla legislazione regionale per la gestione.

La legislazione regionale dovrebbe intervenire, tutelando l'interesse pubblico, in materia agraria. Ed allora, delle due l'una: quella distinzione non è così netta, o non possiamo invocare l'interesse pubblico (non credo che sia così). Questo provvedimento si propone una finalità di riordino del settore dei contratti

agrari, nell'interesse pubblico, perseguito bene o male (è questione di metodo) nello sviluppo della produzione agraria. Se è così, l'intervento di carattere pubblico non si può contrapporre nettamente rispetto alla regolamentazione dei rapporti tra privati. Altrimenti, dovremmo buttare comunque questa materia e questo provvedimento, per dire che c'è il codice civile, dal quale non ci possiamo discostare, perché la regolamentazione dei rapporti privati, in quanto tali, è quella, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del 1956 (una delle prime sentenze della Corte).

Da quando si è formata quella giurisprudenza, sono passati più di vent'anni: si sono realizzate le regioni a statuto ordinario, e con il famoso decreto presidenziale n. 656, sul trasferimento di competenze alle regioni, lo Stato cominciava a diventare regionale. Con quel decreto abbiamo ribadito che, sul piano amministrativo e legislativo, per la regolamentazione dei soggetti singoli od associati operanti nel settore agricolo, sono trasferite alcune competenze alle regioni. Questi soggetti sono le imprese agrarie: quindi, i contratti agrari sono riaffermati in quella sede. La competenza delle regioni a statuto ordinario, senza strappi alle professioni di regionalismo provenienti da ogni parte, mi ricorda che ho tra le mani un volume pubblicato dalla regione Sardegna, che riporta tutte le leggi regionali respinte dal Governo: è una specie di *cahier de doléances*! Si parla di autonomia: una prima normativa sui contratti agrari è respinta però dal Governo (è quella che ha formato oggetto della ricordata sentenza costituzionale).

Colleghi, non so se vi siano in aula dei sardi; in Sardegna è di moda l'autonomia, siete tutti autonomisti, avete fatto il fronte autonomista, del quale non fanno parte i radicali, che autonomisti non sono: siete autonomisti in Sardegna, ma qui lo siete o no? La difesa dell'autonomismo si fa o non si fa battendosi contro le leggi dello Stato che prevaricano le competenze delle regioni? Certo, vi sono rischi per tutte le parti politiche. Quando si parlò

della regione siciliana ci si allarmò immediatamente e ci si chiese: cosa faranno con la riforma agraria? Infatti, quella limitazione in materia di agricoltura, che in un primo momento si voleva porre, investiva tutto il settore, senza distinzione tra interessi privati, proprietà privata, contratti privati ed interventi pubblici. Invece, qui si accetta una concezione della competenza in materia agraria che fa sì che tale competenza consista nell'amministrazione delle provvidenze. Quando si è autonomisti per amministrare i contributi, per fare le letterine ai contadini della provincia di Trento o di Bolzano, come l'assessore Angeli - avrà firmato più lettere in occasione delle elezioni che nessun altro: vi abbiamo dato il contributo, dateci il voto -, le battaglie e i fronti autonomisti risultano vanificati. L'autonomia richiede sempre nuove e piccole competenze amministrative, vuole mettere le mani in tutto, anche se in maniera subordinata, espletare la funzione degli ausiliari dello Stato, dei servi dello Stato nelle cose minute, che sono poi quelle, che non scontentano nessuno, varare le « leggine » di deroga, amministrare i fondi, le provvidenze, i contributi: questa è la competenza che sta a cuore a certi autonomisti. Dove sono le forze autonomiste di fronte a queste costanti violazioni, che si perpetuano quotidianamente? Nessuno parla perché vi sono degli equilibri di forza. Porre questi problemi vuol dire rimettere tutto in discussione, ma la realtà è che non si è mai voluto seguire fino in fondo un automatismo vero; si è, infatti, accettata questa situazione e ci si trova di fronte a fatti come questi, cioè l'autonomia, che si nega alle regioni, si dà ai sindacati come tutori delle parti. Le deroghe contenute nell'articolo 42 formeranno giustamente oggetto di dibattito per la palese contraddizione tra l'inderogabilità delle forme contrattuali stabilite da questo provvedimento e la possibilità di stabilire, con l'assistenza dei sindacati o davanti ad un giudice in via di transazione, forme diverse di contratto.

Possono intervenire, infine, delle situazioni particolari nelle quali è difficile per-

seguire lo schema unico rappresentato dalla legge nazionale. Ma la *ratio* della legge costituzionale, che attribuiva alle regioni la competenza in materia di agricoltura, consisteva nella coscienza di una varietà di situazioni e nella necessità di un adattamento a situazioni particolari oggettive, che potevano in parte essere anche superate, a cominciare da quelle naturali ed ambientali, nelle quali l'intervento delle regioni avrebbe dovuto essere più aderente alla realtà.

La cancellazione di questa autonomia, che viene ad essere sancita definitivamente con questa legge, segna certamente un regresso rispetto a quel modello costituzionale. È un indirizzo al quale stiamo assistendo quotidianamente, ma non è altro che un autonomismo di parata, falso ed ipocrita che ricerca alibi e chiacchierate autonomiste; esso ricerca l'autonomismo fatto nelle regioni e non qui in Parlamento dove si devono rispettare le autonomie quando c'è da rispettarle. Tutto questo non si palesa soltanto in questa parte di fondo della legge. L'indirizzo della Corte costituzionale è vecchio e superato, e invece rispetto ad esso quel fronte autonomista, che pur dovrebbe esistere, se tante sono le forze che si proclamano tali, non si è mai schierato e non ha mai cercato di far diventare quella dottrina costituzionale un fatto politico. A parte questo, perché gli interventi propriamente pubblici di cui è piena questa legge non vengono attribuiti alle regioni? Perché questa diffidenza nei loro confronti? Certo, sappiamo che vi sono regioni nelle quali rapporti di forza diversi potrebbero determinare situazioni più arretrate rispetto ad una determinata concezione unitaria di questo sviluppo e dei contratti agrari: è certissimo!

Ma, se non si paga questo scotto, credo che a questo punto intervengano altri dati corporativi di ben altra gravità. O si crede nei dati di libertà e di autonomia o non ci si crede: si deve pure pagare il rischio! Probabilmente lo avremo superato; probabilmente questo sviluppo maggiore di forze — se si fossero create

le condizioni per poterlo far sviluppare — si sarebbe già avuto.

Qui vi sono interventi pubblici nella determinazione di condizioni contrattuali ed una serie di norme contrattuali, che non starò a ricordare una per una: qui sono state ricordate minuziosamente. Che cosa si è lasciato alle regioni? Si è lasciato quell'articolo 11 che è anche in contrasto con la sintassi, come spesso avviene nelle nostre leggi. Purtroppo, per la violazione alla sintassi, non c'è nemmeno il ricorso alla Corte costituzionale. In questo caso, però, si dice qualcosa che o è totalmente contraddittorio, perché la giunta regionale attribuisce una delega di competenza alla regione, o altrimenti c'è un patente errore di sintassi. Comunque ci siamo abituati ad errori di questo tipo, nonché a quelli di grammatica e di lessico nelle nostre leggi. In sostanza si finisce col fare un'attribuzione alla giunta. Ancora una volta la legge dello Stato non si limita a fare un'attribuzione alle regioni, ma stabilisce quale organo delle regioni deve compiere determinati atti, prescindendo dallo statuto e dall'autonomia della regione nell'organizzazione propria, dei propri uffici e delle proprie funzioni. Ecco, quindi, che anche sotto questo profilo, per ciò che attiene propriamente la attività amministrativa, questa legge presenta delle contraddizioni, come d'altra parte tante altre leggi che attribuiscono funzioni alle regioni, mezze funzioni o funzioni subordinate che non sono deleghe di funzioni, ma semplicemente dei « coinvolgimenti », come si dice con un termine molto di moda, ma che non ha niente a che vedere con il concetto di autonomia, che molto spesso significa esattamente il contrario. Anche i prefetti di Giolitti erano coinvolti: e come, se lo erano: Erano coinvolti in tutto! Più decentrati e coinvolti di così si muore!

Ecco, la nostra pregiudiziale sarà votata assieme a quelle di altre parti politiche, ma si muove dal diverso presupposto della sussistenza di un interesse pubblico che — secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale — postula una competenza legislativa della regione. Questo a

nostro avviso è un errore di fondo di questa legge: non si tratta di una questione che si riverbera soltanto sulla correttezza costituzionale di questa legge, poiché incide profondamente sulla falsificazione della struttura e della funzione della regione. È un altro pezzo di un mosaico di una costituzione di fatto in contrasto con la Costituzione scritta del 1948 nel campo delle competenze regionali, che è uno dei campi più tormentati di fronte a questo cambiamento surrettizio della Costituzione.

Noi, pertanto, non possiamo che sottolineare questo dato. Lo scopo per il quale abbiamo proposto la nostra pregiudiziale non è tanto contro la legge ed i suoi contenuti, ma è contro questa ennesima violazione e trasformazione della Costituzione. Io desidererei che da parte di quei colleghi che sono rappresentanti di regioni a statuto speciale, nelle quali è più forte il problema delle autonomie, venisse una contraddizione. Vorrei che mi si contraddicesse su questo punto, vorrei che mi si dicesse che altre cose sono quelle, vorrei che mi dicessero che cosa intendano per autonomia. Vorrei che si desse una risposta su questo punto, che si spiegasse perché questo *cahier de doléances* è tale in Sardegna e non è più tale in quest'aula, quando si tratta di competenza proprio in materia agraria.

Vorrei che mi si dicesse, in sostanza, se si possa seppellire così la competenza delle regioni, compresa quella primaria in materia di agricoltura, se dobbiamo assistere a tutto questo inerti, e se poi ciò dovrà servire semplicemente per aumentare le doglianze, per aumentare i discorsi ed i vaniloqui di autonomia nelle sedi regionali, per continuare poi a non fare nulla di questa autonomia, a non difenderla nei momenti in cui essa è attaccata e violata. Grazie.

GALLONI. Chiedo di parlare sulle pregiudiziali presentate.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per soste-

nere le ragioni della costituzionalità della proposta di legge che viene al nostro esame. Mi limiterò agli aspetti essenziali di un dibattito che, come aveva l'amabilità di ricordare poco fa il collega Bozzi, si prolunga ormai da tanti anni e, purtroppo, quasi sempre con gli stessi argomenti.

ESPOSTO. ...e senza risultati!

GALLONI. Speriamo questa volta con qualche risultato, proprio perché arriveremo finalmente ad approvare una legge.

RUBINACCI. La legge non serve!

GALLONI. No, su questo non sono d'accordo. Credo che la legge serva; credo che serva a creare un clima di maggiore certezza nelle nostre campagne. Comunque, questo non entra nella questione di costituzionalità, e mi astengo dal parlarne.

Sulla prima parte della proposta di legge, relativa al contratto di affitto, mi pare che le censure di costituzionalità venute dai colleghi siano di carattere marginale. In particolare, mi sembra marginale l'obiezione del collega Valensise sulla durata del contratto.

A suo tempo, la Corte costituzionale aveva affermato che il regime di proroga non è incostituzionale, anche trattandosi di proroga a tempo indeterminato. Se non si aveva certezza sul termine finale della proroga dei contratti di affitto al coltivatore diretto e dei contratti di mezzadria, c'era comunque un impegno legislativo affinché la proroga avesse termine con una nuova disciplina in materia di riforma agraria. Se la Corte costituzionale non ha ritenuto illegittimo un regime di proroga che era a tempo indeterminato, come potrebbe mai la Corte — e come potremmo anche noi, indipendentemente dalla Corte — ritenere illegittimo sul piano costituzionale proprio l'atto con cui si pone fine al regime della proroga? Certo, il regime della proroga cessa con una regolamentazione che attenua gli effetti immediati di quella che sarebbe una caduta improvvisa della stessa, e dà dei termini da 10 ai 15 anni.

In questo non vedo e non scorgo assolutamente alcuna illegittimità costituzionale, così come non scorgo alcuna illegittimità costituzionale in relazione alle obiezioni che sia il collega Bozzi, sia il collega Valensise hanno mosso rispetto al regime dell'equo canone. Anche qui abbiamo alle spalle una giurisprudenza della Corte costituzionale che, anzitutto, ci rassicura su un punto: il sistema del richiamo, per la determinazione dell'equo canone, ai dati catastali è legittimo dal punto di vista costituzionale.

Non possiamo sostenere che sia l'unico sistema legittimo; certo, nel merito, anche altri metodi potevano essere legittimi costituzionalmente, però il metodo scelto, quello del richiamo a dati catastali (anche se questi risalgono al triennio 1937-39), è pienamente coerente con il sistema dell'equo canone. Cos'è, in fondo, il dato catastale cui ci richiamiamo se non il dato che accerta, o avrebbe dovuto accertare, o dovrebbe accertare, il reddito dominicale, quindi il reddito del titolare della proprietà del concedente, del titolare dei poteri dominicali? Tutti i cultori di diritto tributario insegnano che il dato catastale fa riferimento, certamente, alla produttività, alla qualità dei terreni. Teoricamente è quindi ineccepibile il richiamo al dato catastale, pur se ci sono complicazioni di ordine pratico. Noi abbiamo auspicato — e credo dobbiamo auspicare anche da questa tribuna — che il Governo predisponga, sia ai fini agrari, sia ai fini urbani, una revisione di tutto il sistema di conservazione del nostro catasto, per eliminare le incongruenze che si delineano e che la proposta di legge tenta di superare.

Non vedo quindi, sotto questo profilo, perché e come il sistema dell'equo canone, così come viene individuato nella legge, possa reputarsi illegittimo sotto il profilo costituzionale. Certo, la Corte costituzionale è intervenuta due volte per richiamare l'attenzione del legislatore sul fatto che il canone, anche riferito ai dati catastali, non possa mai essere irrisorio ed ha ritenuto per due volte che i parametri definiti dalle leggi precedenti fossero irrisori.

Credo onestamente che non si possa considerare irrisorio — anche se qui entriamo in una considerazione che sta a cavallo tra la costituzionalità ed il merito — il canone in questione, specie quando, nella proposta di legge, non solo si stabilisce un limite massimo a 150 punti del parametro, ma si prevedono 30 punti in più per i fabbricati rurali, 30 punti in più per le dotazioni aziendali, 30 punti in più affidati alle regioni. Si stabilisce cioè il meccanismo richiesto dalla Corte costituzionale, un meccanismo di rivalutazione del canone. Mai la Corte ci ha chiesto l'indicizzazione perfetta e piena; credo perciò che siamo nell'ambito delle richieste che la Corte ci ha fatto.

Né si può dire, come ha detto il collega Bozzi e come ha ripetuto il collega Valensise, che questa legge, per queste norme e soprattutto per quelle che seguono (quelle sulla conversione dei contratti associativi in contratti di affitto), riduca la libertà contrattuale ad un solo contratto, il contratto d'affitto. Questo — mi permetto di dirlo — non è vero. Non è scritto questo nella legge. Nella legge si riduce ad uno solo il contratto agrario di concessione, ma altri contratti agrari associativi non di concessione sono possibili e sono liberi. Perché? Chi affermerebbe che una cooperativa di produzione con un contratto agrario « pluriagrario » non sia possibile? Che forme varie di associazione tra agricoltori, tra produttori, tra lavoratori ed imprenditori non siano possibili, nell'ambito e nello schema della società? Anche della società commerciale, poiché da quando un insigne giurista, che io stimo, l'Oppo, sostenne tanti anni fa la tesi secondo la quale l'azienda agricola è forma commerciale, nessuno ha più dubitato che anche un'azienda di questo genere si possa guidare attraverso società tra più persone.

Non è, dunque, affatto vero che l'unica forma contrattuale in agricoltura, sulla base della legge in esame, sia l'affitto! L'affitto è l'unica forma contrattuale — almeno come tendenza — di concessione agraria, non di contratto agrario.

Ed al riguardo entriamo nell'altro tema, nell'ambito del quale le questioni di costituzionalità hanno sempre avuto una rilevanza consistente: il tema della conversione dei contratti agrari di concessione associativi nel contratto di affitto. Convegno pienamente con Bozzi quando dice: ma questa non è la conversione del negozio nullo di cui parla l'articolo 1424 del codice civile. Siamo perfettamente d'accordo! Ma, se il collega Bozzi va a rileggersi i testi del Betti o di altri civilisti, si rende conto che anche il Betti aveva distinto la conversione del negozio giuridico di cui all'articolo 1424 da quella che egli chiamava la conversione legale, che è un istituto diverso ed è l'istituto del quale ci occupiamo, che non ha niente a che vedere — anzi, è per certi aspetti opposto — a quello della conversione del negozio giuridico. In quest'ultimo istituto, infatti, si modificano gli effetti di un contratto in un altro contratto, poiché il primo è nullo e si tiene presente quella che sarebbe la presumibile volontà delle parti, mentre nella conversione legale è l'autorità politica, è la legge, che, ad un certo momento, attribuisce ad un contratto gli effetti di un altro, per una valutazione che è certamente di carattere politico. Ed è un istituto che rientra in quella tematica più vasta che concerne le limitazioni legali all'autonomia privata.

Entro quali ambiti queste limitazioni legali all'autonomia privata sono consentite? Vorrei ricordare ai colleghi, che già lo sanno, che la nostra Costituzione non prevede, in via diretta, una tutela della cosiddetta autonomia negoziale. Valensise ha basato tutta la sua argomentazione su qualcosa che non esiste, sulla presunta violazione di una libertà di autonomia contrattuale o negoziale che non è come tale tutelata direttamente dalla nostra Costituzione. Nella Costituzione sono tutelate l'iniziativa privata (articolo 41) e la proprietà privata (articolo 42), mentre l'articolo 44 non interferisce nella materia della quale discutiamo. L'autonomia negoziale, quindi, è tutelata indirettamente. Certo, non oserei dire che l'autonomia in questione non è in alcun modo tutelata

dalla nostra Carta costituzionale, ma essa è tutelata indirettamente attraverso la tutela dell'iniziativa privata e della proprietà privata, tutte le volte che vi siano lesioni che incidano direttamente sulla prima e sulla seconda. Allora si tratta di vedere non se l'autonomia negoziale sia stata violata o limitata in maniera costituzionalmente scorretta, ma se questa limitazione dell'autonomia negoziale nasca o interferisca o in qualche modo sia in rapporto con una violazione dell'iniziativa privata e della proprietà privata.

Violazioni della proprietà privata non ve ne sono. Nessuno ha sollevato questione di incostituzionalità in relazione all'articolo 42 del progetto in esame. Avrebbero potuto essere avanzate obiezioni sulla prima parte del provvedimento, quella relativa all'affitto, se fosse ipotizzata la trasformazione dell'affitto in un contratto ad effetti reali. In quel caso si porrebbe probabilmente il problema della violazione dell'articolo 42 della Costituzione, poiché vi sarebbe la trasformazione di un diritto obbligatorio in un diritto reale senza adeguato indennizzo. Il testo elaborato dalle Commissioni non contiene però alcuna sostanziale modificazione della natura giuridica dell'affitto tale da trasformarlo in un contratto ad effetti reali, come ad esempio l'enfiteusi. Ma debbo anzitutto rilevare che il fenomeno della conversione non è nuovo nel nostro ordinamento giuridico, e non ha dato luogo ad alcuna discussione di ordine costituzionale. Come non ricordare che già con la legge 15 settembre 1964, n. 756, quella sui contratti associativi, tutti i contratti agrari atipici sono stati convertiti nei tipi nominati e previsti dalla legge, cioè nell'affitto, nell'enfiteusi, nella colonia parziaria, nelle sue tre configurazioni? Questa norma di conversione dei contratti agrari cosiddetti abnormi in contratti tipici è stata approvata dal Parlamento e considerata perfettamente legittima dalla Corte costituzionale. Abbiamo cioè già compiuto la trasformazione degli effetti di un contratto in un altro contratto, al di fuori della volontà delle parti.

Ma c'è qualcosa di più. La legge 11 febbraio 1971, n. 11, prevede all'articolo 24 la conversione dei contratti misti, con elementi anche non prevalenti di affitto, nel contratto di affitto; e tra i contratti da convertire include anche il ben noto contratto di soccida con conferimento di pascolo che era stato ritenuto, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, un contratto associativo. C'è quindi un precedente specifico. Potrei citare sentenze dei tribunali di merito che respingono, considerandole palesemente infondate, le questioni di costituzionalità a questo riguardo sollevate: tanto è vero che alla Corte costituzionale questioni sull'articolo 24 della legge n. 11 del 1971 non sono finora giunte.

Questi precedenti, che dunque esistono nella nostra legislazione, sono oggi completati dalla conversione della mezzadria in affitto, conversione che non lede neppure l'articolo 41 della Costituzione, relativo all'iniziativa economica privata. Qui, infatti, nasce il vero problema. Per verificare se il provvedimento in esame leda l'iniziativa privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, cominciamo intanto ad esaminare come è strutturata la norma di conversione. Ebbene, non si tratta intanto di una conversione senza limiti, ma essa è rimessa alla volontà di una delle parti.

In ciò il collega Bozzi individua un'aggravante. Io non sarei d'accordo. Il legislatore non poteva trasformare automaticamente un contratto associativo in un contratto di scambio, attribuendo responsabilità preminenti all'ex colono in una funzione di direzione dell'impresa contro il consenso e contro la volontà del medesimo. Non si può costringere qualcuno ad un operare in senso costrittivo, se questo qualcuno non ne abbia la disponibilità.

Ecco perché il legislatore giustamente, orientandosi verso la conversione dei contratti associativi in affitto, non ne ha disposto l'automaticità, ma li ha rimessi alla valutazione delle parti, o di una delle parti. Ma questa conversione in ogni caso avviene con precisi limiti, soggettivi ed oggettivi.

Limiti soggettivi (articolo 27 del progetto in esame): divieto di conversione.

quando il soggetto che la chiede non abbia le qualità e le capacità e le attitudini professionali per diventare imprenditore; e non entro nei particolari di questi limiti soggettivi, perché l'importante è che vi siano.

Limiti oggettivi: non ogni fondo oggetto di contratto associativo può essere convertito, ma solo quei fondi che abbiano le capacità e le suscettibilità produttive. Cosa vuol dire? Come si orienta questa conversione della mezzadria in affitto? Si orienta nel senso di una modificazione degli effetti di un contratto in funzione produttiva: questo è il punto di partenza della valutazione giuridica.

E quando si dice che non si può trasformare un contratto associativo in un contratto di natura diversa, come è il contratto di scambio, si fa un'osservazione che certamente ha un suo peso, ma che io non considero assolutamente necessaria.

Innanzitutto, in materia di contratti agrari la grande differenza tra contratti agrari associativi e contratti agrari di scambio è meno evidente di quanto a prima vista potrebbe sembrare. Basti ricordare che ancora nel codice del 1865 i contratti associativi e i contratti di scambio erano inquadrati unitariamente all'interno delle locazioni. Poi, nelle oscillazioni dal diritto romano ad oggi, vi sono stati momenti in cui i contratti associativi agrari sono stati inclusi tra i contratti di scambio o sono stati configurati come contratti autonomi.

Per ragioni di tempo non entro in questa disamina di storia del diritto italiano, che forse in questa sede non interessa direttamente, per venire alle conclusioni. Questa conversione è in contrasto con l'evoluzione di questi tipi di contratto oppure segue l'evoluzione di questi tipi di contratto? Qui mi richiamo ad un precedente di ordine internazionale. In Francia, la legge di conversione della mezzadria in affitto fu attuata con il decreto del 17 ottobre 1945, modificato poi con la legge 13 aprile 1946.

Come avvenne la conversione della mezzadria in affitto nel sistema francese?

Avvenne con un processo fatto in due tempi logici. Prima disposizione della norma: il mezzadro acquista la direzione dell'impresa, e quindi si trasforma la mezzadria (prima a direzione del concedente) in un contratto a direzione del mezzadro. Conseguentemente si attribuisce al mezzadro la facoltà di chiedere la conversione del contratto; perché è ovvio che il punto discriminante, di differenza e di distinzione, tra un contratto associativo agrario e un contratto di affitto sta sul punto della direzione. Chi dirige l'impresa è diventato praticamente il padrone, l'artefice dell'attività produttiva; se la direzione dell'impresa spetta al mezzadro, questo di fatto diventa un affittuario.

La nostra legislazione nazionale si è evoluta in un primo tempo attribuendo al mezzadro quote superiori al 50 per cento del prodotto lordo vendibile ed in un secondo tempo, con la legge del 1964, attribuendo al mezzadro una partecipazione nella direzione dell'impresa, che prima spettava esclusivamente al concedente.

Nella logica evolutiva di questa tendenza oggi non facciamo altro che attribuire al mezzadro, così come aveva fatto la legge francese nel 1945, l'intera responsabilità della gestione, e conseguentemente rendiamo perfettamente logico e legittimo da ogni punto di vista il passo successivo, quello della facoltà di trasformazione della mezzadria in affitto; perché che cosa è una mezzadria in cui il mezzadro dirige l'impresa, se non di fatto un affitto, sia pure con un canone parziario? La differenza è rappresentata solo dalla possibilità di convertire completamente il contratto associativo in contratto di scambio.

D'altra parte questa è la ragione politica che ha spinto e spinge il legislatore a questa conversione; la constatazione, cioè, che di fatto nella realtà della evoluzione sociale ed economica del nostro paese i poteri del concedente si sono attenuati e quelli del mezzadro si sono ampliati. Il legislatore non fa altro che dare un riconoscimento ad un fatto evolutivo storico già verificatosi. Ecco perché avrei preferito che nella formulazione della legge un aspetto già posto in rilievo fosse

più compiutamente espresso. Mi riferisco all'ipotesi in cui si trovi che il concedente esercita realmente le sue funzioni.

Noi infatti siamo partiti dal presupposto, verificato nella normalità dei casi, di un passaggio effettivo dei poteri e anche delle capacità imprenditoriali dal concedente al mezzadro; potrebbero però esserci casi, anche isolati e marginali, in cui questo non si è verificato e in cui la mezzadria ha un suo luogo economico. Vi sono, infatti, casi del tutto particolari in cui il concedente mantiene una funzione di guida e di direzione dell'impresa ed investe i suoi capitali nell'impresa stessa; ebbene, in questi casi quale è la soluzione? Qualcuno di noi riteneva che, per dare maggiore forza anche alla tesi della costituzionalità della conversione, in questi casi si dovesse ammettere una deroga. Nel provvedimento in esame si prevedono questi casi e si stabiliscono disposizioni del tutto particolari (mi pare all'articolo 28) per un'eventuale trasformazione — però con il consenso delle parti — della mezzadria in un contratto associativo; quei tipi di contratti associativi liberi plurilaterali e non bilaterali.

Tutto questo, a mio giudizio, sta a dimostrare che la violazione del principio dell'articolo 41 della Costituzione non sussiste, perché anzi la legge si propone di potenziare la funzione imprenditoriale e riconosce già finito un potere imprenditoriale da parte del concedente; e riconosciuto questo, ne trae la conseguenza, sostituendo nella funzione dirigenziale il mezzadro e l'associato. Questa è la logica del meccanismo della conversione e sulla base di questa logica credo che si possa sostenere con piena coerenza e con piena coscienza la mancanza di qualsiasi vizio di illegittimità costituzionale.

Vengo poi alle ultime obiezioni che sono state fatte. Tralascio — mi pare — quelle fatte dal collega Valensise sull'articolo 42 della proposta di legge. Io credo che qui proprio questioni di costituzionalità non se ne possano fare. Mi rendo conto che la norma è delicata, che la norma darà luogo nel merito ad un vasto dibattito. Però qui che cosa significa questo articolo

lo 42? Significa che, mentre normalmente leggi di carattere speciale in campo agrario sono inderogabili dalla volontà delle parti, qui consentiamo che siano derogate dalla volontà delle parti purché le parti siano assistite dai sindacati o siano assistite praticamente dal giudice.

Praticamente il legislatore si garantisce che la volontà delle parti e soprattutto della parte più debole non sia in qualche modo soverchiata dalla volontà della parte economicamente più forte. Questa è la ragione per cui si sono sempre considerate inderogabili le leggi speciali: la preoccupazione che la parte economicamente più debole fosse soverchiata dalla parte economicamente più forte. In questo caso l'esistenza di una normativa che vale comunque, ove le parti non raggiungano un accordo, è un rafforzamento enorme per la parte economicamente più debole, che sa che, se non raggiungerà un accordo, c'è sempre la normativa che vale quando non c'è un accordo particolare a cui si può sempre appellare. Quindi si è rafforzata e si rafforza enormemente la posizione della parte più debole e la si mette in effettiva condizione di parità con la parte più forte, soprattutto se ci si garantisce dell'assistenza delle organizzazioni sindacali.

Perché vi dovrebbe essere una incostituzionalità nella assistenza delle organizzazioni sindacali? È una garanzia ulteriore. Nel momento in cui non si accetta più il principio che la norma sia inderogabile dalla volontà delle parti, si rende derogabile dalle parti con alcune cautele. Quindi non mi pare che sotto questo profilo ci possano essere obiezioni di incostituzionalità. Così come non mi sembra che meritino accoglimento le obiezioni di incostituzionalità sollevate dal collega Mellini in relazione all'articolo 117 della Costituzione, quando dice: « Tutta la legge è sbagliata; tutta la legge, tutto il contenuto di questa normativa avrebbe dovuto essere demandato alle regioni ». Credo che qui il collega Mellini abbia preso un abbaglio nella lettura dell'articolo 117 della Costituzione che parla, sì, di agricoltura e foreste come materia di competenza regionale; però dottrina e giurispru-

denza unanimemente hanno sempre ritenuto che queste sono le materie di diritto pubblico, di tutta la regolamentazione pubblicistica.

Da Mortati (che fu il primo commentatore di questa legge) in poi si sostenne che, non solo per l'agricoltura e le foreste, ma anche per tutte le altre materie indicate nell'articolo 117 fossero esclusi i diritti dei privati, i rapporti tra i privati. Io non sono così rigoroso come lo è certa dottrina e come lo è stata certa giurisprudenza costituzionale nel dire che la materia privatistica è completamente esclusa. Però materia come questa dei contratti agrari non può che essere disciplinata che con la legge nazionale, perché in ogni caso è l'articolo 3 della Costituzione che entra in gioco, quello che impone la parità di trattamento tra i cittadini. Non è garantita parità di trattamento tra i cittadini se in norme che riguardano diritti tra i privati e che riguardano problemi contrattuali di questa natura i trattamenti possono essere diversi nelle diverse parti, nelle diverse regioni del paese. Dove è che le regioni devono legiferare e possono legiferare? Quando devono dare contributi, assistenza maggiore. Certo, il livello di assistenza può essere variato in relazione alle singole regioni. Ma qui, quando si tratta di definire i diritti soggettivi delle parti in relazione ad una vicenda contrattuale, non credo che il problema delle regioni possa in qualche modo entrare.

Anche dando una interpretazione non così rigida come quella che do io dell'articolo 117 della Costituzione, è pur sempre vero che tali questioni riguardano in ogni caso principi fondamentali che non possono essere derogati dalle regioni, ma sui quali le regioni possono eventualmente intervenire con una normativa di sostegno, e complementare.

Per tutto il resto l'apertura alle regioni c'è. Si potrà discutere se è soddisfacente o se non è soddisfacente nel merito, ma non vi è dubbio, ad esempio, che è di competenza delle regioni la parte relativa all'organizzazione e alla determinazione delle commissioni per l'equo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

canone: è il presidente della giunta regionale che nomina i componenti delle commissioni, sia pure tenendo conto delle designazioni delle diverse parti. Così pure alle regioni sono stati attribuiti trenta punti integrativi nella individuazione della forcilla del canone; si può dire che sono molti o che sono pochi, ma questa è una questione di metodo che non credo possa essere sollevata qui in sede di eccezione costituzionale.

Ecco perché, cari colleghi, questa legge — è stato detto — è molto complessa, ma è una legge che mi auguro ponga fine a incertezze, che esistono, e non solo di carattere giuridico, ma anche di carattere economico, nelle campagne. È una legge che comunque mi auguro venga approvata presto; è una legge che darà luogo certamente a molte discussioni, però credo che sotto il profilo costituzionale lo sforzo, compiuto dal Senato e dalla nostra Commissione di merito, di riprendere le numerose sentenze della Corte costituzionale, di tenerne conto, di dare ad esse una risposta, sia stato certamente proficuo. Oggi possiamo con fiducia procedere all'esame nel merito di questa legge. Certo, oggi nessuno può dire se domani per qualche profilo ci saranno ancora eccezioni di incostituzionalità, ma io credo che noi abbiamo fatto già tutto il nostro dovere nel portare avanti una legge di questa natura e di queste dimensioni, cercando di rispondere nel modo più corretto e più equo possibile alle obiezioni che in sede costituzionale e in sede di merito venivano rivolte al provvedimento in esame (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Avverto che mi sono pervenute due richieste di votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali, e precisamente dal deputato Bozzi, a nome del gruppo liberale sulle pregiudiziali di costituzionalità, e dal deputato Pazzaglia, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, sia sulle pregiudiziali di costituzionalità sia sulla pregiudiziale di merito.

Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da que-

sto momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta di legge è deferita alla VIII Commissione permanente (Istruzione), in sede referente, con il parere della I, della II e della IV Commissione:

FERRI ed altri: « Modifiche delle leggi 26 luglio 1973, n. 438, e 13 giugno 1977, n. 324, concernenti il nuovo ordinamento dell'ente autonomo " Biennale di Venezia " » (2077).

Si riprende la discussione.

BABBINI. Chiedo di parlare sulle pregiudiziali presentate.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BABBINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un breve intervento per motivare il voto contrario del gruppo socialista sulle questioni di costituzionalità che sono state presentate.

In particolare, il gruppo liberale, come ha fatto il collega Giorgio Ferrari nella sua relazione di minoranza, pone due questioni alla base della pregiudiziale di costituzionalità: la questione della determinazione del canone e la questione della conversione obbligatoria in affitto dei diversi contratti associati agricoli.

Non mi dilungo sulla questione della determinazione del canone, perché in un certo senso sono le stesse sentenze della Corte costituzionale (la n. 155 del 1972 e la n. 153 del 1977) che indicano la strada attraverso la quale poi il legislatore fino a questo punto si è mosso, nel tentativo di non incorrere più in dichiarazioni di illegittimità delle norme.

Infatti, le sentenze della Corte costituzionale, pur dichiarando la illegittimità delle norme, in riferimento soprattutto al *quantum* irrisorio, davano anche, sia pure a titolo esemplificativo, indicazioni al futuro legislatore circa la strada da percorrere.

È chiaro che si può sempre discutere nel merito, relativamente a questo o a un altro modo di fissare il canone (in questo caso, l'equo canone), ma è una discussione che faremo quando si aprirà il discorso — appunto di merito — sia sul complesso della legge, sia sui singoli articoli. In ogni caso, non riteniamo che si ponga comunque una questione di costituzionalità.

L'altro problema, quello della conversione obbligatoria dei contratti associativi in affitto, è indubbiamente più profondo, anche da un punto di vista costituzionale. Però, soltanto una lettura parziale della Costituzione può portare alle conclusioni cui è pervenuto il relatore di minoranza. A nostro giudizio, infatti, non si può sostenere che vi sia contrasto con l'articolo 41 della Costituzione.

È vero che questa norma prevede, al primo comma, che l'iniziativa economica privata è libera, ma è anche vero che il principio di libertà dell'iniziativa economica privata non è affatto illimitato. Lo stesso articolo 41 aggiunge, al secondo comma, che questa iniziativa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Se poi questa norma di conversione in affitto degli altri rapporti di lavoro agricolo realizzati o meno questo fine di utilità sociale è una cosa che indubbiamente può essere discussa nel merito. È comunque una scelta politica, che il Parlamento può o meno adottare, nella sua sovranità; è, lo ripeto, una decisione di merito, che va esaminata in quanto tale.

Non bisogna poi dimenticare che il terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione afferma che il legislatore ordinario — cioè il Parlamento — ha il potere di determinare i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica

e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. È evidente che il sistema di conversione di cui si discute rientra tra i controlli la cui determinazione è affidata alla legge ordinaria, allo scopo, appunto, di realizzare e di garantire il fine sociale dell'attività economica.

Ma non sono soltanto queste norme della Costituzione a motivare un avviso contrario a quello espresso dagli oratori che hanno parlato in favore delle pregiudiziali di costituzionalità. Altre norme costituzionali possono, ancora più puntualmente, venire usate a sostegno della nostra tesi.

Mi riferisco, innanzitutto, all'articolo 44 della Costituzione, secondo il quale, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge può imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. È evidente che il sistema dell'affitto proposto da questa legge integra, anche giuridicamente, l'ipotesi prevista dal costituente quando ha usato l'espressione « equi rapporti sociali ». Naturalmente, il concetto di equità è sempre discutibile, ma il Parlamento (ed è questo il punto che vogliamo sostenere in sede di discussione delle pregiudiziali di costituzionalità) è dalla Costituzione lasciato libero di interpretare e realizzare questo concetto in assoluta autonomia, senza altri vincoli o remore che non siano il confronto di diverse opinioni politiche in proposito.

L'articolo 47 della Costituzione può essere richiamato utilmente dal nostro punto di vista, a favore della tesi della legittimità, in quanto esso recita: « La Repubblica... favorisce l'accesso del risparmio popolare... alla proprietà diretta coltivatrice », rendendo chiaro (su un'altra ipotesi di conduzione dei terreni) e fuori da ogni equivoco il pensiero del Costituente, favorevole non certo a rendite parassitarie del proprietario terriero, ma a privilegiare, anche in agricoltura, il reddito da lavoro.

L'articolo 36 della Costituzione recita che « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

un'esistenza libera e dignitosa». Il Costituente poneva dunque il lavoro come elemento di rigidità nei diversi rapporti dando conseguentemente al legislatore ordinario ampia possibilità di spaziare in relazione alla necessità di raggiungere gli obiettivi da lui indicati in Costituzione. Una lettura completa di quest'ultima dimostra che non esistono argomenti di natura costituzionale che possono militare contro il sistema di conversione dei contratti agrari qui proposto: respingeremo pertanto le questioni pregiudiziali presentate per motivi di costituzionalità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle pregiudiziali presentate, sospendo la seduta fino alle 18,55, quando passeremo alla votazione sulle pregiudiziali.

La seduta, sospesa alle 18,40, è ripresa alle 18,55.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Bozzi, Valensise, Mellini.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	403
Maggioranza	202
Voti favorevoli . . .	56
Voti contrari	347

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito presentata dall'onorevole Valensise.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	406
Votanti	405
Astenuti	1
Maggioranza	203
Voti favorevoli . . .	49
Voti contrari	356

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alici Francesco Onorato
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Ambrogio Franco Pompeo
 Amici Cesare
 Andò Salvatore
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Astone Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
 Baldassari Roberto
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Bartolini Mario Andrea
 Baslini Antonio

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Battaglia Adolfo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Berlinguer Giovanni
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bianco Ilario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonalumi Gilberto
Bonetti Mattinzoli Piera
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Bressani Piergiorgio
Briccola Ital
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Bubbico Mauro
Buttazoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Castelli Migali Anna Maria
Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cirino Pomicino Paolo
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colomba Giulio
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Compagna Francesco
Conte Antonio
Conte Carmelo
Contu Felice

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1930

Corà Renato
Corder Marino
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Cuffaro Antonino
Cuminetti Sergio
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
D'Alema Giuseppe
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Pennino Antonio
De Poi Alfredo
De Simone Domenico
Di Corato Riccardo
Di Giovanni Arnaldo
Di Giulio Fernando
Di Vagno Giuseppe
Drago Antonino
Dulbecco Francesco

Ermelli Cupelli Enrico
Erminero Enzo
Esposto Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faccio Adele
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Fiori Giovannino

Fiori Publio
Fontana Elio
Forte Francesco
Forte Salvatore
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Furnari Baldassarre
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Luigi Michele
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garavaglia Maria Pia
Gargano Mario
Garocchio Alberto
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gava Antonio
Gianni Alfonso
Gioia Giovanni
Gitti Tarcisio
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Gravina Carla
Grippo Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ichino Pietro
Innocenti Lino

Kessler Bruno

La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodolini Francesca
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredi
Manfredini Viller
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginangelo
Margheri Andrea
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto
Melega Gianluigi
Mellini Mauro
Mennitti Domenico
Menziani Enrico
Merolli Carlo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Molineri Rosalba
Mondino Giorgio
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo

Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Olcese Vittorio
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pallanti Novello
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Pasquini Alessio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Picchioni Rolando
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Piccoli Maria Santa
Pierino Giuseppe
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Principe Francesco
Pucci Ernesto
Pumilia Calogero

Ouarenghi Vittoria
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raffaelli Mario
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Reggiani Alessandro
Rende Pietro
Rindone Salvatore
Robaldo Vitale
Rodotà Stefano
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rubbi Emilio
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santagati Orazio
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trajujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Vincenzo
Scozia Michele
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Serri Rino
Servadei Stefano
Servello Francesco
Sicolo Tommaso

Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Speranza Edoardo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tombesi Giorgio
Toni Francesco
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Usellini Mario

Vagli Maura
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vietti Anna Maria
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Viscardi Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zanone Valerio
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco

Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto sulla pregiudiziale:

Fiandrotti Filippo

Sono in missione:

Abbatangelo Massimo
Accame Falco
Alborghetti Guido
Aliverti Gianfranco
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Bassetti Piero
Bonalumi Gilberto
Botta Giuseppe
Campagnoli Mario
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Catalano Mario
Cattanei Francesco
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Corder Marino
Corradi Nadia
De Carolis Massimo
Dell'Andro Renato
De Poi Alfredo
Dujany Cesare
Dutto Mauro
Ebner Michael
Fanti Guido
Fioret Mario
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Goria Giovanni Giuseppe
Laforgia Antonio
Martinat Ugo
Moro Paolo Enrico
Olivi Mauro
Orione Franco Luigi
Padula Pietro
Pandolfi Filippo Maria

Pennacchini Erminio
Quattrone Francesco
Reina Giuseppe
Rocelli Gian Franco
Sacconi Maurizio
Santi Ermido
Silvestri Giuliano
Sullo Fiorentino
Tozzetti Aldo
Trebbi Aloardi Ivanne

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale, del partito comunista italiano e del partito radicale ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento. Avverto, altresì, che i gruppi parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e del partito radicale hanno chiesto la deroga ai limiti di tempo per gli interventi degli iscritti ai gruppi stessi, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Bambi.

BAMBI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho messo a disposizione dei colleghi già da qualche settimana la relazione per la maggioranza. Chi ha voluto prenderne visione ha avuto il tempo di farlo; tuttavia, di fronte ad un provvedimento come quello in esame, ritengo di dover fare alcune considerazioni integrative della relazione per la maggioranza presentata, che tende soprattutto a fornire interpretazione dell'articolato, oltre che ad illustrare le motivazioni che sono alla base del provvedimento. Da parte mia cercherò di sottolineare alcuni punti che, a nostro avviso, qualificano questo provvedimento, fornendo altresì il quadro della situazione all'interno della quale esso si cala. Il qua-

dro di riferimento prende il via dalla situazione in atto, che deriva dal perdurare del processo inflazionistico da una parte e dall'incremento del passivo della bilancia commerciale dall'altra, nonché dal continuo lievitare dei costi di produzione in agricoltura. Il tutto ci consiglia di esaminare questo provvedimento con grande senso di responsabilità e con la maggiore serenità possibile, perché le misure che adotteremo devono essere coerenti con le soluzioni da dare ai problemi dell'agricoltura inseriti nel quadro più vasto. È necessario fornire soprattutto risposte che siano funzionali, in ordine alla struttura dei provvedimenti, al rilancio delle attività produttive dell'agricoltura. Noi siamo convinti che l'agricoltura in questo momento debba essere rilanciata, e questo non soltanto nell'interesse esclusivo degli agricoltori, trattandosi di un'esigenza che si muove nell'interesse generale del paese.

A nostro avviso, in questo momento è necessario restituire al coltivatore, e quindi all'imprenditore agricolo, a questa figura che ormai si delinea in maniera netta, fiducia nel proprio lavoro, nel proprio ruolo. È necessario, soprattutto, restituire una dignità professionale o delineare le condizioni per cui la professionalità veramente venga fuori anche nel settore dell'agricoltura, ridestando interesse, in particolare, nei giovani. Credo che questo sia un preciso dovere. Abbiamo il dovere di fare giustizia verso coloro che fino a questo momento — ed in modo particolare negli ultimi anni — sono stati emarginati dal contesto produttivo della società, operando in condizioni estremamente precarie e difficili, ma che, tuttavia, hanno dimostrato grande impegno, serietà professionale, rimanendo anche in quelle condizioni difficili, spesso disperate (basti guardare le aziende agricole che operano nelle zone collinari e montane), animati dalla grande speranza di essere un giorno — auguriamoci un giorno non lontano — riconosciuti dalla società per quello che effettivamente rappresentano nell'economia, nel processo dello sviluppo sociale e civile del paese.

Sono di questi giorni i dati allarmanti del *deficit* della nostra bilancia commerciale. Pare che le previsioni ci portino a valutare il dato della bilancia dei pagamenti in un passivo che si aggira intorno ai ventimila miliardi. Pare che circa il 50 per cento del *deficit* che si sta delineando per l'anno 1980 (e che non tende a modificarsi per il 1981, stando almeno alle indicazioni disponibili) provenga dall'importazione di derrate agricole alimentari. E allora, come è possibile fare in modo che l'agricoltura riprenda il suo cammino all'interno di questo quadro, che deve trovare soluzioni concrete? Indubbiamente, anziché ricorrere sistematicamente, spesso senza regola, alla ricerca di derrate agricole alimentari sui mercati internazionali, pesando poi decisamente sulla bilancia commerciale e contribuendo al mantenimento del livello di inflazione, dobbiamo compiere uno sforzo di volontà ed agire. Dobbiamo agire in modo organico e rapido, a mio avviso, per ridare fiducia agli agricoltori, agli operatori agricoli, sostenendoli soprattutto negli investimenti produttivi, aiutandoli poi, nella fase più difficile del mercato, a raggiungere livelli di efficienza produttiva e di organizzazione sul mercato nazionale ed estero, assicurando loro, in tal modo, condizioni di vita e di lavoro accettabili, soprattutto ricercando le condizioni per disporre di un potere contrattuale adeguato al ruolo che compete ad un'agricoltura moderna, per restare sul mercato in modo dignitoso, che compete ad imprenditori che, ogni giorno impegnati a fondo, sono esposti e rischiano sulla propria pelle; infine, evitando le condizioni ricorrenti degli ultimi anni, che hanno massacrato piccoli e grandi senza distinzione, senza che il consumatore abbia mai potuto avvertire alcun beneficio da una situazione che ha contratto i prezzi dei prodotti agricoli alla produzione.

Credo che questa sia l'occasione giusta per compiere un balzo di qualità nel nostro lavoro di legislatori, per dare un contributo tangibile affinché le forze produttive presenti in agricoltura siano chiamate ad assumere in prima persona un impegno più incisivo. E ciò sarà possibi-

le se offriamo loro condizioni di maggiore certezza in ordine al lavoro, agli investimenti, allo sviluppo dell'impresa agricola e della professionalità dell'imprenditore.

Ecco, dobbiamo constatare che questo provvedimento si inserisce in un quadro che ha visto negli ultimi anni grandi ed importanti trasformazioni. Alcuni valori dell'ordinamento economico e sociale del sistema hanno subito modificazioni, a nostro avviso, tali non solo da giustificare questo tipo di provvedimento, ma anche da mettere in movimento un'attività, anche legislativa, che consenta all'impresa di avere una dimensione, una configurazione, una definizione e, di conseguenza, una tutela.

Nell'impresa agricola si è decisamente capovolta la situazione di trent'anni fa, quando la pressione dell'abbondanza di manodopera (circa il 48 per cento degli addetti, nel 1951) aveva generato un tipo di organizzazione aziendale, un tipo di maglia poderale, una presenza professionale diverse da quelle che oggi si registrano nelle agricolture europee moderne.

Il processo tecnologico ha inciso profondamente, ed inciderà ancora di più nell'avvenire, anche in agricoltura; quindi l'organizzazione aziendale, l'elasticità e la mobilità dei mercati, l'influenza dei rapporti con il mercato europeo di quelle più vaste aree che si aprono nei paesi terzi rispetto all'Europa e in quelli emergenti richiedono imprenditorialità e professionalità, a nostro avviso fortemente spiccate, ed un'organizzazione sul piano professionale, economico e di mercato forte, incisiva e moderna.

Si delinea da tempo, anche nel nostro paese, una realtà entro la quale prende dimensione ed assume sempre più importanza il valore dell'impresa come tale, con l'affidamento di un ruolo nuovo alla proprietà. Nella combinazione dei fattori della produzione — e quindi nella definizione dell'impresa — assumono sempre maggiore importanza quelli derivanti dalla tecnologia, da esigenze di più importanti impieghi di capitale, di strutture e di mezzi. Il ruolo dell'imprenditore professionista,

impegnato in modo abituale o prevalente, così come indica anche la direttiva comunitaria, ma comunque profondamente compenetrato nella realtà del mercato, diviene primario rispetto agli altri fattori dell'impresa. Il contratto agrario, in questa realtà dinamica, assume un ruolo senza precedenti tra proprietà ed impresa; ed un equilibrato rapporto tra gli elementi derivanti dalla proprietà e quelli che compongono una moderna impresa agricola è quanto siamo impegnati a realizzare con il provvedimento in esame.

Fermo restando il valore profondo della proprietà, essa va collocata nella dimensione produttiva, capace di realizzare condizioni di occupazione, benessere e ricchezza. Sarà così realizzato interamente il dettato costituzionale ed il paese potrà contare su un nuovo slancio di iniziative imprenditoriali perché l'agricoltura riscopra il proprio ruolo e la propria funzione.

Un nuovo e moderno rapporto proprietà-impresa, diritto di possesso e diritto d'uso, sono i temi sui quali il provvedimento al nostro esame offre risposte in qualche caso definitive e puntuali e in altri casi avvia una fase di evoluzione che dovrà essere approfondita, fermi restando i principi costituzionali di fondo, ed avvia un processo di riequilibrio nei rapporti tra proprietà e impresa, tra la terra e gli altri fattori della produzione.

Da troppi anni nelle campagne si verificano situazioni di tensione e di incertezza nell'evoluzione dei rapporti intersoggettivi tra proprietari ed imprenditori, ed oggi il Parlamento si trova, purtroppo in terza lettura, ad esaminare questo provvedimento, a quattro anni di distanza dalla prima lettura, cioè nella passata legislatura. Nella relazione per la maggioranza si puntualizza l'importanza del provvedimento, nella speranza che esso possa rapidamente uscire da quest'aula per ricevere il voto del Senato e fornire così alle campagne italiane un nuovo strumento, capace di permettere all'agricoltura di svolgere quel ruolo che viene chiamata ad assumere in questi momenti estremamente difficili.

La complessità della materia, i risvolti di ordine tecnico, giuridico, costituzionale ed economico, gli usi, le consuetudini in atto, che poi si sono consolidati per lunghi anni nelle campagne, hanno reso difficile il riordinamento delle norme in materia di affitto agrario e di contratti associativi. A distanza di oltre trent'anni dalla prima riforma dei contratti agrari, e dopo le alterne vicende della legislazione nel campo della fittanza agraria, eccoci oggi di nuovo con un provvedimento organico che affronta l'intera materia dei rapporti terra-impresa, ricercando un ordinato componimento di tali valori con quelli degli altri elementi che determinano e caratterizzano l'agricoltura moderna. Siamo - a nostro avviso, a pieno titolo - nell'Europa dell'economia di mercato; non va dimenticato questo fatto storico, che ci porta a considerare sotto tale luce il provvedimento! Siamo in un'economia di mercato, dinamica e non statica, un'economia che ha bisogno di imprese efficienti, capaci di guardare con successo al risultato. Siamo in un'economia in cui l'imprenditorialità e la professionalità sono esaltate a livello europeo e tutelate, in cui l'organizzazione dell'impresa e la sua competitività sono i termini di confronto determinanti per stare sul mercato con successo.

In questa logica, mi sembra che, sia pure con le difficoltà esistenti di avvio, con questo provvedimento ci si incammini nella direzione europea. Indubbiamente, non sarà possibile risolvere nella prima fase tutti i problemi che si presentano; questo provvedimento dovrà essere verificato nell'attuazione pratica. Certamente, questo provvedimento provocherà alcune discussioni, ma il Parlamento ha il dovere di tentare il varo di un provvedimento che consenta di rimettere in movimento la situazione del mercato delle terre, per tentare di realizzare quelle aggregazioni di unità dei terreni che possano dare la speranza della ricostituzione di un tessuto aziendale capace di affrontare i problemi della produzione. Certo, questo provvedimento avrà bisogno di verifiche...

VALENSISE. Ma se sono trascorsi ormai nove anni dall'approvazione della legge De Marzi-Cipolla! Quali altre verifiche volete?

BAMBI, *Relatore per la maggioranza*. È un risultato, quello della legge De Marzi-Cipolla, che tutti tentiamo qui di correggere, poiché si tratta di un risultato negativo, sul piano...

VALENSISE. Prendiamo atto che si considera negativo quel risultato!

ESPOSTO. Su quale piano si ritiene negativo quel risultato?

BAMBI, *Relatore per la maggioranza*. Sul piano dell'efficienza delle aziende (*Commenti del deputato Esposito*). Quella legge, collega Esposito, non ha certamente consentito uno sviluppo decisivo dell'impresa e dell'imprenditorialità. Certo, quel provvedimento ha dato poi luogo all'altra legge che abbiamo concordemente approvato in questo Parlamento, quella relativa alle terre incolte: non ci sono dubbi. (*Commenti del deputato Valensise — Proteste del deputato Esposito*). Si tratta di un provvedimento che non rappresenta la via maestra per andare avanti.

ESPOSTO. Queste sono affermazioni incredibili, inaudite!

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Perché non parliamo, allora, del fallimento dell'agricoltura nell'Unione Sovietica?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, capisco che l'esiguo numero di colleghi presenti e l'intensità della competenza in materia spingano a trasformare questo dibattito in una chiacchierata tra intimi: gradirei, però, che si tenesse presente quanto meno l'ampiezza del locale in cui si svolgono i nostri lavori!

Proseguia pure, onorevole Bambi.

BAMBI, *Relatore per la maggioranza*. La ringrazio, signor Presidente.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Il provvedimento al nostro esame tenta di recuperare e mettere in circolazione nel processo di ristrutturazione, di ammodernamento e di organizzazione dell'agricoltura, le forze di lavoro più attive, più disponibili, più valide, quelle più impegnate: forze che sono pronte a fare il proprio dovere a livello di nuovi impegni nell'impresa agricola. La tendenza europea degli imprenditori agricoli è professionale, non c'è dubbio. Le aziende sono altamente specializzate, tecnicamente avanzate: anche nel nostro paese è necessario compiere uno sforzo per percorrere questa strada, sia pure in condizioni di estrema difficoltà, date le caratteristiche del nostro territorio.

Tra i punti cardine del presente provvedimento il primo, a mio avviso, riguarda l'affitto, che sta diventando uno degli strumenti più importanti, ai fini della realizzazione della dinamica di impresa, anche sul piano della ricomposizione imprenditoriale delle aziende. Questo perché, in una agricoltura che ha bisogno di sempre maggiori capitali per gli investimenti produttivi, le attrezzature e le strutture di produzione...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la invito a concludere, perché il tempo a sua disposizione è ormai scaduto.

BAMBI, Relatore per la maggioranza. Mi avvio rapidamente alla conclusione. Dicevo che in questo tipo di agricoltura, tenuto conto del processo di svalutazione, la tendenza agli investimenti produttivi, anziché immobiliari, va incoraggiata. Ecco perché l'affitto deve essere uno strumento agile, moderno, efficiente, in grado di rispondere alle esigenze della dinamica dell'impresa. Non può trattarsi di un istituto rigido e non rispondente alle regole della efficienza e del mercato. Questo istituto, rilanciato dal provvedimento in esame, sia pure con alcuni condizionamenti, vede creare le condizioni di un movimento, perché esce dal regime della proroga, che ha bloccato tutto il processo di sviluppo dell'istituto dell'affitto agrario; esce fuori dalla proroga ed entra nel regime di durata,

che è uno degli aspetti fondamentali del provvedimento; durata che consente di programmare, da parte dell'imprenditore affittuario, la propria attività aziendale, che consente di fare investimenti programmati con possibilità di ammortamento e di impieghi di capitale.

Il canone, così come è congegnato, a nostro avviso risolve il problema. Si esce fuori dalle secche di ordine costituzionale, in cui era caduto il precedente provvedimento, definendo strumenti di adeguamento abbastanza concreti. Si affida alle commissioni paritetiche provinciali, e quindi ad organismi che consentono una rapida decisione, la definizione degli strumenti di adeguamento; e il canone dovrebbe essere praticamente un elemento rispondente alle diversità delle zone in cui si muove.

L'articolo 15 affida l'importante strumento dei miglioramenti alla gestione dell'affittuario con il parere degli organi tecnici dell'ispettorato dell'agricoltura. E, quindi, una via che consente l'esercizio della massima capacità di impresa, perché tutto si inquadra all'interno di una verifica tecnica effettuata dagli ispettorati dell'agricoltura.

Concludo, signor Presidente, dicendo che, per quanto riguarda la trasformazione dei contratti di mezzadria in affitto, l'articolo 28, a nostro avviso, risponde, se non totalmente, in larga parte alle esigenze di tutela della figura di imprenditore agricolo a titolo principale, che nell'area europea e comunitaria ha possibilità di successo ed una validità dal punto di vista economico, produttivo e imprenditoriale. Pare che quella stesura possa essere soddisfacente, e vedremo se nell'attuazione pratica potrà dare quei risultati che noi tutti ci auguriamo.

L'articolo 42 consente poi, attraverso le organizzazioni professionali, che hanno raggiunto anche in questo paese capacità di rappresentanza e di tutela delle categorie associate, di coordinare un'azione che tenda a rendere questo provvedimento più adeguato, al fine di rispondere a quella dinamica che l'impresa oggi richiede e a quella elasticità che è necessaria.

Mi auguro che nella relazione scritta, cui rinvio per tutte le argomentazioni che certamente in questa breve sintesi non ho potuto tratteggiare, siano compresi tutti gli aspetti accettati dalla maggioranza della Commissione, che ha approvato il testo ora all'esame dell'Assemblea (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Caradonna.

CARADONNA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, *plurimae leges, corruptissima respublica*, diceva Tacito, se ci è lecito citare un motto latino in questo Parlamento, che rinnega i principi generali del diritto, nati dal diritto romano, e che sono la base della civiltà occidentale; se ci è consentito, dicevo, citare la vecchia saggezza giuridica romana in questa fase della discussione di questo provvedimento ultimo in ordine di tempo dei tanti provvedimenti di riforma dei patti agrari varati in Italia. Provvedimenti che senza dubbio hanno aggravato la situazione economica generale del paese, facendo sì che oggi il *deficit* dell'agricoltura italiana sia ancora più gravoso di quello dovuto all'importazione del petrolio.

Sono ormai dati ufficiali quelli accennati, ma non citati nella loro esattezza per quanto riguarda l'agricoltura, dallo stesso relatore, onorevole Bambi. Siamo ormai giunti ad un *deficit* della bilancia commerciale, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, di 7.500 miliardi; il solo settore della zootecnia comporta un *deficit* giornaliero di dodici miliardi, che supera persino l'onere quotidiano di dieci miliardi degli interessi da corrispondere per l'indebitamento di quella mostruosa macchina che divora il reddito degli italiani che è l'IRI.

Di fronte ad una situazione così catastrofica, il Parlamento deve approvare o respingere un'ennesima riforma dei patti agrari con l'intento di risolvere la situazione dell'economia agricola italiana, senza rendersi conto che la critica più rilevante

che può essere mossa a questo provvedimento non è quella dell'incostituzionalità macroscopica. Questa non è una legge di esproprio, perché l'esproprio comporta quanto meno un indennizzo, non è una confisca perché la confisca libera da tutti gli oneri il confiscato. Un solo esempio: il proprietario deve pagare ugualmente le tasse, compresa quella di successione e l'INVIM a seguito della successione, allo stesso modo degli altri cittadini che ereditano senza che vi siano coloni. In altri termini, vi sono proprietari assenteisti dichiarati tali per eredità, senza che siano messi nelle condizioni di poter esercitare la professione agricola. L'incostituzionalità di questo provvedimento non è solo quella citata dall'onorevole Galloni in relazione alle sentenze della Corte costituzionale, con il che finalmente ci ha fatto capire che il fine da raggiungere, attraverso una serie di spinte successive, è l'esproprio generale della proprietà, per arrivare in definitiva a quel comunismo utopistico al quale l'onorevole Galloni coerentemente è stato sempre affettuosamente legato.

BRUNI. Questo il collega Galloni non l'ha mai detto.

CARADONNA, Relatore di minoranza. D'altronde, questo provvedimento, come la « legge De Marzi-Cipolla », è nato nel quadro politico dell'abbraccio fra democristiani e comunisti — perbacco, non neghiamo almeno questo! —, tant'è vero che le stesse voci libere sul piano della produttività che si sono levate nella democrazia cristiana, come quella dell'onorevole Pellizzari e dello stesso onorevole Zuech su documenti ufficiali della democrazia cristiana, si sono levate nel momento in cui la democrazia cristiana si presentava con il « preambolo » di fronte al corpo elettorale, alla nazione; e poi ingannava i parlamentari di minor rango, ingannava gli iscritti, ingannava i delegati (parlo di testi citati nella mia relazione di minoranza, pubblicati su giornali ufficiali della democrazia cristiana). Il giorno successivo al congresso il « preambolo » è stato buttato in un canto. Ed ecco di nuovo questo

provvedimento concordato con il partito comunista, che non si contenta, perché ancora ieri punta l'arma del ricatto e dice: « Non basta ancora! Decidetevi a liquidare definitivamente il "preambolo" o forzeremo su questa legge! », che è già una legge eversiva, che recherà danni, danni gravissimi all'agricoltura italiana. E ve lo dimostro, signori, denunciando la piaga più grave! Noi parliamo di « astrazioni » quando parliamo dei benefici del fitto, della mezzadria o della colonia parziaria. Noi dobbiamo calarci nella realtà italiana, che registra una spaventosa polverizzazione delle aziende agricole. Vi cito alcune cifre paurose. In Italia le aziende con estensione da uno a cinque ettari erano, nel 1970, 2.173.000, cioè il 68,5 per cento del totale. Ma vi sono aziende al di sotto di un ettaro, che non sono citate, che sono moltissime e sono quelle rimaste tali con lo sciagurato blocco dei fitti dei fondi rustici. Lo dite nella vostra legge, signori! E l'articolo 1, onorevole Bambi, parla di proroghe di fitti stipulati nel 1940. 1940, signori! quando si lavorava ancora con il falchetto, con la falce. Oggi - l'ho citato nella mia relazione di minoranza - i mezzi meccanici offrono notevoli possibilità di produrre a costi economici. Non debbo ricordarvelo, non posso ricordarvelo, anche per il breve tempo a mia disposizione, ma ne parleremo quando passeremo all'esame degli articoli. Qui sono citati i tempi di lavoro, da quando si è passati dalla falce, dal falchetto alla mietitrebbia, ai mezzi meccanici.

SATANASSI. La falce e il martello!

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Ed oggi noi vogliamo mantenere quelle piccole porzioni di azienda parlando di produttività. No, signori! Qui si bara al gioco, tanto è vero che tutto il provvedimento, onorevole Bambi, difende questa parcellizzazione, quando noi diciamo che ha diritto a trasformare il contratto di fitto il colono o il mezzadro che rappresenti nella sua capacità lavorativa il reddito di un salariato fisso in agricoltura. E che cosa creiamo? Le mini-aziende. con

un semplice salariato fisso in agricoltura? E poi il reddito! Figuriamoci quale sia il significato delle mini-aziende, trasformate in questo momento nel contratto di fitto! Ma il fitto, il fitto! I miracoli che ci darà il fitto! Il fitto di una miriade di piccole aziende bloccate! Questo è il dramma della produttività italiana! Ridare la possibilità della mobilitazione della terra, ridare la possibilità dell'afflusso di nuove energie. Non lo si fa bloccando i patti esistenti o trasformando coattivamente situazioni esistenti in contratto di fitto. E chi ci dice che il fitto di per sé è migliore di altre forme di conduzione? Einaudi diceva che il fitto in agricoltura era un sistema economico di rapina. E, per quanto riguarda l'Italia, è estremamente pericoloso, perché l'Italia ha un terreno collinare e montano, spesso franoso, spesso disagiato. Si è fatto l'elogio, da parte dell'onorevole Bambi, di coloro che coltivano in collina ed in montagna, ma attenzione a non guardare soltanto la valle Padana o il tavoliere della Puglia: guardiamo le Marche, l'Umbria, il centro Italia, tante parti del Mezzogiorno.

L'azienda mezzadrile a compartecipazione o la soccida, contro la quale lancia l'anatema, erano il mezzo principale con il quale mantenere sul territorio il bestiame, che serviva non solo per la produzione di carne o di latte, ma assicurava la concimazione organica dei terreni. Signori, con queste leggi voi rischiate lo spopolamento del bestiame dalla terra e porterete gli affittuari a forzare i terreni con i concimi chimici! I più grandi docenti di tecnica della concimazione hanno inutilmente lanciato dalle loro cattedre l'allarme, non solo per gli studenti, ma per gli uomini politici, dicendo: « Attenti, la concimazione chimica, pur necessaria, forza i terreni; dà naturalmente quella maggiore produttività che sfama il mondo, ma, attenti, il concime inorganico non può mai sostituire, al fine della durata dei terreni, il necessario concime organico! ».

Questa serie di considerazioni dimostra che, quando voi avete tolto la mezzadria e la colonia parziaria in tante piccole aziende d'Italia, voi avete sfruttato i

terreni e rischierete di ridurre con il fitto, l'Italia ad un territorio desertico. Che cosa importa all'affittuario che vi sia o cresca una pianta che serva per l'avvenire da frangivento, che serva per trattenere il terreno? Solo il proprietario partecipa alla gestione può fare sulla proprietà un calcolo per l'avvenire e per i figli, per la tutela del terreno, per la difesa stessa della natura del terreno.

Noi ci esporremo, in terreni antichi e da molto sfruttati (i nostri non sono i terreni degli Stati Uniti d'America o del Brasile, che hanno appena cinquant'anni di sfruttamento), e dove peraltro le colture estensive, fatte però con criterio intensivo, cioè colture a largo sfruttamento, anche se su grandi distese, hanno già recato danni gravissimi ai terreni. Grandi rendite, ma la mineralizzazione dei terreni ha minacciato i terreni del Brasile e degli Stati Uniti, tanto che gli scienziati ed i governi stanno adottando provvedimenti. Ma i nostri terreni, che sono sfruttati da millenni, che nutriamo con i concimi chimici, vogliamo far sì che non abbiano più il concime organico? D'altronde, il concime organico degli animali può essere sostituito solo in parte dal sovescio. Ma anche chi ha il terreno in affitto riterete che si conceda il lusso del sovescio, che si metta a piantare leguminacee di basso reddito per dar respiro a terreni non suoi? È solo il proprietario che può pensare di non far deteriorare i propri terreni.

Il deserto! Si parla tanto di ecologia, ma molti dei danni ecologici verificatisi in Italia sono dovuti alle inique leggi agrarie, che hanno scoraggiato l'intervento di capitali privati nell'agricoltura.

Che cosa significa, signori, dire che non si può stare in due sulla terra? Prima si diceva questo, ora per la verità abbiamo inteso l'onorevole Galloni dire che però, tutto sommato, possono esserci società, partecipazioni, e così via. Ma allora, sulla terra ci si può stare in più d'uno o no? E poi: che significa, tutto sommato, questo modo di ragionare, se non fare della demagogia, se non voler varare riforme unicamente per giungere

a vere e proprie forme di collettivizzazione?

Una recente indagine — che il Governo dovrebbe conoscere, visto che è pervenuta a tutti i deputati —, redatta dagli organismi europei per i paesi sottosviluppati, ci rivela che nella Repubblica federale di Germania e in Olanda — due paesi assai progrediti — ci si sta sforzando di convincere gli agricoltori, i coltivatori, ad avere anche una seconda occupazione, in modo che quel secondo reddito possa incrementare, come capitale privato, lo sforzo di ammodernamento delle aziende agricole.

D'altra parte, un chiaro spirito persecutorio è evidente nella « legge Truzzi » quando falsa le direttive della CEE, che, onorevole Bambi, stabiliscono che agricoltore a titolo principale è colui che trae dall'agricoltura il 50 per cento del suo reddito. Perché allora, nel provvedimento in esame, barando sul contenuto delle direttive della CEE (e cioè mostrando quell'intento punitivo del quale poi vi dirò), si dice che agricoltore a titolo principale è colui che trae dall'agricoltura i due terzi del suo reddito?

E poi: la CEE non ci obbliga certo a trasformare tutti i contratti in affitto. Per carità! La direttiva CEE dice di fare questo dove è possibile, prevedendo tante altre forme di contratto. A quanto pare, ci dimentichiamo di aver firmato il Trattato di Roma, del quale non si parla più.

BAMBI, Relatore per la maggioranza.
Quella è una direttiva, non un regolamento.

CARADONNA, Relatore di minoranza.
Certo, è così. Per carità: l'Italia è anche libera di uscire dall'occidente e di recente, per la verità, solo grazie al nostro voto siamo rimasti nello SME. Ma ne eravamo già usciti. E non sappiamo ancora come, se e in che misura resteremo nell'occidente.

BAMBI, Relatore per la maggioranza.
Non si esce certo dall'occidente per i difetti dell'agricoltura!

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Ma sicuramente un modo per uscire dall'occidente è la realizzazione di un sistema di leggi che sia in contrasto con i sistemi economici dell'occidente.

Del resto, non credo che queste norme serviranno a placare il comunismo che incalza e che ha almeno l'intelligenza di capire che certe riforme non servono all'economia, ma servono ad aggravare la situazione, fino a quando sarà per voi necessario, per avere un minimo di sicurezza e di ordine, chiamare i comunisti direttamente al Governo.

Ecco perché siamo contrari a questo provvedimento, che mira a fini collettivistici, e si propone di servirsi della povera gente, che crede che, avendo diritto al terreno in affitto a poco prezzo e per lunghi anni, abbia in realtà qualcosa. Voi così create solo degli illusi, che domani saranno immiseriti sempre più da una crisi dell'economia, dell'agricoltura, che si risolve in buona parte, come per tutti i settori dell'economia, con la possibilità di intervento del capitale privato nell'agricoltura! Malgrado gli interventi « tampone » a favore di questa o quella produzione, a favore del coltivatore diretto, o di questo o di quello, si tratta sempre di misure momentanee, mentre qualsiasi attività economica può reggersi con la partecipazione privata. Nel momento in cui l'agricoltura ha bisogno di fondi per risollevarsi, di colpo voi impedito l'afflusso del capitale privato nell'agricoltura, mantenete la parcellizzazione delle aziende, che non saranno in grado di produrre in maniera efficiente: rischiate di infliggere un altro terribile colpo all'economia del paese!

Occorre mobilità nel mercato dei terreni agricoli, mentre il blocco dei fitti aumenta in maniera abnorme come notava (poveretto, inascoltato) l'onorevole Pellizzari su *la Discussione*, prima della truffa del « preambolo » al congresso democristiano. Nella sua relazione, onorevole Bambi, qual è la garanzia per gli agricoltori? Lei deve fare necessariamente sfoggio di ottimismo, perché è un'occasione storica! Si rivolge alle forze politiche dell'arco costituzionale, come abbiamo visto nei di-

battiti svoltisi in Commissione: tutto avviene d'accordo con l'onorevole Esposto, che non si mostra più d'accordo qui, perché bisognerà nominare il nuovo presidente della democrazia cristiana, e non vorrei che questi democristiani...

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, la prego!

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Mi scusi, volevo raccontare un aneddoto.

PRESIDENTE. Non fa parte dei patti agrari: comunque, non gliene toglierò assolutamente la possibilità!

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. L'aneddoto riguardava la buon'anima dell'onorevole Moro e la buon'anima della mia mamma, che lo conosceva molto, molto bene, comprende? Perché erano tutti e due di Maglie, dove io ho quei terreni, disgraziatamente. Sarebbe stato meglio che mia madre se li fosse mangiati, o dati alle opere pie per la salvezza della sua anima: ne diede tanti, di soldi! Ma questo non serve (*Si ride*).

In conclusione, l'onorevole Bambi ci dice che, nell'interesse di tutte le parti politiche, delle formazioni sociali, è una vicenda che si trascina da troppi anni e minaccia di rivolgersi contro tutti noi. È un'occasione storica — e concludo —, onorevole Bambi; lei stesso dice che all'esigenza di organicità dovrà pensare il Governo (articolo 59), perché evidentemente le acque di questa e delle altre leggi sono alquanto imbrogliate! A chi volete dare serenità e garanzia, se non si sa se, comprando un terreno agricolo, coltivandolo direttamente o assumendo un collaboratore, arriva domani l'onorevole Galloni con un'altra legge (è un fervidissimo costruttore di piramidi pseudogiuridiche, ma digiuno di economia, poveretto)...

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, la prego di concludere.

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Ho finito: a quale Governo dovremo dare

la delega, a quello di Berlinguer, a quello del compromesso storico, al Governo che ci fa uscire dall'occidente?

PRESIDENTE. Anche geograficamente?

CECCHI. È un po' difficile!

CARADONNA, *Relatore di minoranza*. Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto che viviamo nella più assoluta confusione: in un quadro economico e politico, tanto grave ed incerto, leggi di questo genere porteranno soltanto ingiustizie, litigi e confusione, contribuendo ormai a quella relatività del diritto che è alla base del crollo di questa Repubblica, senza che si veda una luce, una via d'uscita! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Giorgio Ferrari.

FERRARI GIORGIO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è mio destino parlare in quest'aula quando le luci ormai si spengono e quindi cercherò di ridurre la mia relazione all'essenziale. Desidero innanzitutto precisare che la pregiudiziale di costituzionalità, la relazione di minoranza e gli emendamenti di cui ci faremo carico non hanno alcuna ispirazione dilatoria. Nessuno più di noi è convinto della necessità di normalizzare, con legge dello Stato, la situazione nelle campagne; la legge deve quindi essere approvata, e rapidamente. Ciò non significa però che si debba approvare una legge qualsiasi, e soprattutto una legge che, nella sua essenza, risente ancora di tutti i difetti derivanti dai compromessi della grande maggioranza che hanno caratterizzato la settima legislatura.

Fin dalla precedente legislatura il nostro pervicace atteggiamento, contro ogni forma corporativa e a difesa dell'impresa agricola, ha fatto sorgere ripensamenti anche in altre forze politiche che oggi fanno parte della maggioranza. Mi riferisco fondamentalmente al partito repubblicano ed

a parte della stessa democrazia cristiana. Il nostro vuol essere un richiamo alla realtà, al di fuori di ogni schematismo politico, se non vogliamo che 40 anni di incertezze si risolvano in una legge di retroguardia per il presente e senza sbocchi per il futuro. Devo apprezzare in questo senso che lo stesso relatore per la maggioranza ammette non solo il fallimento delle leggi passate, ma che anche la presente è una legge approssimativa che dovrà essere verificata nella realtà. È questo che diamo all'agricoltura dopo 40 anni? Ci auguriamo che in questa nostra battaglia in positivo per una legge migliore si possano trovare alleati nel voto tutti coloro che la pensano come noi, anche se fino ad oggi non hanno potuto esprimersi sempre liberamente.

Onorevoli colleghi, risale al lontano 22 novembre 1948 la prima proposta di modifica dei contratti agrari. Era già allora vigente da circa un decennio un regime di proroga vincolistica della durata dei contratti. Da allora ad oggi sono passati 32 anni e nessun Governo è riuscito a portare ad approvazione un disegno di legge in materia, se non di carattere parziale, regolante alcuni aspetti più economici che giuridici. Nel frattempo l'ambiente agricolo, sia sotto il profilo socio-ambientale che tecnico-produttivo è variato di molto. In carenza di norme regolatrici fissate per legge, le parti interessate hanno, in questi anni, molte volte raggiunto tra esse accordi diretti che costituiscono un superamento dei vecchi istituti e delle vecchie norme di carattere economico, anticipando nel contempo quello che il legislatore non è riuscito a fare fino ad oggi. Non a caso tutte le proposte oggi pendenti avanti il Parlamento non si intitolano più « riforma », bensì « nuova norma » o « disciplina » dei contratti agrari.

Purtuttavia questa situazione non rappresenta la generalità dei casi, per cui sussistono nel nostro paese, spesso anche nelle stesse zone, una pluralità di situazioni di fatto; alcune che potremo definire arretrate, basate ancora sullo stretto regime vincolistico che conseguentemente non si sono evolute con lo sviluppo e la

necessità di modernizzazione dell'agricoltura; e altre di avanguardia, in cui le parti — concedente e concessionario — hanno dato vita a rapporti di reciproco interesse, ispirandosi a concetti produttivistici di imprese, anziché sulla vecchia antinomia tra proprietà fondiaria e lavoratore agricolo.

Il prolungarsi del regime di proroga che — è bene ricordarlo ancora — dura ormai da 40 anni, ha generato, nel sistema agricolo, alcune variazioni o distorsioni che è necessario tener presenti, nel momento in cui forse si perviene ad una nuova regolamentazione. Un cattivo contratto d'affitto e di mezzadria, sia sotto il profilo normativo sia economico, ha consigliato molte volte il concedente — almeno quello che ne aveva la forza economica — di liberarsi, a qualsiasi costo, del concessionario, senza tener conto degli aspetti produttivi. Non è raro il caso, fra l'altro, di pagamento di forti somme o di cessione di parte del fondo, dando luogo ad un nuovo tipo di rendita fondiaria da lavoro.

CARADONNA. A delle rapine!

FERRARI GIORGIO, *Relatore di minoranza*. In secondo luogo, un cattivo contratto d'affitto ha impedito l'evoluzione naturale della maggior parte forse dei contratti di mezzadria ancora esistenti, specie delle piccole concessioni, tanto da far divenire questi contratti di mezzadria dei veri e propri contratti di affitto con pagamento in natura, che era proprio invece ciò che si voleva eliminare. Infine la mancanza di una mobilità fisiologica nei contratti ha creato un vincolo di fatto sulla disponibilità della proprietà che da un lato non ha permesso gli accorpamenti fondiari richiesti dalla evoluzione dell'organizzazione dell'azienda e dall'altra ha creato situazioni abnormi nello *status* della proprietà, passata nel frattempo fra due o tre generazioni.

Si aggiunga infine che l'inflazione, e la conseguente svalutazione monetaria particolarmente rapida nell'ultimo decennio, hanno fatto sì che la proprietà fondiaria è divenuta troppo spesso bene rifugio, sia

per investitori o risparmiatori puri sia per proprietari coltivatori, al di fuori di qualsiasi rapporto con l'impresa o la redditività del fondo.

Di questa situazione si è via via accorto anche il settore politico, tant'è che oggi nessuna delle proposte di legge all'esame di questa assemblea prevede più la norma di « giusta causa » per la disdetta dei contratti che è stato invece il punto di maggior contrasto fino agli anni '70. Si è preferito impostare la problematica sulla durata dei contratti, ma con la possibilità di disdetta alla prima naturale scadenza, proprio sulla base del riconoscimento che oggetto dei contratti agrari è comunque la costituzione dell'impresa agricola (e non il momento per far sorgere una specie di *ius ad rem* del coltivatore) e che questa per sua stessa natura e per sua sopravvivenza necessita di mobilità e di adattabilità non solo in funzione dei soggetti che la detengono o la gestiscono, bensì soprattutto in relazione alla dinamica delle tecniche produttive, del mercato e del mondo economico in cui vivono.

Se la situazione odierna è quella sopra brevemente illustrata, se corrisponde a verità che l'eccessivo vincolismo di quarant'anni ha provocato le distorsioni e i ritardi sopra enunciati, prima di addentrarsi nella normativa specifica al nostro esame, è preliminarmente da domandarsi se sia giusto che all'atto della introduzione di una nuova normativa, si dia luogo di fatto a nuove proroghe che oscillano dai 10 ai 15 anni, o piuttosto se si debba pervenire ad una previa liberalizzazione, affinché le situazioni distorte trovino il loro naturale assestamento e affinché appunto l'impresa agricola del domani abbia a svilupparsi nel modo migliore, senza remore di norme transitorie che in ogni caso non potranno regolamentare tutta la varietà delle situazioni poste in essere da quarant'anni ad oggi.

Secondo noi, nessuna delle due soluzioni estreme, quella di proroga automatica e quella di liberazione drastica, hanno validità concreta. La soluzione più equa e meno traumatica ci sembra quel-

la di una breve proroga - due o tre anni al massimo - dei contratti preesistenti (fatte salve ovviamente le naturali scadenze più lunghe) proprio al fine che i nuovi contratti che andranno a stabilirsi in futuro possano trovare esplicazione su un ambiente naturalmente e non forzatamente assestato.

Se questo ci sembra giusto per l'affitto, a maggior ragione lo è per la mezzadria.

Il contratto di mezzadria, come abbiamo cercato di meglio illustrare dianzi, si trova ancora applicato in molte situazioni in cui non ha più ragione di vita, in quanto per dimensioni del fondo o per condizioni oggettive o economiche non ha ragioni reali di sussistere.

Il processo di trasformazione a parte ogni eccezione di costituzionalità di cui parleremo in seguito, non può trovare fondamento e validità in una legge, bensì assecondando i motivi economici che stanno a base dell'eventuale modifica giuridica, al fine di evitare non solo un inutile contenzioso ma anche di infliggere ad una proprietà, specie quella più modesta, già sacrificata per quarant'anni, un ulteriore danno.

In questo senso si è espressa a maggioranza anche la Commissione Giustizia della Camera e pensiamo che in uno Stato che ci sforziamo sempre tutti di voler ricondurre ad uno « Stato di diritto », i risvolti giuridici non siano da trascurare. In questo senso speriamo e ci auguriamo che gli emendamenti che andremo a presentare in conformità ai suggerimenti della Commissione Giustizia, possano trovare favorevole accoglimento.

Ci spiace che di questo aspetto il relatore di maggioranza non si sia fatto carico.

Tralascio di trattare in questa sede i problemi di costituzionalità, che in precedenza sono già stati trattati e definiti con il voto. Vorrei però ricordare sia all'onorevole Galloni sia all'onorevole Babbini che il problema dell'incostituzionalità per l'equo canone è stato deciso dalla Corte costituzionale con riferimento al 1975. Si parlava allora di 55 volte il reddito cata-

stale. Oggi, a distanza di cinque anni e pensando di fare un contratto per il futuro, la forcella parte ancora da 36. E non vorrei che si dimenticasse che il Ministero delle finanze ha in questi giorni fissato, contro la forcella che parte da un minimo di 36, una rivalutazione dei redditi fondiari a 120, ai fini fiscali.

Chiarita così, seppure per brevi cenni, la situazione esistente, anche quale conseguenza della proroga illimitata fin qui vigente, ed illustrati i maggiori problemi di rilevanza costituzionale generati dalla nuova normativa al nostro esame, resta da esaminare in generale e in dettaglio il merito sostanziale della legge. Per chiarezza ed economia ci soffermeremo più sulla impostazione che sulle singole norme, che a loro volta potranno essere oggetto di maggiore approfondimento in sede di discussione dei singoli emendamenti, anche se alcuni chiarimenti o precisazioni particolari rivestiranno non lieve rilevanza.

Riteniamo che una legge innovativa debba porsi con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e, una volta determinati questi, farne discendere la regolamentazione più atta al loro raggiungimento.

Crediamo di poter affermare - e in ogni caso è questa la nostra impostazione - che, dalla discussione sia al Senato che in Commissione della Camera, sia emersa, nella maggioranza almeno, la necessità di dare definizione positiva ai seguenti punti: che il contratto deve essere strumento per la valorizzazione e l'incentivazione dell'impresa; che l'impresa è il fulcro attorno al quale devono trovare armonico sviluppo gli interessi del proprietario cedente, e del concessionario lavoratore o conduttore; che sia di interesse sociale una certa tutela della famiglia coltivatrice; che per lo sviluppo della impresa agricola il contratto di affitto si presti meglio di altri contratti associativi, anche se non in modo esclusivo; che il contratto di affitto affinché possa costituire elemento di progresso, abbia bisogno di una certa durata e stabilità, pur senza divenire eterno; che il problema dell'accesso alla proprietà agricola e la regolamentazione dei con-

tratti agrari siano due problematiche diverse.

Il progresso tecnologico che da un lato ha contribuito ad avvicinare le distanze fra zone più favorite e zone meno favorite e, dall'altro, ha creato anche in agricoltura un problema di competitività di costi di produzione per cui non ci si può più affidare alla sola generosità del fattore terra; il progresso sociale e l'evoluzione dei costi di lavoro che hanno annullato l'interesse attorno ai fattori di rendita per spostarlo su quelli di profitto; la diminuita pressione della abbondanza di lavoro rivolto al settore agricolo sono elementi tutti che dall'ultimo dopoguerra hanno di per sé contribuito affinché anche in agricoltura si sia sviluppato il concetto di impresa piuttosto che quello di proprietà. Di qui la funzione, viva e non statica, del contratto agrario quale strumento di cooperazione fra proprietà ed impresa e mezzo con il quale altri viene posto a capo o associato con pari dignità nella gestione dell'impresa. Di qui il vero senso del riconoscimento costituzionale a favore dell'autonomia dell'impresa rispetto alla proprietà e conseguentemente la tutela sociale del lavoro come « motore » dell'impresa. Di qui ancora, nel caso della agricoltura, il riconoscimento di un rapporto fra famiglia ed impresa.

Il frazionamento della proprietà e le esperienze vive, degli ultimi vent'anni almeno, fanno poi decisamente propendere a ritenere che il contratto di affitto, sia come esplicitazione di impresa sia come rappresentativo del forte senso di autonomia esistente nel nostro paese, possa meglio svolgere, anche se in modo non assoluto, la funzione di protagonista nella produzione.

L'accesso alla proprietà specie coltivatrice, molto favorito a carico della collettività negli ultimi decenni, pur essendo stato motivo di progresso sociale costituzionalmente riconosciuto, ha non poche volte distorto il problema dell'impresa in agricoltura. L'agricoltura moderna o meglio l'impresa agricola moderna ha bisogno di abbondanza di mezzi per la produzione la cui carenza è stata spesso moti-

vo di strozzature gravi per la produzione e per una equa remunerazione del lavoro manuale e imprenditoriale rispetto ad altra attività.

Vitalizzare l'impresa, anche in termini di capitali di esercizio, è secondo noi, momento determinante per uno sviluppo dell'agricoltura in senso europeo e non di semi autarchia. Ci permettiamo a tal proposito ricordare il commissario CEE, Mansholt, socialista, che nel suo programma per l'agricoltura degli anni '80 raccomandava di non disperdere mezzi finanziari per l'acquisto delle proprietà, ma piuttosto di intervenire nei mezzi di esercizio come unico strumento valido per consentire un rapporto stabile fra terra ed impresa.

Da tutto questo e dalle esperienze, molto anticipate, rispetto a noi, vissute dagli altri paesi europei, a cui fra l'altro dobbiamo necessariamente conformarci se non vogliamo che la politica comunitaria crei benefici per gli altri e danni per noi, deriva che gli elementi essenziali del contratto di affitto (parleremo poi degli altri contratti associativi) sono: durata, canone e miglioramenti, da un lato; equilibrio fra gli interessi del concedente e del concessionario tramite l'impresa, dall'altro.

Il secondo punto è un fatto reale, privo di valore assoluto nel tempo, bensì in continua evoluzione in relazione allo svolgimento dell'intera economia del paese. L'interesse primario del concessionario imprenditore è indubbiamente quello di poter disporre del mezzo primo di produzione — la terra — a più buon mercato possibile, per il maggior tempo possibile. L'alternativa è solo quella di divenire proprietario della terra che se da un lato gli assicura da tempo la disponibilità, lo aggrava in termini economici di forti costi di remunerazione finanziaria.

Per quanto alto possa essere stabilito il valore del canone, non vi è dubbio che questo è sempre inferiore al costo economico dell'acquisto. Il ricorso indiscriminato dell'acquisto per contro, a parte la rigidità delle offerte e a parte i costi per la collettività se agevolato, deprimerebbe il risultato economico della impresa in ter-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

mini troppo rilevanti. Ciò non significa che il canone possa trovare applicazione indiscriminata e venga determinato semplicemente in base al rapporto tra domanda ed offerta: noi siamo favorevoli alla determinazione dell'equo canone, ma affinché il contratto mantenga la sua funzione quale strumento di cooperazione fra proprietà ed impresa, come abbiamo accennato sopra, necessita che la sua equità trovi determinazione non in criteri politici — tutti giusti e tutti errati — bensì nell'elemento primario costituente l'impresa agricola e cioè la produttività del fondo dato in concessione.

Diversamente il contratto non avrebbe fondamento in un'obbligazione giuridica sostanziale, come deve essere, bensì nello spostamento dei diritti reali, nella creazione di un *ius ad rem*, come abbiamo detto all'inizio, diritto non riconosciuto ancora, neppure nell'interpretazione più avanzata, dei diritti sociali tutelati della nostra Costituzione.

D'altronde proprio su questi elementi di fondo si sono basate le sentenze della Corte costituzionale n. 155 del 1972 e n. 153 del 1977: la non equità del canone rispetto agli elementi dinamici di bilancio dell'impresa e gli apporti delle parti.

In termini poi ancora più realistici, e quindi politici, noi siamo fortemente timorosi, che una cattiva legge sull'affitto, che, ripetiamo, consideriamo il contratto agrario del futuro, abbia a provocare il fenomeno che, scaduto il nuovo termine di proroga forzata proposta, la proprietà espella violentemente i conduttori dal fondo, preferendo tornare neppure più a concetti di rendita, bensì peggio ancora a riflessioni di rifugio patrimoniale, come già ora stanno sviluppandosi.

Di qui il nostro parere sui tre punti principali sopra indicati.

Durata: pur concordando con la necessità di una durata che permetta lo svolgimento dell'impresa riteniamo più efficace una durata di nove, massimo dodici anni, che è la media degli altri paesi europei. Non vorremmo ricordare la polemica sui *beati possidentes* previsti dallo

status de fermage francese, che è l'unico paese che si discosti dai nove anni.

ESPOSTO. Non è il solo, perché in Francia la durata del contratto è perpetua.

FERRARI GIORGIO, *Relatore di minoranza*. È l'unico contratto che prevede una durata superiore ai nove anni, perché l'altro contratto, quello belga, è stato rettificato nell'ultimo periodo.

Abbreviata deve essere anche la durata in caso di tacito rinnovo.

Equo canone: deve necessariamente, anche per dare stabilità nel tempo e essere adattabile alla varietà delle situazioni caratteristiche del nostro territorio agricolo, basarsi sulla produttività del fondo. Il canone a coefficienti è comodo nell'applicazione ma è elemento di sperequazione. Non ha adattabilità a fenomeni inflazionistici né alla effettiva variabilità della produttività. Pone grossi problemi costituzionali.

Miglioramenti: sostanzialmente d'accordo, salvo il caso delle trasformazioni, che creerebbero un assurdo giuridico, così come rilevato dalla Commissione giustizia.

Relativamente all'equo canone anche qualora ci si volesse attenere al sistema dei coefficienti, oltre alla necessità d'un aggiornamento urgente del catasto, la forcella prevista da 36 a 150 volte ci sembra troppo bassa sia nel limite minimo che in quello massimo. Teniamo presente che, su questo punto si appuntarono i giudizi negativi della Corte costituzionale e che, come ricordato anche dal relatore di maggioranza, la iniquità e quindi la incostituzionalità vennero giudicate tali proprio in quanto non era stato tenuto conto dei « mutati valori dell'economia e della moneta ».

Erano allora gli inizi degli anni '70 e l'aggiornamento introdotto appare troppo modesto rispetto alla variazione intervenuta dei parametri monetari. Risale ancora alla VII legislatura il momento in cui la « grande maggioranza » si accordò sulla forcella 36-150, ma da allora ad oggi l'inflazione ha eroso almeno il 50 per

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

cento dei valori monetari. Purtroppo l'inflazione cammina più rapidamente della capacità del potere legislativo di adeguare le norme. Come vogliamo metterci rimedio? Diciamo questo perché in Commissione è stato dalla maggioranza respinto un nostro emendamento tendente a precisare che la dizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 9, là ove dice « tenuto conto... del mutamento di valore della lira », debba essere intesa nel senso che può superare nel tempo anche il coefficiente 150. Incerto sotto questo profilo appare invece il relatore per la maggioranza.

Termino, signor Presidente, accennando soltanto ad alcune importanti questioni del titolo terzo. Il diritto di ripresa previsto dall'articolo 39 ha bisogno di maggiore elasticità per divenire possibile. Si tratta in genere di sanzionare situazioni che non rivestono più interesse per le parti e pertanto, pur nelle logiche tutele, si deve tenere conto delle mutate situazioni. In ogni caso se si parla di diritto di ripresa è evidente che devono avere rilevanza le condizioni del richiedente più che quelle del concessionario, a cui il diritto di abbandono è sempre riconosciuto.

L'articolo 46 vuole regolare il diritto all'impresa fra coeredi.

Il riconoscimento ci sembra giusto, ma riteniamo meriti un momento di riconsiderazione nel caso che le dimensioni del fondo consentano la creazione di più unità produttive.

Distinzione necessita fare anche fra eredi familiari, nel senso di discendenza diretta, ed eredi estranei.

Da ultimo la *vexata quaestio* dell'articolo 42. Le condizioni, non solo ambientali, sono tanto variabili nella realtà del nostro paese, che riteniamo trovi piena rispondenza ai fatti una norma che permetta di adattare la rigidità di una legge alle varie situazioni esistenti, che sono poi quelle che devono trovare realizzazione nella impresa. Il fatto che le pattuizioni in deroga alle norme vigenti abbiano validità solo se stipulate con l'assistenza delle rispettive organizzazioni pro-

fessionali è elemento di garanzia nell'interesse del singolo e della collettività. È prevedibile pertanto che sulle premesse della legge base si darà avvio a delle contrattazioni articolate che valutiamo positive per la futura impresa agricola, se le richieste e l'accoglimento troveranno ispirazione non in una fuga dalla legge, ma in una esaltazione dei reali elementi in cui dovrà estrinsecarsi l'impresa. Non va neppure sottaciuta certamente la funzione equilibratrice di questa norma.

Siamo invece in totale disaccordo con coloro che furbescamente guardano all'articolo 42, come mezzo per sfuggire ai 41 articoli che precedono e ai 17 che seguono.

Concludo, signor Presidente. Da ultimo vogliamo ricordare a questa Assemblea tutti i rilievi mossi alla proposta di legge in esame dalla Commissione Giustizia, sia quelli approvati all'unanimità sia quelli approvati a maggioranza. Siamo d'accordo con tutti e sarà nostra cura tradurli in altrettanti emendamenti, augurandoci che in sede di discussione e di voto la ragion politica di partito non prevalga sulla libertà delle coscienze.

Non abbiamo deliberatamente parlato fino a questo punto di professionalità per non fare confusione fra elementi ispiranti e costituenti il contratto e le conseguenti obbligazioni e le necessità della nostra agricoltura. Queste ultime sono molte, ma la urgenza di apporto di professionalità è divenuta sempre più impellente in questi ultimi anni. Ma la professionalità ha come solo ambiente naturale di sviluppo l'impresa.

Facciamo sì di svolgere il nostro ruolo di legislatori creando i presupposti per una valida impresa: la professionalità verrà poi anche in agricoltura per suo conto. In questo senso, onorevoli colleghi, noi liberali abbiamo cercato di dare il nostro contributo positivo, anche se a volte di opposizione, nell'interesse del paese e della nostra agricoltura.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di domani, alle 11 ed alle 16:

Mercoledì 19 novembre 1980:

Ore 11.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— Relatore: Mastella.

Ore 16.

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 360. — Provvedimenti urgenti per l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per l'anno 1979 (approvato dal Senato) (1964);

— Relatore: Bassi;
(Relazione orale).

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

S. 17. — Senatore TRUZZI: Norme sui contratti agrari (approvata dal Senato) (1725);

SPERANZA: Nuova disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici e disposizioni sui contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida (1499);

BIONDI ed altri: Norme in materia di trasformazione dei contratti di mezza-

dria e colonia in società agrarie ed in materia di conduzione agricola (1779);

COSTAMAGNA ed altri: Norme integrative per l'affitto di fondi rustici i cui proprietari sono grandi invalidi civili (328);
— Relatori: Bambi, per la maggioranza; Caradonna e Ferrari Giorgio, di minoranza.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge 7 maggio 1980, n. 167, recante interventi urgenti per l'editoria, e disposizioni integrative (1876);

— Relatore: Mastella.

4. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Boato, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nei reati di cui agli articoli 81, capoverso, 112 del codice penale e 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (violazione delle norme sulla libera circolazione sulle strade, continuata e aggravata); agli articoli 81, capoverso, 338 e 339 del codice penale (minaccia ad un corpo giudiziario, continuata ed aggravata); agli articoli 112, n. 1, e 337 del codice penale (resistenza ad un pubblico ufficiale, aggravata); agli articoli 81, 61, n. 10, 112, n. 1, 582 e 583 del codice penale (lesioni personali continuate e pluriaggravate); agli articoli 112, n. 1, e 414 del codice penale (istigazione a delinquere aggravata (doc. IV, n. 41);

— Relatore: De Cinque.

Contro il deputato Mensorio, per i reati di cui all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) ed all'articolo 347, secondo comma, del codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche); nonché per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 340 del codice penale (interruzione di un ufficio pubblico) (doc. IV, n. 40);

— Relatore: Valensise.

Contro il deputato Quattrone, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 328, 81, capoverso, e 61, n. 2, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata ed aggravata), agli articoli 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, aggravata), agli articoli 323 e 81, capoverso, del codice penale (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge); nonché per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale (omissione di atti di ufficio) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore*: De Cinque.

Contro il deputato Trotta, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 324 e 81 del codice penale (interesse privato in atti d'ufficio, continuato) (doc. IV, n. 47);

— *Relatore*: Mellini.

5. — Seguito della discussione delle mozioni Tremaglia (1-00064 e 1-00068) e Milani (1-00065), delle interpellanze Milani (2-00307), Brocca (2-00308), Bianco Gerardo (2-00309), Serri (2-00314), Cicciomessere (2-00332) e Caradonna (2-00407), e delle interrogazioni Pazzaglia (3-01281), Trantino (3-01286), Caradonna (3-01307), Reggiani (3-01520) e Balestracci (3-01637) concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.

6. — *Discussione dei disegni di legge*:

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*approvato dal Senato*) (1267);

— *Relatore*: Casini.
(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— *Relatore*: Sinesio.
(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— *Relatore*: Citterio.

7. — *Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ZARRO ed altri: Stanziamento di fondi per la realizzazione di una direttrice ferroviaria per i collegamenti tra il nord ed il sud nelle zone interne della regione Campania (1279);

— *Relatore*: Federico.

La seduta termina alle 20,20.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

Le seguenti interrogazioni a risposta in Commissione, tutte presentate dal deputato Accame, sono state trasformate nelle interrogazioni a risposta scritta rispettivamente accanto indicate:

5-00002 in 4-05555;	5-00189 in 4-05556;
5-00203 in 4-05557;	5-00245 in 4-05558;
5-00288 in 4-05559;	5-00346 in 4-05560;
5-00400 in 4-05561;	5-00449 in 4-05562;
5-00466 in 4-05563;	5-00467 in 4-05564;
5-00525 in 4-05565;	5-00565 in 4-05566;
5-00617 in 4-05567;	5-00618 in 4-05568;
5-00627 in 4-05569;	5-00648 in 4-05570;
5-00650 in 4-05571;	5-00670 in 4-05572;
5-00671 in 4-05573;	5-00697 in 4-05574;
5-00698 in 4-05575;	5-00699 in 4-05576;
5-00707 in 4-05577;	5-00708 in 4-05578;
5-00722 in 4-05579;	5-00733 in 4-05580;
5-00747 in 4-05581;	5-00763 in 4-05582;
5-00764 in 4-05583;	5-00771 in 4-05584;
5-00785 in 4-05585;	5-00805 in 4-05586;
5-00819 in 4-05587;	5-00831 in 4-05588;
5-00835 in 4-05589;	5-00841 in 4-05590;
5-00866 in 4-05591;	5-00882 in 4-05592;
5-00888 in 4-05593;	5-00889 in 4-05594;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

5-00891 in 4-05595; 5-00902 in 4-05596; 5-01360 in 4-05623; 5-01366 in 4-05624;
5-00913 in 4-05597; 5-00914 in 4-05598; 5-01374 in 4-05625; 5-01383 in 4-05626;
5-00940 in 4-05599; 5-00951 in 4-05600; 5-01403 in 4-05627; 5-01420 in 4-05628;
5-00979 in 4-05601; 5-00985 in 4-05602; 5-01459 in 4-05629; 5-01483 in 4-05630;
5-00999 in 4-05603; 5-01010 in 4-05604; 5-01493 in 4-05631; 5-01494 in 4-05632;
5-01052 in 4-05605; 5-01082 in 4-05606; 5-01509 in 4-05633; 5-01524 in 4-05634;
5-01085 in 4-05607; 5-01100 in 4-05608; 5-01551 in 4-05635.
5-01101 in 4-05609; 5-01103 in 4-05610;
5-01113 in 4-05611; 5-01116 in 4-05612;
5-01158 in 4-05613; 5-01194 in 4-05614;
5-01238 in 4-05615; 5-01252 in 4-05616;
5-01253 in 4-05617; 5-01254 in 4-05618;
5-01280 in 4-05619; 5-01282 in 4-05620;
5-01325 in 4-05621; 5-01341 in 4-05622;

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

*INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate*

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PANI E ONORATO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se il progetto esecutivo relativo alla nuova stazione marittima del porto di Olbia, da tempo finanziato, sia stato definitivamente approvato e, nell'affermativa, quali siano i tempi prevedibili per l'appalto e l'esecuzione dei lavori;

per sapere in base a quali indicazioni di ordine tecnico sono stati autorizzati i lavori di dragaggio vicini al secondo dente d'attracco del lato sud del porto di Olbia, costruito di recente dalla ditta Di Penta, rendendo inoperoso da mesi tale attracco, quando per effetto stesso della sua recente costruzione, avrebbe dovuto essere pienamente funzionale;

per sapere come si giustificano tali operazioni di dragaggio in uno specchio d'acqua profondo ben undici metri ed in un fondale marino roccioso;

per sapere per quale ragione non sono stati ancora dotati dell'impianto di illuminazione i piazzali di sosta di recente costruiti;

per sapere infine quali siano le ragioni che finora hanno impedito il dragaggio della canaletta di entrata al porto di Olbia, dal momento che da tempo immemorabile si annuncia la necessità di tali lavori per i quali peraltro non mancherebbero i necessari finanziamenti. (5-01560)

CRAVEDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che nei mesi di luglio e agosto 1979 vari parlamentari avevano presentato interrogazioni per conoscere il parere del Governo relativo alla

sicurezza interna ed esterna della centrale elettronucleare di Caorso —

1) per quanto riguarda il piano di emergenza:

a) come sono strutturati i « centri di decontaminazione »;

b) come si svolge la preparazione del personale che dovrà affrontare la emergenza;

c) come sono strutturati i centri di prima raccolta e smistamento della popolazione;

2) se esiste una collaborazione fra l'ENEL e il centro raccolta dati del laboratorio igiene e profilassi di Piacenza. Risulta che non tutta l'informazione in possesso all'ENEL relativa agli scarichi gassosi e liquidi e a quelli meteorologici siano avviati al centro antinquinamento della provincia;

3) quali sono le condizioni dell'assetto idrogeologico della centrale di Caorso e se possono determinarsi nel futuro problemi d'instabilità e di cedimento dei manufatti;

4) se non si ritiene di svolgere, in collaborazione con gli enti locali, una continua informazione capace di sensibilizzare la popolazione sulle conseguenze indotte dalla presenza della centrale elettronucleare.

L'avvio dell'attività a pieno regime della centrale elettronucleare di Caorso rende necessaria una pronta risposta ai quesiti segnalati. (5-01561)

PERNICE, COMINATO LUCIA E BALDASSARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

con l'articolo 11 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è stato previsto il passaggio del personale postelegrafonico da un contingente all'altro nell'ambito della stessa categoria e ciò allo scopo di permettere la mobilità del personale stesso;

il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adu-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

nanza n. 1500 del 7 agosto 1980 ha espresso parere favorevole sulla disciplina dei casi e delle modalità del passaggio in argomento;

la mancata pratica attuazione del predetto articolo 11 della legge n. 101 provoca vivo malcontento nel personale postelegrafonico che dall'applicazione della legge vedrebbe finalmente realizzate le proprie aspettative fino ad oggi represses dalla irrazionale divisione dei ruoli ULA ed UP;

ritenuto che la legge in oggetto, permettendo la mobilità, può eliminare in gran parte il farneticante pendolarismo di molte persone, costrette per svolgere le stesse operazioni postali a percorrere centinaia di chilometri al giorno, solo per il fatto di appartenere, a volte anche involontariamente, ai diversi ruoli (vi sono, infatti migliaia di operatori che, pur avendo superato il concorso per operatore ULA sono stati inquadrati nei ruoli UP) -

se il Ministro non ritenga di dovere intervenire per dare immediata attuazione all'articolo 11 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e ciò anche al fine di evitare che vengano banditi altri concorsi prima dell'attuazione dell'articolo in questione.

(5-01562)

BELLOCCHIO, BERNARDINI E CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è a conoscenza della mancanza dal mercato (che ormai si protrae da tempo) delle sigarette tipo « Nazionali »;

quali siano le cause per le quali ciò si verifica;

se tale mancanza non sia da collegarsi al fatto che tale qualità non solo è inserita nel cosiddetto « paniere » per la scala mobile ma è anche quella che costa meno;

se ciò non rappresenti un disincentivo, casuale o voluto, a vantaggio di altre qualità nazionali od estere (aventi gusto affine), il che si tradurrebbe in definitiva (per questo aspetto) in un vantaggio per i tabacchi esteri e quindi per le multinazio-

nali che operano nel settore (e quindi in definitiva anche per il contrabbando);

quali urgenti iniziative intenda promuovere sia per evitare il ripetersi di « simili manovre » sia per venire incontro a chi è abituato da sempre a fumare le « nazionali » e non solo per motivi di gusto;

se, anche in relazione a tale ricorrente episodio, non ritenga di dover mantenere in tempo brevissimo l'impegno assunto nei confronti del Parlamento (peraltro già disatteso varie volte) a presentare il disegno di legge di riforma del Monopolio tabacchi al fine di renderlo efficiente e competitivo.

(5-01563)

MORA, PELLIZZARI, ZAMBON, ZUECH, MARABINI, FERRARI SILVESTRO E MENEGHETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere - rilevato:

che il Ministero dell'agricoltura francese, al dichiarato scopo di ovviare alla concorrenza che i produttori di formaggi della Germania federale esercitano, tanto sul mercato interno che su quelli esteri, mediante fabbricazioni provenienti da latte addizionato, in conformità alle disposizioni tedesche, con venticinque grammi di siero di latte e cinquanta grammi di prodotti lattieri in polvere per ogni litro, ha autorizzato di recente i caseifici francesi, con provvedimento valevole fino al 31 dicembre 1981, ad arricchire il latte con polvere di latte magro, caseina e caseinati alimentari di calcio e di sodio, proteine di siero preparate per essere trattenute nei formaggi sotto condizione che il tenore proteico del latte non sia aumentato oltre i cinque grammi per litro;

che per contro la legislazione italiana vieta rigorosamente l'aggiunta di polvere di latte alla materia prima da trasformare in formaggio, per cui la distorsione concorrenziale a danno dei nostri produttori e trasformatori risulta particolarmente grave;

che, se è pur vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, con recenti sentenze, che un qual-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

siasi prodotto fabbricato in un paese della CEE, secondo le disposizioni legali in esso vigenti, ha diritto alla libera circolazione negli altri Stati membri, anche se in questi ultimi le corrispondenti regolamentazioni di produzione e di commercializzazione non coincidono con quelle del paese d'origine, occorre tuttavia rendere edotti i consumatori della composizione diversa dei prodotti e porre all'esame misure di armonizzazione della legislazione del settore tra gli Stati comunitari -

quali provvedimenti, anche di carattere eccezionale, intenda adottare urgentemente per la legittima difesa economica della produzione casearia italiana, duramente colpita dalla concorrenza che Francia e Germania esercitano sul mercato del paese mediante quantitativi annui di formaggio che complessivamente sfiorano 1,5 milioni di quintali, e in particolare per

promuovere intese volte all'armonizzazione della legislazione comunitaria che tenga conto della necessaria tutela delle prestigiose produzioni tipiche italiane.

(5-01564)

PANI, MACIS, MACCIOTTA E COCCO MARIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quale sia l'esatta situazione esistente nell'aeroporto di Elmas in ordine alla qualità e al funzionamento delle radioassistenze;

per sapere, in rapporto agli impegni più volte assunti dai responsabili del Dicastero dei trasporti, se si stia realizzando e a che punto sia il programma di potenziamento e rinnovamento qualitativo delle radioassistenze nell'aeroporto di Elmas.

(5-01565)

* * *

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se è al corrente di una visita in Italia, di parlamentari venezuelani giunti col compito di indagare sulle commesse di navi costruite in Italia, al Venezuela.

Per conoscere in particolare i motivi che hanno determinato tale visita e se vi sono stati colloqui con rappresentanti del Governo italiano in materia e quali precisazioni sono state fornite.

Per conoscere infine se non ritiene opportuno promuovere adeguate azioni per sottoporre al controllo parlamentare tutta la delicata questione delle vendite di armamenti all'estero in quanto coinvolge aspetti politici, economici e sociali di rilevanza essenziale per il paese.

(4-05555)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se è al corrente dei gravi fatti che si sono verificati recentemente nel centro addestramento reclute di La Spezia (Caserma Duca degli Abruzzi) e in particolare del suicidio della recluta Bernardo Capuozzo di Napoli e di quanto si è verificato in seguito all'interrogatorio di otto reclute da parte del maresciallo dei carabinieri Torelli e dell'appuntato di servizio.

Per conoscere in particolare se è al corrente del fatto che le otto reclute a cui era stato contestato di avere usato violenza carnale nei riguardi del Capuozzo prima del suo gesto (che da ciò secondo i carabinieri inquirenti sarebbe stato causato) e che hanno respinto recisamente l'accusa, il giorno seguente (11 settembre 1979) sono stati improvvisamente mandati in congedo.

Per conoscere in conseguenza quali sono le risultanze della Magistratura tenendo conto anche che il grave fatto segue ad una serie di episodi preoccupanti verificatisi tra il personale della caserma tra cui la recente morte di un sottocapo elet-

tricista, il suicidio per impiccagione del capo Gennarelli, l'accoltellamento di una recluta e la vicenda di altre reclute in fin di vita in seguito ad una iniezione.

Per conoscere infine se non intenda fare eseguire urgentemente una attenta analisi di come si svolge la vita in numerose caserme e prendere tutti i provvedimenti necessari. (4-05556)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se risponde a verità che un sottufficiale della caserma Duca degli Abruzzi di La Spezia ha chiesto di conferire con domanda scritta al Capo di Stato Maggiore del dipartimento marina militare di La Spezia per riferirgli fatti gravi di cui era a conoscenza circa la morte del marinaio Bernardo Capuozzo e se tale domanda è stata respinta dal Comando della caserma negandogli il colloquio e motivando il diniego con la giustificazione che il suddetto sottufficiale sarebbe stato coperto completamente nelle sue responsabilità dalla gerarchia da cui dipendeva.

Per conoscere inoltre, qualora il Ministro avesse conferma del diniego sopracitato, quali provvedimenti intenda prendere in merito a questo tentativo eccezionalmente grave di occultamento della verità, specie dopo le risultanze delle perizie necroscopiche.

Per conoscere infine se l'appuntato inquirente, nel corso dell'interrogatorio condotto dal maresciallo Torelli, nei riguardi delle otto reclute, poi congedate, abbia pronunciato la frase: « lo avete sodomizzato e poi gli avete dato una spinta », e in caso ciò fosse confermato, da quale fonte sarebbero stati originati così gravi sospetti che getterebbero ancora altre ombre sulla tragica vicenda. (4-05557)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se, in relazione ai tentati suicidi della recluta Vanni Mozzolan, gettatosi dalla finestra della caserma, e della recluta Rocco Lanciatti, della stessa caserma, che aveva ingerito una forte dose di barbiturici, è stata disposta una inda-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

gine per analizzare le cause dei gravi fatti che hanno avuto luogo con frequenza nella caserma Bligny di Savona e in altre caserme.

Per conoscere, in relazione alla morte del marinaio Bernardo Capuozzo se:

le otto reclute che dormivano vicino al Capuozzo dopo l'interrogatorio svolto dal maresciallo Torelli, che terminò con la pesante contestazione rivolta da un graduato dei carabinieri, ancora non identificato, al termine dell'interrogatorio si recarono dal comandante della caserma per riferire l'accaduto e se di tale accaduto venne immediatamente informato il comando in capo;

se il comando della caserma decise di far sottoporre le otto reclute a visita neurologica e in base a quali motivazioni è stata ordinata tale visita visto che le reclute (una delle quali già vestiva la divisa) erano perfettamente sane e quindi non potevano sussistere motivi caratteriologici per il loro congedamento, congedamento che ha impedito l'immediata disponibilità delle reclute per l'inchiesta giudiziaria;

se l'articolo 29 risulta cancellato in qualche cartella clinica non essendo stato eseguito il prescritto ricovero. (4-05558)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali regolamenti è stato impedito al sindaco e al vicesindaco di La Spezia di partecipare ad una riunione della commissione interna dell'Arsenale in data 5 ottobre 1979, riunione programmata in analogia con altre aventi luogo nelle principali aziende spezzine, con la partecipazione di sindacalisti, uomini politici, parlamentari e rappresentanti delle amministrazioni locali per discutere il problema dei prezzi e più in generale del costo della vita.

Per conoscere in particolare se ritiene che il divieto denoti una concezione inconcepibile di separatezza tra istituzioni militari e istituzioni civili in una società che invece richiede una loro sempre maggiore integrazione. (4-05559)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se gli è noto che:

il giovane Angelo Serra di 19 anni ha soggiornato per più di quattro mesi presso la base dell'Aeronautica militare di Elmas a spese del contribuente, borghese fra i militari, senza che alcuno si accorgesse della sua presenza;

è stato inviato al carcere di Buoncammino in attesa degli sviluppi dell'inchiesta, mentre non risulta che analoghi provvedimenti siano stati presi a carico di chi aveva il compito istituzionale di sorvegliare e vigilare sulla sicurezza della base, tra cui i servizi di sicurezza, molto impegnati invece nella campagna elettorale a favore e contro determinati candidati. (4-05560)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere — premesso che il sistema delle valutazioni per l'avanzamento nelle forze armate è obsoleto (esiste un gruppo di lavoro degli stati maggiori per la revisione della documentazione caratteristica, che sonnecchia da anni sul problema) e sostanzialmente inceppato, permettendo una quasi assoluta discrezionalità di scelta alle commissioni con conseguenti giochi di potere, prevaricazioni nei confronti dei meno raccomandati, inconfessabili coercizioni reciproche fra gruppi egemoni (i cosiddetti « carri »), il tutto a detrimento della serietà ed obiettività della selezione — quali provvedimenti urgenti, in previsione dell'imminente inizio delle valutazioni per le promozioni dei militari, intende prendere:

per fermare l'indecoso commercio di favori, che spesso privilegia individui ossequiosi e codini a scapito di militari intelligenti ed esperti alle problematiche dei tempi moderni;

per stabilire dei criteri di scelta che diano la massima importanza agli elementi obiettivi concernenti la professionalità (abilitazioni, qualificazioni, servizio in reparti operativi o di ricerca-insegnamento) e la cultura (titoli di studio, diplomi, lauree, certificazioni di approfondimenti culturali in settori politici, economici e so-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

ciali) dei valutandi, anche allo scopo di dare maggiore spazio a militari in grado di portare idee nuove in una organizzazione ancora legata in molti settori a schemi superati e bisognosa di revisione.

(4-05561)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i risultati delle indagini sul caso di suicidio verificatosi presso la caserma « Libroia » di Nocera Inferiore.

Per conoscere inoltre in base a quali norme disciplinari sono stati puniti alcuni militari che hanno espresso il proprio sdegno per i fatti gravissimi accaduti che confermano, con i numerosi casi di morte di soldati verificatisi in caserma, il grave stato di malessere che sussiste nella condizione delle giovani reclute.

Per conoscere infine quali provvedimenti urgenti intende adottare alla situazione in atto.

(4-05562)

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

in relazione alla sciagura aerea del monte Serra, avvenuta il 3 marzo 1977, in cui persero la vita 5 uomini dell'equipaggio dell'Hercules Vega 10 e 38 cadetti della I classe dell'Accademia navale, quali sono le conclusioni della perizia fatta attuare dal sostituto procuratore della Repubblica di Pisa, tenuto conto che:

1) l'aereo, come risulta dai dati forniti nel testo della inchiesta militare, partì dalla base con l'autopilota in avaria;

2) l'aereo aveva subito in precedenza ben due « cannibalizzazioni » con sostituzioni di parti componenti in numero assai superiore a quello previsto dalle stesse norme dell'aeronautica militare;

3) l'aereo aveva già subito gravi inconvenienti di voli per la improvvisa entrata in funzione dell'autopilota con conseguenti pericolosi delfinamenti;

4) gli aerei Hercules in possesso degli Stati Uniti sono stati a suo tempo fermati a terra in seguito al manifestarsi della sopraddetta avaria dovuta ad imperfezioni non riparabili delle componenti

elettroniche dell'autopilota, e che si manifesta come un indurimento dei comandi.

(4-05563)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero la notizia, riportata ampiamente dalla stampa, e non smentita, secondo cui, in seguito all'episodio delle dimissioni dei controllori di volo del 19 ottobre scorso e ai fatti che seguirono, rassegnarono le dimissioni (successivamente, a quanto si afferma, rientrate in seguito ad intervento del Capo di stato maggiore dell'aeronautica) quattro generali capi reparto dello stato maggiore aeronautico.

Per conoscere inoltre quali sono state le determinazioni prese in merito.

(4-05564)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte di Iginio Soru, militare di leva ricoverato all'ospedale militare Celio di Roma, se corrisponde a verità che:

1) al momento del ricovero venne affermato dalla sanità militare che le condizioni non erano preoccupanti;

2) il padre venne informato 4 giorni dopo che il figlio era in fin di vita, perché era sopraggiunto un blocco renale;

3) venne rifiutato il trasferimento in una clinica specializzata;

4) il giovane fu finalmente, 6 giorni dopo il ricovero, trasferito al Policlinico di Roma dove un'ora e mezzo dopo morì.

Per conoscere inoltre come spiega le gravi carenze che si verificano nel servizio sanitario, quali procedimenti siano stati adottati e quali radicali misure intende intraprendere per tutelare adeguatamente la vita dei soldati a cui oggi si dà un peso così lieve.

(4-05565)

ACCAME. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se rispondano a verità le voci secondo cui il generale Donato Lo Prete, comandante della Guardia di finanza della zona di Milano ed ex capo di sta-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

to maggiore della Guardia di finanza e il generale Raffaele Giudice, ex comandante generale della Guardia di finanza, abbiano ricevuto una comunicazione giudiziaria dal tribunale di Treviso in relazione al contrabbando di petroli in Alta Italia.

L'interrogante chiede di conoscere in particolare:

1) quali criteri sono stati seguiti per l'assegnazione degli incarichi a queste persone in relazione al discredito che la comunicazione giudiziaria provoca per la credibilità delle istituzioni, in particolare in quanto militari;

2) quale ruolo svolgano oppure non abbiano svolto i servizi segreti nell'appurare o nel non appurare i fatti e quali responsabilità eventualmente possano configurarsi;

3) quali danni abbia subito l'erario dal contrabbando che pare si sia verificato. (4-05566)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per rendere possibile la ormai improcrastinabile riduzione della ferma in marina, da 18 a 12 mesi, proposta avanzata dall'interrogante oltre tre anni fa e sulla quale si è pronunciato favorevolmente lo stesso Ministero della difesa, salvo la frapposizione da parte delle autorità militari della marina di una serie di ostacoli pratici che hanno reso finora irrealizzabile il progetto, con una conseguente gravissima ingiustizia sociale per i giovani chiamati a prestare servizio militare in marina.

Per conoscere, in particolare, se i centri di addestramento reclute e le caserme hanno finalmente messo in atto le modalità per attuare le procedure unificate di visita medica e psicologica relative al reclutamento anche nel quadro della unificazione del reclutamento dell'esercito e della marina, oggi ancora separati a fonte di enorme spreco di danaro e di capacità professionali. (4-05567)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere, in relazione alla emanazione del regolamento per le « rappresentanze » militari, quali provvedimenti intende adottare per tener conto delle fondamentali raccomandazioni su vari punti quali i seguenti:

a) le informazioni da trasmettere agli organismi eletti e la insufficiente impostazione del tipo di rapporto degli organi di rappresentanza con la propria base;

b) il rapporto numerico eletti-elettori;

c) la individuazione degli organi di base per l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza;

d) le competenze da esercitare e le relative modalità di trattazione;

e) le disposizioni transitorie del funzionamento interno.

Per conoscere in particolare se non intende finalmente stabilire la data delle elezioni senza ulteriori ritardi, tenuto conto che le elezioni avrebbero dovuto aver luogo già nello scorso mese di gennaio.

Per conoscere inoltre in quale modo intende applicare, in conformità alla legge dei principi della disciplina militare (legge 10 luglio 1978, n. 382) le disposizioni riguardanti la tenuta delle assemblee preelettorali e lo svolgimento di tutte le altre operazioni preparatorie relative alla scelta dei candidati, alla definizione e alla diffusione dei programmi.

Per conoscere infine se intende trasmettere alle Commissioni parlamentari competenti le circolari, le disposizioni, e ogni altra documentazione attinente alle elezioni delle rappresentanze. (4-05568)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere, in relazione alla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre 1979 e in relazione alle precedenti interrogazioni alle quali non è stata data ancora risposta, quali conclusioni sono state tratte dall'inchiesta amministrativa disciplinare in relazione alle condizioni di sorveglianza nelle camerate della caserma « Duca degli Abruzzi » e alle disposizioni relative

ai provvedimenti presi in relazione alla morte violenta di un militare.

Quanto sopra tenendo presenti le risultanze dell'autopsia, le quali dimostrano che il marinaio ha subito prima della morte violenza digitale, cioè violenza manuale sugli sfinteri anali, la quale denuncia chiaramente, e con gravità, che il soggetto non era stato consenziente, neppure tendenzialmente.

Per conoscere inoltre se nelle cartelle cliniche (modello DM/0196) di alcune tra le otto reclute dichiarate improvvisamente inidonee per motivi psichici, in seguito alla morte della recluta risulta che sia stata apposta la decretazione poi cancellata nella seconda parte del modello di rinvio dal servizio, in base all'articolo 29 con abbassamento delle caratteristiche somato-funzionali dal coefficiente C-1 (significante la piena idoneità al servizio) al coefficiente C-4 (significante la inidoneità al servizio).

Per conoscere infine e in particolare se l'utilizzo dell'articolo 29 sia stato fatto in passato in altri casi come ad esempio nei mesi a cavallo del settembre 1979, e precisamente il 12 ottobre per tre reclute, l'11 ottobre per una recluta, il 10 ottobre per cinque reclute, il 6 ottobre per tre reclute, il 4 ottobre per due reclute, il 3 ottobre per due reclute, l'11 agosto per due reclute, il 9 agosto per una recluta, l'8 agosto per tre reclute, il 7 agosto per quattro reclute. (4-05569)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione al decesso del militare Carniello Maurizio, prestante servizio di leva a Casale Monferrato e deceduto per cause ancora incerte (morbillo o inizio di meningite), quali sono state le determinazioni finali dell'autorità sanitaria. (4-05570)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte del militare di leva Scarmadella Giuseppe, deceduto presso l'ospedale San Giovanni di Roma, ivi trasferito in fin di vita

dall'ospedale Celio dove era stato ricoverato 3 giorni per « coliche addominali », quali sono state le cause che hanno determinato il decesso. (4-05571)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritiene opportuno far divulgare attraverso gli appropriati organi di informazioni (fogli d'ordine, *Gazzetta ufficiale*, stampa militare) le aggiudicazioni relative a forniture affidate all'industria privata con particolare riguardo a quelle d'importo superiore ai 100.000.000 di lire.

Quanto sopra al fine di consentire all'opinione pubblica di fare eventuali reclami per l'esatta osservanza delle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte della pubblica amministrazione. (4-05572)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, in relazione all'attribuzione di particolari incarichi nell'ambito delle forze armate comportanti maggiori retribuzioni rispetto alle normali competenze (ad esempio: posti NATO, gabinetto del Ministro eccetera), non ritenga opportuno bandire normali concorsi nell'ambito delle stesse forze armate onde evitare immeritati favoritismi e dare la possibilità a coloro che ne hanno titolo di accedere ai posti.

Quanto sopra anche in aderenza, ad esempio, alle procedure in vigore in ambito NATO, dove sono previsti regolari concorsi, i cui bandi vengono divulgati a tutte le nazioni NATO. (4-05573)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che ogni mese affluiscono ai centri reclutamento della Marina Militare (La Spezia e Taranto) circa 3.500 giovani e circa il 50 per cento viene rinvio a domicilio con notevoli spese da parte dello Stato e che a detto personale durante i giorni in cui risiede presso i depositi, non viene consegnata alcuna diaria giornaliera.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Per conoscere, in relazione a quanto sopra, quali provvedimenti intende prendere per evitare:

a) che metà dei giovani non presti servizio;

b) gravi spese inutili allo Stato;

e per assicurare un decente trattamento a tale personale durante la sua permanenza al CAR, causa di frustrazioni che spesso si risolvono in gravi conseguenze.

(4-05574)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*

— Per conoscere — in relazione alla morte del sergente Conti nella piscina della base aerea Dal Molin di Vicenza —

1) se era previsto un servizio di vigilanza presso la piscina nelle ore notturne;

2) se era autorizzato il bagno in ore notturne in piscina;

3) se esisteva un pronto soccorso in piscina;

4) quali autorità presenziarono alla festa;

5) chi si trovava in vicinanza della piscina nel momento della morte del sergente Conti;

6) quali intervenuti hanno fatto il bagno notturno, volontariamente o spinti in vasca;

7) chi ha autorizzato l'impiego di un sergente volontario specializzato in compiti di barista.

(4-05575)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*

— Per conoscere, in relazione a quanto detto in risposta alla interrogazione numero 4-00134, se non sia emerso, nel corso dei necessari accertamenti, che:

mercoledì 16 maggio alle ore 17,30 in Roma, Piazza della Libertà 20, primo piano, si sono riuniti un consistente numero di ufficiali e sottufficiali di ogni grado e dirigenti e funzionari civili del Ministero della difesa nel quadro di una manifestazione organizzata in appoggio alla campagna elettorale di un deputato democristiano;

durante tale riunione, il capitano di fregata Toschi, in rappresentanza del Capo

del SIOS Marina, ebbe a scusare il proprio superiore assente perché impegnato nella sede di La Spezia;

per conoscere se ritiene legittimi gli eventi sopra citati ed in linea con la proclamata neutralità delle forze armate da attività politica ed in particolare come giustifica la presenza di esponenti dei servizi segreti.

(4-05576)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*

— Per sapere se rispondono al vero le notizie sugli incidenti nelle Forze armate riportate dall'*Osservatore militare* riassunte qui di seguito.

I) *Deceduti nel quinquennio 1973-1977* per:

a) incidenti da arma da fuoco in servizio, 6 nel 1974, 3 nel 1975, 1 nel 1977; fuori servizio, 1 nel 1973, 4 nel 1974, 2 nel 1976, 1 nel 1977;

b) incidenti automobilistici in servizio, 16 nel 1973, 4 nel 1974, 8 nel 1975, 27 nel 1976, 11 nel 1977; fuori servizio, 69 nel 1973, 47 nel 1974, 50 nel 1975, 65 nel 1976, 50 nel 1977;

c) annegamento in servizio, 2 nel 1973; fuori servizio, 9 nel 1973, 4 nel 1974, 4 nel 1975, 5 nel 1976, 11 nel 1977;

d) incidenti di volo in servizio, 7 nel 1973, 7 nel 1974, 2 nel 1977;

e) incidenti di lavoro in servizio, 1 nel 1974, 1 nel 1977;

f) incidenti di addestramento in servizio, 3 nel 1973, 3 nel 1974, 2 nel 1975, 1 nel 1976, 4 nel 1977;

g) suicidio in servizio, 3 nel 1973, 11 nel 1974, 10 nel 1975, 12 nel 1976, 15 nel 1977; fuori servizio (non sono riportati nello specchio numerico dello SME e quindi non conteggiati nei totali. Sono riportati invece in una rappresentazione grafica ma non è chiaro se si tratti di suicidi o di tentati suicidi), 36 nel 1973, 30 nel 1974, 28 nel 1975, 22 nel 1976, 18 nel 1977;

h) cadute accidentali in servizio, 1 nel 1975, 1 nel 1976;

i) altri incidenti in servizio, 2 nel 1973, 1 nel 1974, 7 nel 1975, 33 nel 1976 (militari deceduti per il sisma nel Friuli-

Venezia Giulia), 2 nel 1977; fuori servizio, 1 nel 1973, 4 nel 1974, 2 nel 1975, 5 nel 1976, 9 nel 1977.

II) *Infortunati in servizio per:*

a) incidenti da arma da fuoco in servizio, 20 nel 1973, 30 nel 1974, 33 nel 1975, 33 nel 1976, 40 nel 1977; fuori servizio, 13 nel 1973, 11 nel 1974, 14 nel 1975, 5 nel 1976, 10 nel 1977;

b) incidenti automobilistici in servizio, 376 nel 1973, 330 nel 1974, 362 nel 1975, 493 nel 1976, 424 nel 1977, fuori servizio, 1.026 nel 1973, 825 nel 1974, 1.098 nel 1975, 975 nel 1976, 802 nel 1977;

c) annegamento in servizio, 17 nel 1973, 2 nel 1974; fuori servizio, 1 nel 1974, 1 nel 1975, 3 nel 1977;

d) incidenti di volo in servizio, 3 nel 1974, 2 nel 1975; fuori servizio, 1 nel 1977;

e) incidenti di lavoro in servizio, 310 nel 1973, 321 nel 1974, 315 nel 1975, 456 nel 1976;

f) incidenti di addestramento in servizio, 637 nel 1973, 488 nel 1974, 540 nel 1975, 470 nel 1976, 561 nel 1977;

g) cadute accidentali in servizio, 683 nel 1973, 667 nel 1974, 759 nel 1975, 765 nel 1976, 692 nel 1977; fuori servizio, 286 nel 1973, 325 nel 1974, 363 nel 1975, 374 nel 1976, 582 nel 1977;

h) altri incidenti in servizio, 227 nel 1973, 192 nel 1974, 172 nel 1975, 321 (infortunati per sisma) nel 1976, 156 nel 1977; fuori servizio, 152 nel 1973, 114 nel 1974, 151 nel 1975, 183 nel 1976, 177 nel 1977.

Per sapere inoltre se rispondono al vero i seguenti dati relativi alla droga: 69 casi individuati nel 1973, 84 nel 1974, 124 nel 1975, 187 nel 1976 e ben 258 nel 1977.

Per conoscere infine i dati relativi ai suicidi di militari negli ultimi anni.

(4-05577)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere:

se non intenda promuovere un deciso miglioramento delle condizioni economiche dei militari di leva, adeguando

la paga del soldato a quella del volontario, e « regionalizzando » il servizio di leva in modo che i giovani non vengano sradicati dal loro tessuto sociale;

se non ritenga che lo stato in cui attualmente si trova il giovane militare, con una paga insufficiente e la impossibilità di contatti frequenti con il tessuto sociale di origine, oltre a rendere praticamente impossibile ogni arricchimento culturale, finisca con il creare uno stato di emarginazione con riflessi morali e sociali che non possono lasciare indifferente;

se non ritenga cioè che, di fronte a fenomeni di cui da tempo si discute come quello della droga o della prostituzione maschile nelle caserme, essi non possono proprio essere alimentati dal fatto che alla brusca interruzione delle relazioni affettive, provocata dalla chiamata alle armi, si aggiunge la esclusione di rapporti affettivi e anche sessuali a seguito della precaria situazione finanziaria in cui il giovane militare è tenuto con il rischio di essere coinvolto dal fenomeno di adescamento cui i militari sono da tempo fatti oggetto da parte di omosessuali e spacciatori di droga;

se sia infine a conoscenza di come nelle piccole comunità, dove sono ubicati consistenti installazioni militari, il problema dell'inserimento del giovane militare nella vita della collettività acquista un particolare carattere di urgenza.

Detto ciò l'interrogante chiede di sapere se e quali misure intenda prendere il Governo per risolvere il problema economico del soldato e quello della sua utilizzazione regionale; quali misure intenda prendere per un controllo sull'uso della droga nelle caserme e, infine, se non intenda promuovere una normativa che consenta ai comandi militari di discutere periodicamente, insieme agli enti civili del posto, e attraverso la istituzione di « comitati paritetici » tutti i problemi concernenti la vita dei militari nella comunità in modo analogo a quanto è stato disposto di recente per le servitù militari.

(4-05578)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

ACCAME. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in relazione alla morte del carabiniere Massimo Santo Carlo deceduto il 14 dicembre 1979 nella caserma di Candiro di Pesaro, quali sono state le cause attribuite al decesso e per quale motivo, pur avendo i familiari chiesto l'autopsia non essendo convinti delle ragioni addotte dai superiori, tale autopsia non è stata disposta. (4-05579)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al gravissimo incidente occorso a 6 lagunari del 1° battaglione « Serenissima » in una esercitazione alla presenza del comandante del 5° Corpo d'armata il 1° febbraio 1980, e in particolare alla morte del lagunare Niero Valerio per affogamento — se erano state prese le misure di sicurezza specificatamente relative alla esplorazione preventiva della costa e dei fondali nella zona di sbarco e se erano stati predisposti i mezzi di soccorso. (4-05580)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente delle condizioni assolutamente inaccettabili in cui vivono alcuni giovani detenuti nelle carceri militari e in particolare nel carcere di Gaeta.

Per conoscere inoltre se non ritiene opportuno che possa essere svolta una più efficace opera di controllo consentendo ai parlamentari, ai membri del Consiglio superiore della magistratura, e ai membri della Corte costituzionale di potere eseguire visite senza preavviso nelle carceri. (4-05581)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alle notizie secondo cui il Ministro del commercio USA sotto le pressioni del Dipartimento di Stato e del Congresso, avrebbe vietato la vendita di motori della General Electric per navi da guerra destinate all'Irak di

prevista fabbricazione in Italia — se tali notizie rispondono a verità.

Quanto sopra, tenuto conto che questa decisione costituirebbe un rovesciamento dell'approvazione data il 23 gennaio 1980 per la vendita di 8 motori General Electric per un valore di 11,2 milioni di dollari, destinati ad equipaggiare 4 fregate tipo Lupo.

Per conoscere in particolare se queste determinazioni degli USA dipendono dal fatto che le leggi USA richiedono l'approvazione del Congresso per la vendita di materiale da guerra all'Irak e ad altri paesi che secondo il Congresso appoggiano il terrorismo internazionale.

Per conoscere inoltre quali implicazioni i fatti sopraccennati hanno sull'accordo bilaterale Italia-USA per il commercio di armi recentemente firmato dal Ministro Ruffini.

Per conoscere infine se non ritenga opportuno rivedere la concezione secondo cui è previsto che le navi italiane di nuova costruzione adottino per l'apparato motore apparecchiature USA (sia pure trasformate dalla FIAT) e se non sia possibile invece dotare le nostre navi di apparati motori costruiti interamente in Italia tenendo presente che da sempre le navi militari italiane sono state dotate di apparati motori costruiti da ditte italiane (FIAT, Tosi, Ansaldo, eccetera). (4-05582)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte per annegamento del caporale Franco Rissucci di Spinazzola (Bari), effettivo alla 1^a Compagnia del 3° Battaglione G. « Lario » di Pavia, morte avvenuta nel fiume Ticino il giorno 10 luglio 1979, se non ritenga che sia giunto il momento di fornire adeguate risposte, in merito ai quesiti posti nelle due precedenti interrogazioni (5-00309 e 5-00559), e se non creda che sia opportuno accertare chi ha fornito al Parlamento elementi di risposta parziali o fuorvianti.

Per conoscere inoltre:

a) se sono state richieste al Comando del Battaglione di Pavia, informazioni

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

circa l'esistenza delle norme di sicurezza in navigazione e, se tali informazioni sono state richieste, perché nelle risposte fornite si asserisce che tali norme non esisterebbero, quando è provato che dettagliate norme di sicurezza in navigazione sono state emanate e pubblicate — ad uso interno — dal Comando del 3° Battaglione G. « Lario » di Pavia, in data antecedente la morte del Risucci. La normativa, raccolta in fascicoli ciclostilati, è stata distribuita nell'ambito del Battaglione;

b) se non ritenga grave quanto asserito nella seconda risposta, e cioè che la normativa prodotta « disciplina un tipo di attività diverso dalla scuola voga », quando invece specificatamente prevede norme di sicurezza per la navigazione con barcone M2 a pagaia, tipo di navigazione praticata nella circostanza in esame (e trascurando il fatto che la scuola di voga esige per la sua natura precauzioni particolarmente stringenti).

Per conoscere inoltre il motivo per il quale non si è ancora data risposta al quesito n. 3 dell'interrogazione 5-00309, che chiedeva se risponde al vero che « non veniva indossato dai membri dell'equipaggio il salvagente ».

In merito la risposta si è limitata a riportare la normativa che prescrive l'obbligo di indossare il salvagente, con l'affermazione specifica che l'equipaggio aveva in dotazione il corpetto a salvagente.

Ciò che è stato omesso è il punto essenziale, e cioè se il corpetto a salvagente era indossato o non era indossato dall'equipaggio, e dal Risucci in particolare. Ai riguardo, la particolare conformazione del salvagente, fatto a corpetto, studiato per garantire la massima capacità di galleggiamento, dotato di due lacci e tre fibbie per la perfetta chiusura, e il relativo stato d'uso che si asserisce « perfetto », porterebbe ad escludere che lo stesso fosse indossato dal Risucci. Risulta che dopo la caduta in acqua del militare, i compagni dell'equipaggio gli gettarono un salvagente, che il povero ragazzo non riuscì ad afferrare.

Per conoscere se, a differenza di quanto affermato od omesso nelle precedenti

risposte fornite alla Commissione, risponde al vero che:

1) l'addestramento era a livello di Compagnia (la 1^a Compagnia g.p.);

2) la Compagnia era affidata a due Sottotenenti di complemento (Cavazzoni e Di Marco); mentre non era presente all'addestramento fuori sede il responsabile della Compagnia Capitano R. Tagliavini;

3) l'addestramento doveva riguardare lezioni teoriche sul materiale M2, da impartire sullo scalo del fiume Ticino, così come ordinò il Comandante della Compagnia ai suoi Sottotenenti; la navigazione ebbe luogo sia per le insistenze di alcuni genieri, sia per volontà di un Sottotenente (Cavazzoni) che fece il capo-equipaggio, sconsigliato da un collega (Di Marco);

4) la navigazione non era stata programmata, e coglieva i militari del tutto impreparati; mancava parte del materiale obbligatoriamente previsto (ciambella, grafio, funi appropriate);

5) i genieri facenti parte dell'equipaggio non sapevano né nuotare né vogare, la navigazione è stata fatta iniziare alle 14,30 e cioè dopo soltanto un'ora e mezza dalla consumazione del pranzo, terminato intorno alle ore 13;

6) dopo la caduta in acqua del Risucci, l'imbarcazione andò a schiantarsi contro un vicino pilone del ponte della ferrovia;

7) le ricerche disposte dal Comando militare sono iniziate alle ore 18 e cioè con tre ore di ritardo dall'annegamento, avvenuto intorno alle ore 15. Lo utilizzo di barconi a motore per le ricerche (fatti prelevare dalla caserma) è stato richiesto dai militari di leva; il Comandante del Battaglione (Tenente colonnello G. Samuele) non dava nessun ordine in merito.

Il corpo del povero ragazzo è stato recuperato alle ore 20 circa, dall'intervento spontaneo, e non richiesto, di alcuni studenti sommozzatori del Centro Universitario Sportivo di Pavia. Le ricerche del corpo, effettuate dal Comando militare, erano terminate alle ore 19 con esito negativo.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Per conoscere inoltre per quale motivo, l'intervento coraggioso ed umano, oltre che determinante, degli studenti del CUS, sia stato minimizzato e non specificato nella risposta fornita alla Commissione.

Per conoscere inoltre se è vero che dopo la morte del Risucci, tutti i testimoni sono stati mandati in licenza.

Per conoscere inoltre l'esito dell'autopsia.

Per conoscere, infine, se non ritenga che ci siano gravi implicazioni penali e disciplinari, sulle cause che hanno provocato la morte del giovane Franco Risucci.

(4-05583)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere - in relazione alla morte del giovane Marco Pagliuzzi operante nella vigilanza aeroportuale di Viterbo, avvenuta in seguito ad una iniezione contro l'asma - quali responsabilità sono state individuate e quali provvedimenti si intendono prendere, tenendo anche conto che questa « morte di soldato » è un ennesimo caso di una tragica serie di consimili disgrazie.

(4-05584)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere, in relazione al grave incidente avvenuto a Poggiorsini presso Bari, in cui hanno trovato la morte 5 soldati e 6 sono rimasti feriti:

se risulta che un camion trasportava munizioni e materiale infiammabile e quali precauzioni erano state adottate;

di quale patente di guida erano muniti gli autisti degli automezzi;

quali risarcimenti saranno previsti per le famiglie dei deceduti.

Per conoscere inoltre, in relazione alla morte del soldato di leva Massimo Cianciullo, ucciso da una scheggia al poligono di Tarquinia, quali predisposizioni si dicevano erano state prese, se il personale indossava il giubbotto antiproiettile e il casco protettivo.

Per conoscere infine quale risarcimento si prevede per la famiglia dell'ucciso.

(4-05585)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se rispondano a verità le voci secondo cui un ufficiale di Consubin (Varignano) sarebbe stato messo agli arresti « alla voce » in presenza di numerosi ufficiali, sottufficiali e marinai. Quanto sopra in aperto contrasto con lo spirito e le norme della legge n. 385 del 1978 (legge di principio sulla disciplina militare).

(4-05586)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere, anche in relazione alla risposta fornita alla precedente interrogazione, relativa alla morte del sergente Bastiani, nell'incidente di volo dell'elicottero di Nave Doria, morte avvenuta il 12 novembre 1979:

a) se era disponibile nella formazione un elicottero di soccorso su *Stand By*;

b) se l'elicottero del Bastiani operava a distanza tale dalla formazione da consentire un intervento di soccorso entro i limiti della sopravvivenza oppure se la distanza, tenuto conto dell'acqua gelida, rendeva aleatorio il soccorso;

c) se si era tenuto conto dei bollettini meteorologici che preannunciavano una forte depressione in arrivo e sconsigliavano in modo assoluto l'impiego dell'elicottero tanto più a elevata distanza dalla formazione;

d) se l'elicottero era in costante contatto radio tale da consentire per tutto il tempo dell'operazione di soccorso la continuità e tempestività d'intervento;

e) se al decollo erano funzionanti i sistemi di appontaggio;

f) se i galleggianti gonfiabili automaticamente impediscono la fuoruscita di emergenza dell'operatore;

g) se esistevano a bordo del *Doria* sommozzatori qualificati per potere intervenire in condizioni di emergenza oppure se erano disponibili solo Ossalc preparati per immersioni relative all'ispezioni di carena;

h) se il tipo di elicottero caduto (AB 212 costruito dalla ditta AGUSTA) era stato collaudato per l'impiego al quale doveva essere destinato, cioè all'impie-

go antisommersibile assai diverso dall'impiego terrestre per i quali era stato progettato, tenendo in particolare conto del fatto che presenta notevoli manchevolezze nel meccanismo di trasmissione in relazione alla potenza erogata, che consente scarsa sicurezza specie nei momenti critici (a bassa quota sull'acqua con ecogoniometro filato ed a pieno carico);

k) se a causa della insufficiente sicurezza nella trasmissione gli elicotteri vengono fatti volare con limitazioni e riduzioni rispetto a quanto richiesto dalle specifiche condizioni che non vennero rispettate nel caso dell'incidente in cui trovò la morte il sergente Bastiani.

Per conoscere inoltre:

quali criteri vengono adottati per stabilire l'idoneità psicofisica dei piloti (anche in relazione al possibile impiego dopo un incidente) e all'idoneità psicofisica degli operatori (*Combat-Ready*, categoria B, cioè per impiego a bordo delle navi) in relazione a ogni specifico tipo di elicottero e se il Bastiani, come i piloti, era *Combat Ready B* per impiego sull'elicottero AB 212 notoriamente assai diverso dagli altri tipi di elicotteri in dotazione alla marina, specie per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza;

inoltre se il Bastiani aveva eseguito corsi d'impiego dello autorespiratore in dotazione e se, infine, le mansioni espletate a bordo dal Bastiani corrispondevano a quelle del brevetto di specialista di elicotteri, categoria ecogoniometri, rilasciato dall'aeronautica.

Per conoscere, in conseguenza, se sono da configurarsi responsabilità:

1) relative alle caratteristiche costruttive dell'elicottero nei riguardi dell'impiego antisom;

2) nella condotta delle operazioni di soccorso in rapporto ai ritardi di intervento a fronte del tempo di sopravvivenza;

3) nelle specifiche capacità d'intervento dei sommozzatori;

4) nell'addestramento del personale con riguardo alla conoscenza e all'impiego dei dispositivi di sicurezza;

5) nelle condizioni psicofisiche dei piloti e dell'operatore. (4-05587)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla morte del carabiniere Giuseppe Terranova di Baracello (Campobasso) e al ferimento del carabiniere Pasquale D'Angelo di Caserta, incidenti avvenuti a Martello (Merano) - quali sono le risultanze dell'inchiesta e in particolare se la morte del carabiniere Terranova è da considerarsi un suicidio o è dovuta a causa accidentale.

Per conoscere inoltre quali modalità sono state attuate per il soccorso.

(4-05588)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione al grave incidente occorso al sergente Massimo Barone di Meledugno (Lecce) in forza al reparto arditi incursori di La Spezia (Varignano), a quali cause è da attribuirsi la caduta e in particolare se la corda che si è rotta aveva subito i dovuti collaudi e se la caratteristiche strutturali della corda corrispondevano ai requisiti previsti e infine se erano stati impartiti corretti ordini da parte del capo cordata e del comando che aveva organizzato l'esercitazione.

(4-05589)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla morte del soldato Cesare Contiero, avvenuta il 22 febbraio 1980 durante il turno di sentinella presso il distaccamento di Bonis della caserma Grimaz, 52° battaglione Alpini, se la morte, in base alle risultanze dell'inchiesta, risulta dovuta a suicidio o ad incidente. (4-05590)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente del trattamento sanitario subito dalla recluta carista Arrigo Stocchetti, destinato alla caserma « Piave » di Albenga, affetto da sindrome di Rhaynaud

per conoscere in particolare se è al corrente che il 22 febbraio 1980 il giovane ha marcato visita medica ad Albenga ed in base alla malattia è stato inviato all'ospedale di Genova Sturla, accompa-

gnato da una dichiarazione dell'ufficiale medico della caserma « Piave » dove era stato preso nota della malattia, malattia della quale hanno sofferto anche i genitori del ragazzo.

Inviato dal reparto osservazione al cardiologo, gli venne riscontrata l'affezione sopra citata. Successivamente, visitato dal dermatologo, fu di nuovo confermata la diagnosi. Il dermatologo richiese inoltre una visita specialistica con ricovero in ospedale; viceversa il giovane, il giorno 28, venne rinviato al reparto, con la diagnosi « turbe neurotiche », costituzione « C 4 » - idoneo.

La mattina del 29 febbraio, visitato ad Albenga fu inviato all'ospedale di Torino, visitato al reparto dermo venne di nuovo rispedito ad Albenga.

Per conoscere, infine, in relazione a questa stupefacente odissea subita dal giovane, quali determinazioni intende prendere anche per dare fiducia al cittadino sulla serietà con cui viene attuata l'assistenza sanitaria alle reclute; ciò anche in seguito alla incredibile serie di decessi di soldati di leva verificatasi nel recente passato, e tenendo presente che su 400 mila giovani chiamati al servizio di leva regolarmente oltre 200 mila vengono esentati per cause varie. (4-05591)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se risponde al vero che il generale di squadra aerea Antonio Mura, comandante della 1^a regione aerea, ha scritto in data 15 febbraio 1980 una lettera in cui si parla della possibilità di influire sulle scelte dei militari chiamati a votare per la formazione delle rappresentanze elettive;

per conoscere in particolare se nella lettera al suo superiore il comandante della 1^a regione aerea riferisce « sulla possibilità che i voti dei benpensanti e degli indecisi facenti parte della cosiddetta maggioranza silenziosa, opportunamente indirizzati e incoraggiati dalla intelligente ed appropriata azione dei comandanti, potrebbero confluire su quegli elementi che

per probità serietà ed affidabilità, godono della stima e fiducia di buona parte del personale »... « I comandanti che si sono espressi a favore di elezioni preliminari hanno soprattutto evidenziato la possibilità di conoscere per tempo l'orientamento dell'elettorato e quindi di intervenire con opera intelligente e oculata per favorire eventualmente quei candidati che diano più affidamento ». (4-05592)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla morte del giovane Bernardo Capuozzo avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 settembre 1979 alla caserma Duca degli Abruzzi -

1) quale era il servizio di guardia previsto nella caserma e in particolare se questo veniva attuato:

a) con una sola scolta (recluta) per ogni otto cameroni (successivamente alla morte del Capuozzo modificata in una scolta per ogni camerone nella parte nuova dell'edificio);

b) con un sottufficiale di vigilanza per tutti e tre i piani dell'edificio (successivamente alla morte del Capuozzo modificata in un sottufficiale di guardia per ogni piano più un sottufficiale di vigilanza dalle 22 alle 01 più un sottufficiale di ronda o vigilanza nelle ore notturne);

c) con un sottufficiale di guardia all'ingresso (successivamente alla morte del Capuozzo rinforzata con l'aggiunta di personale specializzato di vigilanza (servizio difesa interna) in vari punti della caserma).

Per conoscere inoltre se al momento in cui alcuni commilitoni del Capuozzo sentirono il tonfo derivato dalla caduta risponde a vero che:

1) corsero per le scale per dare l'allarme non trovando sul momento né scolta né sottufficiale di vigilanza;

2) il sottufficiale di guardia al portone di fronte al giovane immobile sul selciato ebbe a dichiarare che probabilmente fingeva.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Per conoscere ancora:

1) quando fu avvertita l'ambulanza e quando l'ambulanza della marina militare arrivò e se era dotata delle necessarie attrezzature;

2) quando arrivò l'ambulanza e quando raggiunse l'ospedale della marina militare;

3) quali azioni furono intraprese al pronto soccorso dell'ospedale militare e perché il giovane gravemente ferito venne inviato all'ospedale civile;

4) se furono riscontrate sul corpo del giovane le escoriazioni nella zona anale.

Per conoscere inoltre:

1) quando fu avvertito il comandante e il comandante in seconda;

2) quando furono avvertiti i carabinieri e la procura della Repubblica.

Per conoscere infine se i legali Golino e Bavaro di Roma hanno promossa azione per conto del Ministero della difesa.

(4-05593)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere - in relazione al decesso del caporal maggiore AS Bonaccorso Giovanni avvenuto il 24 maggio 1979 - se risponde al vero che:

a) l'ufficiale comandante della sezione di appartenenza non ha accompagnato il giovane, all'atto del rientro al Corpo, il 22 marzo 1973, all'infermeria;

b) l'aiutante di sanità non ha praticato al momento alcun clistere evacuativo né l'operazione veniva praticata nella mattina del giorno successivo, cioè il 23 marzo, presso la sezione ospedaliera della Cecchignola né venne praticata un'ora dopo; in effetti il giovane il 23 marzo ha prestato servizio alle Fosse Ardeatine e quindi era in evidente buona salute.

Per conoscere inoltre se risponde al vero che:

a) il 29 marzo il giovane accusò disturbi di stitichezza e gli vennero somministrati lassativi sempre in dose maggiore sperando di sbloccare le relative funzioni e abbondanti clisteri;

b) durante la notte il giovane avvertiva violenti dolori nell'inguine e comparve nella regione inguinale scrotale un gonfiore simile a una tumefazione;

c) il 30 marzo, al mattino, si presentò a visita medica e l'ufficiale sanitario riscontrando la gravità, disponeva il ricovero all'ospedale Celio dove giungeva alle ore 16.

Per conoscere inoltre se, come risulta dalla cartella clinica del Policlinico Umberto I, gli abbondanti lassativi e i clisteri siano stati la causa della tumefazione e dell'ernia strozzata.

Per conoscere inoltre:

a) se il giovane aveva espresso il desiderio di fare avvertire i familiari e se, secondo la risposta dei sanitari, non vi era tempo;

b) perché non è stato eseguito subito l'intervento essendo il caso urgente e si è aspettato il giorno successivo;

c) in base a quali elementi è stato affermato che dopo l'intervento chirurgico vi fu un rapido miglioramento.

Per conoscere se risponde al vero che:

a) il 3 aprile dopo che al paziente vennero somministrati alimenti (pranzo e cena) questi vomitò abbondantemente;

b) in seguito ad intervento del padre, il tenente medico Carlo Gargiulo rilevò uno «strano gonfiore all'addome» e dispose un sondino al naso dal quale fuoriuscirono liquidi fetidi;

c) dal taglio erniano fuoriuscirono liquidi sempre più fetidi e solidi, abbondanti feci mentre la temperatura del paziente era attorno ai 39 gradi.

Per conoscere inoltre se il 5 aprile alle ore 23,30 in presenza del padre il paziente venne colto da collasso momentaneo e accompagnato da crisi deliranti con conseguente somministrazione d'ossigeno e come si può in tali circostanze affermare, come sostiene lo Stato Maggiore, che ci fu un rapido miglioramento dopo l'intervento.

Per conoscere se il 7 aprile, in seguito a richiesta del padre, venne respinta la possibilità di un consulto e se l'8 aprile venne respinta una richiesta scritta del

padre, convalidata con telegramma numero 0373 del 9 aprile.

Per conoscere se l'11 aprile dopo 5 giorni dalla richiesta, il professor Castrini fu finalmente concesso di visitare il paziente e se il suddetto professore suggerì l'immediato trasferimento nel suo reparto per cercare di salvare il paziente in *extremis* dopo l'intervento di ernia effettuato dal generale Tommaso Lisai.

Per conoscere inoltre se risponde a verità che il 12 aprile venne somministrato al paziente un abbondante pasto (pasta asciutta, bistecca e mela) mentre, trasferito alle ore 15,30 al Policlinico Umberto I, venne eseguita la seguente diagnosi: « Fiestola stercoracea, peritonite circoscritta in pregressa plastica per ernia inguinale strozzata, fistola enterocolica, broncopolmonite basale e stato tossico. Si reputa indispensabile un intervento chirurgico non appena le condizioni generali del paziente, davvero al limite, per le lunghe sofferenze patite al Celio, lo avrebbero consentito ».

Per conoscere, in relazione alla tremenda odissea subita dal giovane prima della morte, quali responsabilità ravvisa e quali provvedimenti intende adottare.

(4-05594)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se gli è noto che in occasione delle recenti elezioni per la costituzione dei COBAR nell'ambito delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, il primo reparto dell'ufficio del segretario generale della difesa ha disposto che: « tutte le manifestazioni presenti e future connesse alle rappresentanze militari siano da riguardarsi come attività di servizio per cui è obbligatorio l'uso della divisa ». Conseguentemente, enti che « da sempre » svolgono la loro attività in borghese sono stati costretti, in occasione delle recenti votazioni, a far indossare la divisa a tutto il personale.

Questo accorgimento, a parere dell'interrogante, è un chiaro atto intimidatorio in quanto non sembra debba farsi sfoggio di eccessiva fantasia per immaginare qua-

le « franco » ed « aperto » dibattito potrà svilupparsi fra un soldato ed un generale, specie se in divisa, nei futuri organi di rappresentanza.

La mancata partecipazione al voto dovrà essere sanzionata con una punizione disciplinare e con la trascrizione sui documenti personali degli interessati.

In proposito sembra interessante riportare quanto scritto dal predetto ufficio in una lettera dell'11 marzo: « ... la mancata partecipazione volontaria al voto, in quanto trasgressione di un preciso dovere fissato dal RARAM, debba essere sanzionata con una punizione disciplinare che potrà essere, di norma, per ufficiali, sottufficiali e truppa, un richiamo. La mancata partecipazione alle elezioni dovrà poi essere riportata sui documenti personali degli interessati secondo modalità che saranno precisate ».

In conseguenza si gradirebbe sapere:

1) se non ritiene che un tale comportamento sia la naturale e logica conseguenza di un patrimonio culturale che dal Medio evo, in splendido isolamento, l'istituto militare ha portato avanti fino ai nostri giorni, patrimonio culturale e logica che giustificano sia espressioni come: « quando parli con me fai silenzio » sia l'utilizzazione di personale militare dipendente in mansioni di « servaggio » come avviene oggi nel SISMI dove i militari sono impiegati nella pulizia di una sorta di « mini zoo », sorto per la volontà del colonnello comandante;

2) che senso possono avere le percentuali dei votanti tanto pubblicizzate, con ogni mezzo di informazione dalla gerarchia, se questo sono conseguenza di imposizioni che violentano la libertà personale, offendono lo spirito democratico del paese tutto e vanificano sul nascere le motivazioni che hanno dato vita alla rappresentanza militare;

3) quali obiettivi del vivere democratico si spera di poter perseguire se la gerarchia, nello stesso momento in cui si dichiara, attraverso i suoi massimi rappresentanti, aperta alle istanze della base, compie chiare azioni intimidatorie per coartare le coscienze, impedire ogni for-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

ma di dialettica ed imporre la volontà dei vertici;

4) se a parere del Ministro è questo il massimo risultato che ci si deve attendere dall'applicazione degli articoli 18 e 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, o se non ritiene viceversa di dover intervenire con ogni consentita urgenza per far cessare uno stato di cose che umilia il Parlamento per la manifesta incapacità di non sapere e potere far valere la volontà del popolo su un istituto che, come prescrive la Costituzione, dovrebbe essere sempre pronto a difendere le istituzioni del paese, delle quali proprio il Parlamento è la massima espressione. (4-05595)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla morte del militare di leva Ivano Marigo di Pordenone, avvenuta nel corso di una esercitazione nei pressi del monte Ciauriec in località Sclaf — se il decesso è da considerarsi attribuibile a suicidio o ad un colpo vagante.

Per conoscere, in particolare, dopo quanto tempo il giovane è stato soccorso, o se erano in atto le disposizioni di sicurezza previste per lo svolgimento delle esercitazioni a fuoco e le norme per l'assegnazione delle vedette.

Per conoscere, in particolare, quali sono stati i reperti medici dell'ospedale di Maniago dove il giovane è stato portato e se era deceduto nel trasporto da Sclaf a Maniago e quali erano le dotazioni dell'ambulanza che ha effettuato il trasporto. (4-05596)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla sciagura avvenuta all'aeroporto di Abu Dhabi in cui hanno trovato la morte 12 militari di un elicottero CH/47/C *Chinook* dell'esercito di stanza a Viterbo, per quali motivi l'elicottero si trovava all'estero e chi ha sostenuto le spese di questa missione;

per conoscere, in particolare, se risponde a verità che la presenza dell'aeromobile era dovuta a compiti di promozio-

ne industriale dell'industria bellica, cioè per suscitare interesse del paese cliente e aprire trattative commerciali;

per conoscere ancora quale ruolo e quali responsabilità ha avuto la ditta costruttrice in questa missione e chi risponderà dei risarcimenti all'esercito e ai parenti delle vittime;

per conoscere, infine, se ritiene giustificato impiegare equipaggi militari in compiti promozionali dell'industria, compiti che non rientrano nelle finalità istituzionali delle forze armate. (4-05597)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alla recente perdita di un elicottero Chinook CH-47/C dell'aviazione leggera dell'esercito nel cielo di Abu Dhabi, con la conseguente morte di numero nove militari e tre funzionari civili della società Agusta, facendo seguito ad una precedente interrogazione:

chi ha autorizzato l'invio e l'impiego dell'elicottero;

se l'aeromobile, all'atto del sinistro portava ben visibili i contrassegni di appartenenza alle forze armate italiane o se non fossero stati opportunamente mimetizzati in modo che l'elicottero potesse essere impiegato in operazioni dimostrative come un qualunque aeromobile civile di proprietà della società costruttrice;

presso quale società, con quali massimali ed a spese e cura di chi sono stati assicurati i componenti militari dell'equipaggio;

chi ha avanzato al Ministero della difesa aeronautica la richiesta, chi l'ha fiancheggiata in ambito militare e chi ne ha chiesto le eventuali autorizzazioni di transito sui cieli stranieri;

da quanto tempo l'aeromobile si trovava fuori sede e con quali mezzi era stato trasferito in Abu Dhabi;

se sono state rilasciate in passato analoghe autorizzazioni per l'impiego di mezzi militari in azioni dimostrative promozionali e verso quali Stati;

se non ritiene di dover nominare una commissione di inchiesta per accertare e far luce su tutti i risvolti legali ed am-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

ministrativi connessi ad una simile prassi e per assicurare l'opinione pubblica ed il Parlamento che non sono state violate leggi e regolamenti in materia;

in che modo l'amministrazione viene risarcita per l'usura dei mezzi e l'impiego degli uomini che vengono con così estrema leggerezza « prestati » alle industrie private. Non si fa riferimento alle spese « vive » in quanto si « spera » che almeno queste siano a carico del richiedente;

che ruolo ha avuto il SISMI in tutta l'operazione;

quali provvedimenti intende adottare sia in campo disciplinare sia in campo amministrativo per punire eventuali abusi e/o leggerezze e per salvaguardare gli interessi dello Stato e delle famiglie dei caduti;

se ritiene che debba continuare questa collusione tra potere militare e potere economico per mezzo della quale uomini e mezzi che il paese mette a disposizione dello strumento militare per la sicurezza della collettività vengano distolti dai loro compiti d'istituto ed impiegati in favore di gruppi privati con la condiscendenza delle massime autorità militari (4-05598)

ACCAME. — Ai Ministri della difesa e delle partecipazioni statali. — Per conoscere se risponde a verità che da parte dell'EFI, società a partecipazione statale, di cui fa parte la ditta Agusta, sono state esercitate forti e ripetute pressioni su vari quotidiani affinché non pubblicassero l'interrogazione presentata dall'interrogante e rivolta al Ministro della difesa sul gravissimo episodio della sciagura aerea di Abu Dhabi, in cui hanno perso la vita 12 persone.

Per conoscere inoltre come valuta questo incredibile comportamento di una società a partecipazione statale che nel traffico di armi utilizza sistemi che nemmeno l'industria bellica privata si perita di concepire, sfruttando il crearsi di un complesso « militare-industriale-politico » che stravolge qualsiasi regolamento e riesce ad ottenere concessioni di impiego gratuito di mezzi militari gravanti sul bilancio del-

la difesa avendo la spudoratezza di definirlo consuetudinario.

Per conoscere infine, in relazione a questo uso consuetudinario di mezzi militari, per piazzare all'estero i propri prodotti, in quali altri casi ha ottenuto simili autorizzazioni e da quale Ministro, trattandosi di compiti esplicitamente non militari e non previsti dalla Costituzione, e in particolare se sono stati inviati elicotteri a scopo dimostrativo in Marocco, Egitto, Iran, Tunisia (in questo paese anche un aereo G.222 con paracadutisti).

(4-05599)

ACCAME. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere, in relazione alle condizioni di salute dei militari nelle caserme, i dati statistici sulle malattie e infermità e incidenti nello scorso quinquennio.

Per conoscere in particolare le classificazioni generali che indicano il numero di esoneri dal servizio militare per cause psicologiche, attribuite sulla base degli articoli 28, 29, 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496,

(4-05600)

ACCAME. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — in relazione alla morte del marinaio Giuseppe Scamardella di Bacoli (Napoli) ricoverato all'ospedale militare del Celio di Roma il 28 aprile 1979, operato il 29 di occlusione intestinale e morto il 30 aprile, senza che fosse eseguito un secondo intervento — se il giorno 30 aprile era presente in ospedale il chirurgo (generale Tommaso Lisai) che lo aveva operato, come sarebbe stato opportuno anche alla luce della giurisprudenza che stabilisce che il chirurgo operatore deve seguire il paziente almeno i primi giorni;

per conoscere inoltre se all'ospedale del Celio la chirurgia si basa su un solo chirurgo idoneo ad interventi e se non ritenga che ciò faccia correre gravi rischi ai malati che necessitano di importanti interventi chirurgici;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

per conoscere infine se non ritenga opportuno provvedere ad assicurare il servizio chirurgico del Celio con eventuali innesti di chirurghi civili, qualora fosse deficitari quelli militari, provetti, e se non ritenga inoltre di dover estendere questa indagine a tutti gli ospedali militari, tenendo conto dei gravissimi casi di morte di soldati, che si sono verificati negli ultimi tempi per cause sanitarie.

(4-05601)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere —

ricordato che, con decreti del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1977, nn. 1005 e 1006, l'applicazione dei regolamenti per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e per gli stabilimenti e gli arsenali militari a carattere industriale veniva rinviata al primo giorno successivo alla costituzione delle direzioni di amministrazione alle dipendenze dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi e dei comandi di regione aerea;

considerato che una normativa che doveva contribuire ad attuare un assetto unificato dei servizi, unificazione che si sarebbe dovuta realizzare sin dal 1966, ha, di fatto, per effetto del richiamato rinvio, differenziato la regolamentazione amministrativa e contabile che regola gli organismi dell'esercito da quella per gli organismi della marina e dell'aeronautica;

tenuto conto che il disegno di legge istitutivo delle direzioni di amministrazione, riproposto in questa legislatura, non riesce ad ottenere l'approvazione delle Camere per le opposizioni dovute alla introduzione delle « incompatibilità » ed alle innovazioni previste in materia contrattuale, amministrativa e di gestione per gli arsenali militari —

quale sia il pensiero del ministro della difesa sui richiamati motivi che ostacolano l'iter legislativo del citato disegno di legge.

(4-05602)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere le cause della morte del soldato Gaetano Di Jenno, suicidatosi in seguito ad un ricovero di 9 mesi presso l'ospedale psichiatrico di Sant'Erasmo (Napoli).

(4-05603)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione alla morte del giovane Vincenzo Capodieci, avvenuta presso il deposito di munizioni di Prima Porta in località Procolo, presso Roma, il 27 aprile 1980 — quale era il grado di addestramento all'uso delle armi dell'allievo sottufficiale Roberto Sobrero, di 19 anni, che lo ha ucciso, secondo la versione fornita ufficialmente.

Per conoscere inoltre quali disposizioni erano in vigore per l'uso delle armi in caso di allarme e se il personale era a conoscenza di queste disposizioni.

Per conoscere infine quali disposizioni erano in vigore per il tempestivo soccorso in caso di incidenti.

(4-05604)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se è al corrente delle accuse mosse al capitano pilota Mario Ciancarella, eletto di recente presidente del COBAR all'aeroporto di Pisa-San Giusto, e in particolare della raccolta di firme su un documento-programma non in contrasto con la legge 10 luglio 1978, n. 382, legge che deve considerarsi come un superamento delle disposizioni dell'articolo 184 del codice penale militare di pace.

Per conoscere in particolare se non ritiene che provvedimenti come quelli presi a carico del capitano Ciancarella finiscano per colpire sul nascere i nuovi organismi di rappresentanza o quanto meno ridurne gli spazi.

(4-05605)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se risponda a verità che durante il convegno tenutosi a La Spazia il giorno 18 maggio 1980 sul tema « Militari e Società » promosso dal circolo culturale « Calamandrei » è stato in-

viato un rappresentante dei servizi segreti, nonché un aiutante di piazza per controllare gli intervenuti.

Per conoscere in particolare se, nel caso si sia verificato quanto sopra, non ritenga del tutto lontano dallo spirito e dalla lettera della legge n. 382 del 10 luglio 1978, tale provvedimento, nel senso di ostacolare ogni rapporto tra militari e cittadini e ritardare il processo di democratizzazione che la legge citata vuole promuovere.

Per conoscere infine se non ritenga vi siano più utili e positivi impieghi degli agenti del servizio che quelli messi in atto. (4-05606)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle recenti notizie apprese sugli *iter* contrattuali ed alle osservazioni della Corte dei conti, quali saranno i prezzi reali di acquisto degli aerei MRCA e se possa contemplarsi ancora il criterio di una programmazione con spese « a tetto aperto », per cui il prezzo di ogni singolo aereo, partito da una quota di 5 miliardi, può giungere a superare i 25 miliardi. (4-05607)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che i dipendenti militari e civili del Ministero della difesa sono chiamati a fornire — periodicamente ed in forma assimilabile ad una schedatura in embrione — notizie su se stessi e su familiari (acquisti inclusi), conviventi e non conviventi, maggiorenni o meno, ivi compresi i genitori (anche se non più in vita) e persino gli stessi fidanzati.

Per conoscere in particolare:

se una prassi di tal fatta, o affine, sia utilizzata anche per l'individuazione della idoneità ad accedere a notizie di particolare livello di riservatezza, di cui all'articolo 17 della legge n. 382;

se nel criterio di individuazione della citata idoneità rientrino anche le propensioni socio-politiche dei familiari comunque segnalati;

se, in ogni caso, i criteri di individuazione delle idoneità di cui trattasi siano stati stesi in accordo con il dettato costituzionale e sottoposti ad approvazione della autorità politica competente in campo militare.

Per conoscere infine, qualora rispondesse a verità l'obbligo di fornire notizie — di qualunque livello e tipo esse siano — su familiari addirittura di futura acquisizione, se la loro iscrizione nei documenti di cui trattasi sia soggetta o meno ad autorizzazione da parte dei singoli interessati, considerato che — nella sostanza — divengono essi stessi oggetto di possibile schedatura e per di più attraverso una prassi indiretta la cui costituzionalità è almeno opinabile. (4-05608)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali cifre vengano devolute nel bilancio della difesa per acquisto di abbonamenti a periodici inerenti a problemi militari, quanto costano i singoli abbonamenti, a quali enti vengono spedite le riviste e quali criteri vengono seguiti nella distribuzione. (4-05609)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se non ritenga contrario allo spirito ed alla lettera della Costituzione ed alla stessa « Convenzione sul diritto al rispetto della vita privata » il fatto che, tra gli elementi che contribuiscono a formare la documentazione caratteristica del personale militare, compaiano voci che si riferiscono appunto al « comportamento nella vita privata »;

se non ritenga di conseguenza opportuno — in attesa che sia definitivamente affrontata e risolta la complessa problematica connessa con la valutazione e lo avanzamento del personale militare — un tempestivo intervento che consenta di annullare voci di tale natura, che appaiono di per sé più consone ad una qualche organizzazione confessionale che non ad una amministrazione dello Stato. (4-05610)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione ai contenuti dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che recita in particolare: «...per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche», individuando così la sola casistica specifica ed oggettiva ai fini della compilazione di schede informative — se sia al corrente che la regolamentazione e la prassi ancora vigenti sull'argomento siano sostanzialmente immutate rispetto a quelle già attuate nella fase precedente all'approvazione della legge citata.

Per conoscere in particolare se non ritenga indispensabile l'emanazione di norme che affrontino la materia nel dettaglio eliminando la possibilità di interventi di parte o comunque discrezionali in un campo così delicato. (4-05611)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in relazione alla morte del sottotenente Giorgio Lorenzini avvenuta al Centro incursori del Varignano il 28 maggio 1980 durante una esercitazione — quali sono state le cause del decesso dell'ufficiale tenendo anche conto che questo è il terzo incidente mortale che si è verificato in breve tempo al Varignano (in precedenza un subacqueo era perito per un errore di miscela nelle bombole, un altro era perito per rottura di una corda nella parete rocciosa del Muzzerone).

Per conoscere in particolare quale era l'assistenza in atto ai sommozzatori e i dispositivi di soccorso, anche in relazione al fatto che la salma è stata ritrovata solo a ben 6 giorni dal decesso. (4-05612)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se è al corrente che il giovane Fantino Walter, abitante a Ventimiglia, in servizio presso Maricentro — La Spezia — 2° reparto, trovandosi in licenza di convalescenza al proprio domicilio e non essendo in grado di riprendere il servizio faceva richiesta telefonica al Maricentro La Spezia, il giorno 17 giugno 1980, per conoscere il modo in cui avrebbe do-

vuto comportarsi dato che il giorno 1° giugno 1980 scadeva la licenza di convalescenza. Il giovane non poteva rientrare essendo affetto da contusione toracica e sternale, sospetta frattura ginocchio e femore sinistro, sospetta frattura del bacino, stato di shock traumatico. Non essendo pervenuta alcuna risposta veniva inviato un telegramma al distretto di Diano Castello per chiedere che un medico fosse inviato a casa in quanto il giovane non si poteva muovere dal letto (le gambe non lo sorreggevano). Non essendo pervenuta alcuna risposta veniva inviato un secondo telegramma che però faceva la fine del primo.

La madre veniva così costretta a noleggiare un'ambulanza della Croce Verde portando il giovane a Diano Castello, dove però non ha potuto farlo visitare per la mancanza del capitano medico.

Ritornata nuovamente a Diano Castello con altra ambulanza della Croce Verde, il capitano medico affermava che la questione non era competenza di tale distretto perché trattavasi di un marinaio e non di un soldato, e quindi non si riteneva neppure di visitarlo.

Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende prendere in merito all'accaduto. (4-05613)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere

in relazione al previsto programma di introduzione della carriera amministrativa nelle forze armate, come si debba interpretare quanto scritto nel foglio d'ordine n. 45 della marina militare, articolo 9:

«L'articolo 48 (3° comma) del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, stabilisce che nell'eventualità che un militare promosso dovesse conseguire, per effetto della progressione economica maturata nel quadro di provenienza, uno stipendio superiore a quello goduto dal collega che, pur avendo pari anzianità in quello stesso grado, sia stato promosso al grado superiore in data anteriore a questo ultimo, può essere attribuito, a domanda, lo stes-

so stipendio spettante al militare promosso a detto grado superiore successivamente.

In applicazione delle disposizioni di cui sopra si autorizzano gli enti amministrativi ai quali gli aventi diritto presentino domanda, a corrispondere agli stessi il trattamento economico più favorevole attribuito al parigrado (dello stesso corpo se ufficiale e della stessa categoria se sottufficiali) con uguale o minore anzianità nel grado di provenienza, ma promosso in data successiva.

Per conoscere, in particolare, se il Ministro non ritenga che questa disposizione finisca per vanificare il concetto stesso di carriera amministrativa e contrasti con ogni più elementare logica e buon senso, condizionando il riconoscimento dei maggiori emolumenti alla presentazione di una domanda e quindi obbligando gli aventi diritto ad una continua ricerca di validi punti di riferimento per far valere dei diritti acquisiti per legge. (4-05614)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla morte avvenuta presso l'aeroporto di Viterbo dell'aviere Maurizio Renier, ultima disgrazia di una lunga serie che ha coinvolto nei recenti anni numerosi militari di leva, quali sono stati le cause del decesso e quali le eventuali responsabilità.

Per conoscere inoltre se non ritiene opportuno assumere adeguate iniziative ed adottare una serie di provvedimenti tra cui:

1) concessione di provvidenze assicurative per i soldati di leva fra cui la concessione di 50 milioni ai familiari in caso di morte tenendo conto di quanto suggerito nella scorsa legislatura e nella presente, con la proposta di legge n. 37, dato che attualmente per i soldati di leva non esiste alcuna copertura assicurativa e previdenziale (a differenza di quanto esiste per i lavoratori civili e per le forze dell'ordine);

2) definizione di nuove norme per la tutela della salute e della sicurezza del soldato;

3) presentazione di informative al Parlamento sui casi di infortuni gravi e decessi di militari;

4) integrazione di strutture della sanità militare con le strutture civili per rimediare a carenze esistenti in varie basi delle forze armate.

L'interrogante fa presente di aver presentato circa 30 interrogazioni, alcune da molti mesi, relative a morti di soldati, ed eventuali responsabilità collegate alle quali auspica sia data tempestivamente risposta. (4-05615)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che il regolamento provvisorio per l'erogazione degli alloggi cosiddetti « di servizio » emanato con decreto ministeriale del 1° marzo 1980 non chiarisce secondo quali modalità debba realizzarsi quanto stabilito dall'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497, il quale stabilisce che la composizione delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi sia definita « d'intesa con gli organi della rappresentanza militare ».

Per conoscere inoltre se non ritiene opportuno, in relazione alla elezione dei COCER, che i criteri di assegnazione degli alloggi vengano attuati d'intesa con il COCER (tenuto anche conto che il regolamento è definito « provvisorio » nel decreto ministeriale).

Per conoscere in particolare se non ritenga opportuno che:

a) gli alloggi debbano essere considerati prevalentemente della categoria AST cioè assegnati temporaneamente sulla base del « maggior bisogno »;

b) sia modificato il criterio dell'assegnazione generalizzata di alloggi sulla base dell'incarico laddove non esistono comprovate ed inderogabili esigenze di servizio;

c) gli alloggi della categoria ASI debbano essere esclusivamente situati all'interno delle installazioni militari e assegnati in connessione ad incarichi che comportino l'obbligo tassativo di abitarvi;

d) gli alloggi AST debbano essere assegnati attraverso meccanismi che assicurino imparzialità;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

e) gli alloggi di servizio a qualunque titolo concessi, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di alloggiarvi, siano assoggettati al pagamento del canone nella misura prevista dall'articolo 22 della legge n. 513 del 1978;

f) nella assegnazione degli alloggi non sia resa possibile alcuna discriminazione in ordine al livello gerarchico e allo stato giuridico. (4-05616)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione agli organici di personale civile della difesa, tenendo presente che a fronte di un organico di 28 mila impiegati e di 52 mila operai, la difesa ha una forza effettiva di 17.500 impiegati e 27.000 operai — se risponde a verità che, di fronte a una così deficitaria situazione e stanti le difficoltà che vengono incontrate per l'avvio di idonei provvedimenti legislativi per rimpiazzare le deficienze nel settore impiegatizio, l'amministrazione sta operando massicce assunzioni tra gli operai che dovrebbero assicurare l'immissione a breve termine nei ranghi della difesa di 18.000 unità, 2000 autorizzati dalla Presidenza del Consiglio, 1500 da prelevare fra gli iscritti nelle liste speciali di collocamento e 1000 appartenenti a categorie riservatarie.

Per conoscere in particolare se ai primi due corsi allievi operai (uno svoltosi l'anno scorso ed uno in corso di perfezionamento) a cui dovrebbero concorrere giovani in possesso della sola licenza elementare, hanno preso parte, nella quasi totalità, figli o parenti di militari, e in particolare di altissimi ufficiali o di impiegati civili muniti di laurea o diploma e se queste assunzioni non nascondono l'intenzione di voler alimentare in forma surrettizia le assunzioni nel settore dirigenziale della difesa, aggravando lo stato di disagio degli operai, che rischia di diventare irreversibile.

Per conoscere infine se questa procedura non intenda generalizzare il sistema usato nella ristrutturazione dei servizi segreti, in cui incarichi e posti, specie tra

i civili, vennero assegnati e distribuiti con criteri così clientelari, tra i figli e parenti di militari destinati al vecchio SID, da far esclamare ad un ufficiale attualmente destinato al SISMI che continuando in questo modo fra qualche anno l'organismo sarebbe diventato veramente una sola « grande famiglia ». (4-05617)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla costruzione dell'incrociatore tutto-ponte, presso i cantieri di Monfalcone, se sono esatti i dati del modello presentato alla mostra navale di Genova secondo cui il tonnellaggio sarebbe di 13.400 tonnellate e debbano quindi considerarsi erronee le dichiarazioni degli ambienti ufficiali della marina secondo cui il tonnellaggio doveva essere di 9.300 tonnellate;

per conoscere in particolare se questa crescita di 4.000 tonnellate è dovuta ad errori di calcolo iniziali o a modifiche del piano di costruzione o ad una manipolazione delle cifre relative al tonnellaggio;

per conoscere in particolare, in relazione ad eventuali modifiche del piano di costruzione, se il ponte di volo sarà inclinato come è apparso nel modello esposto a Genova e se quindi è ora previsto l'impiego di aerei d'attacco a decollo corto STOL (Short Take Off and Landing) che appunto richiedono il ponte inclinato. (4-05618)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione ai suicidi dei tre militari sotto indicati:

1) sergente di artiglieria alpina Antonio Moi di Pirri (Cagliari), morto a Silandro in Val Venosta alla Caserma Druso;

2) alpino Giancarlo Cattaneo di Mezzago (Milano), morto a Malles (Venosta) presso il battaglione Tirano;

3) carabinieri Luciano Tratta di Valleggio sul Mincio, morto a Santa Margherita d'Adige —

quali sono state le presunte cause di questi tragici atti verificatisi nel corso di una settimana;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

per conoscere inoltre se non ritiene opportuno far eseguire una approfondita indagine in merito, tenuto presente, in particolare, il fattore dello sradicamento sociale. (4-05619)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione al grave incidente verificatosi presso il poligono di Teulada in Sardegna dove sono stati feriti 8 soldati appartenenti al decimo battaglione « Bezzacca » di stanza a Solbiate-Olona, trasferiti in Sardegna per le esercitazioni:

- 1) quali predisposizioni di sicurezza erano state prese;
- 2) quale era lo stato di addestramento delle reclute;
- 3) a quali criteri si ispirava l'addestramento, essendo la tattica usata da considerarsi largamente superata;
- 4) quali ordini erano stati impartiti;
- 5) quali forme remunerative verranno adottate per le reclute ferite. (4-05620)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle condizioni di realizzazione delle nuove costruzioni navali, quale è lo stato di efficienza attuale in relazione ai parametri fissati, (in particolare per quanto riguarda i sommergibili e i riferimenti citati nel *Notiziario della Marina* dell'11 novembre 1979) e precisamente:

1) grado di abitabilità e *comfort* dell'equipaggio anche in rapporto agli indici di rumorosità dell'ambiente, e in particolare se le condizioni di vita sono accettabili in condizioni di impiego prolungato tenendo conto delle elevate rumorosità interna, a livello tale da rendere difficoltose anche le comunicazioni interne;

2) gradi di affidabilità del sistema d'arma e degli impianti di guerra elettronica, apparati elettro-acustici, radio e *radar*, ed in particolare se le condizioni di funzionalità dei siluri filoguidati « A 184 »

della ditta Motofiedes (denominati « siluri d'oro » dato il prezzo che hanno raggiunto) hanno presentato anche recentemente gravi anomalie di funzionamento (mancata fuoruscita dai tubi, imbrigliamento delle filoguide nelle eliche del sommergibile con tracciamento della filoguida stessa), avarie emerse per esempio nel corso delle gare dimostrative con la marina indiana, e per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche la difficoltà di operabilità delle stesse da parte del personale di bordo;

3) grado di affidabilità dei sistemi di scoperta in relazione anche alla possibilità di ridurre al minimo la possibilità di essere scoperti dai *radar* avversari, tenendo presente che il periscopio della ditta inglese Barr and Stroud tipo CK3 è un periscopio di esplorazione, fuoriesce dalla superficie del mare in navigazione e *snorkel* per oltre un metro (1,30) offrendo un ampio bersaglio e rendendo vana l'adozione della testata fluttuante dello *snorkel* (la quale possiede invece caratteristiche di difficile intercettazione), e in relazione al funzionamento irregolare dell'apparato francese di scandaglio della ditta Atlas Echolot;

4) possibilità di salvataggio del personale in caso di incidente e mezzi di soccorso, in relazione allo stato di avanzamento del batiscafo costruito dalla Breda e per quale ragione, considerando le quote profonde in cui operano i sommergibili non sono stati approntati per l'entrata in servizio del Sauro, per il quale sommergibile, quindi, in caso di necessità, non ci sono adeguati mezzi di salvataggio;

5) condizioni di funzionamento dell'apparato propulsore in relazione ai convertitori di moto francesi della ditta Merlin-Geran che danno scarsa affidabilità di funzionamento, e in particolare se tra le cause del recente incidente verificatosi a La Spezia durante una operazione di ormeggio del sommergibile ve ne sono di imputabili a questo apparato.

Per conoscere inoltre come viene giustificata la crescita dei prezzi, passati dai 60 miliardi ai 100 miliardi della seconda serie. (4-05621)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere le cause della morte del militare Cesare Guglielmini di 19 anni di Roma, appartenente al terzo gruppo missili « Volturmo » di Codogne.

Tenuto conto che il militare è stato ucciso con un'arma di un commilitone e chiede di conoscere quali disposizioni di sicurezza erano state prese. (4-05622)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere se risponde a verità che in data 8 agosto 1980 sono stati ricoverati all'ospedale militare di Padova cinque militari di leva in servizio al battaglione « Falzarego » della caserma « San Marco » di Conegliano Veneto, per epatite virale contratta in servizio in seguito ad assunzione di droga (eroina) in caserma. (4-05623)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere, in relazione alla morte dei tre militari Giuseppe Passalacqua di Ragusa, Angelo Zanattieri di Ragusa e Angelo Palluzzi di Roma, avvenuta in seguito a fuoruscita di strada di un camion militare il 16 agosto 1980 nei pressi di Roma, quali sono state le cause del grave incidente e quale esperienza di guida aveva il conducente del camion.

Per conoscere inoltre quali sono state le modalità adottate per il risarcimento nei riguardi delle famiglie. (4-05624)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere — in rapporto ad una ispezione compiuta da parte dell'aeronautica in Sardegna nel periodo dal 20 al 23 agosto 1980 — quale impegno di mezzi ed uomini ha comportato l'apposito programma predisposto per le signore e se tale programma poteva essere evitato tenendo conto anche della difficile situazione economica che consiglia di evitare spese non necessarie specie da parte degli organi dello Stato mentre si impongono sacrifici finanziari ai cittadini.

Per conoscere inoltre se l'aereo *Mistere* del SISMI viene utilizzato in compiti anche non « di servizio ». (4-05625)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere:

anche in relazione alle mie precedenti interrogazioni circa alloggi demaniali e circa l'utilizzo di aeromobili e automobili in un programma turistico per signore in occasione di una visita ufficiale in Sardegna dal 20 al 23 agosto, se sono stati utilizzati anche alloggi demaniali a Porto Conte (originariamente destinati ad ufficiali e sottufficiali piloti, trasformati in alloggi di rappresentanza), e motoscafi e imbarcazioni navali (anche destinate originariamente a compiti di salvataggio e assistenza ospedaliera) come in passato stazioni semaforiche poi passate ad alloggi di rappresentanza.

Quanto sopra anche in rapporto alle difficoltà economiche che si riscontrano nel bilancio della difesa e in particolare nella manutenzione delle caserme (vedi l'episodio citato nell'interrogazione 4-04574) relativa alla mancanza di vetri in una caserma della Cecchignola in cui in seguito alle richieste di alcuni soldati venne loro risposto: « mi spiace è un genere che l'amministrazione non passa, arrangiatevi col *cellophan* »).

Per conoscere inoltre se non ritiene che l'episodio, a parte l'aspetto del costume (molta acqua è passata dall'epoca della famosa *jeep* del professor Ippolito!) vada considerato sotto l'aspetto della necessità di ridurre drasticamente ogni impiego di uomini, strutture e mezzi che non sia strettamente funzionale alle finalità della difesa tenuto conto della limitata disponibilità di alloggi militari che sconsiglia distoglierne alcuni per uso di rappresentanza, alla scarsa disponibilità di combustibile che sconsiglia qualsiasi altro utilizzo, dei mezzi e degli uomini che non sia quello strettamente connesso ad impieghi addestrativi.

Quanto sopra tenendo presente che in altri paesi capi di Stato e sovrani usano spesso per trasferimento aerei di linea e che anche nel nostro paese è accaduto che un Presidente della Repubblica usasse aerei di linea.

Tenuto conto infine che per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi militari da par-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

te di « generale e colonnello » l'episodio richiama il problema della costituzione del servizio militare femminile che fin dall'inizio deve disporre (a tutela dei bassi gradi) dei gradi più elevati nella gerarchia.

Una volta creato questo corpo gli alti gradi femminili in servizio potranno naturalmente usufruire dei mezzi al pari passo delle semplici soldate, naturalmente solo per compiti d'istituto. (4-05626)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se rispondono al vero le notizie riportate in una lettera al quotidiano *La Gazzetta del Mezzogiorno* in data 9 settembre 1980, secondo cui all'infermeria del 48° Battaglione di fanteria vennero improvvisamente « sfrattati » o « miracolosamente guariti » i malati, e se tale miracolo medico non fosse dovuto alla concomitante circostanza della visita del comandante del 5° Corpo d'armata.

Per conoscere in particolare se risponde al vero che ad un caporale della predetta compagnia, successivamente ricoverato per 15 giorni all'ospedale per tifo, è stato ordinato dal suo comandante di ritenersi sano pur essendo costretto a letto dalla malattia.

Per conoscere inoltre se non ritiene che da fatti come questi derivi una scarsa credibilità della sanità militare che ragiona troppo spesso in termini di mancanza di credibilità del « militare malato » in base ad una vecchia concezione falsamente virile, oggi totalmente fuor di posto, come testimoniano purtroppo numerosissime morti di soldati oggetto di interrogazioni parlamentari (si citano per tutti i casi Bonaccorso, Scamardella, Soru, Carniello, Aramu).

Per conoscere infine se non ritenga opportuno impartire precise direttive per garantire al soldato di essere curato correttamente assicurandogli un diritto spettantegli in quanto uomo prima che militare di leva. (4-05627)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che, a distanza di oltre un anno dalla morte del marinaio Bernardo Capuozzo avvenuta a La Spezia alla caserma Duca degli Abruzzi, in seguito a violenza digitale alla regione anale, giacciono ancora inevase sei interrogazioni parlamentari rivolte sul caso al precedente titolare del dicastero.

Per conoscere in particolare se dopo l'accertamento della violenza eseguito con esame necroscopico con riesumazione della salma ordinata sette giorni dopo la sepoltura a seguito di un intervento parlamentare dell'interrogante, vennero adeguatamente interrogati gli otto giovani inviati a casa per turbe psichiche, i quali affermarono di essere stati accusati da uno degli inquirenti di avere prima usato violenza al giovane e quindi di averlo gettato dalla finestra.

Per conoscere inoltre se si ritenga di sottoporre ad approfonditi interrogatori prima che terminino la ferma in marina anche gli altri venti giovani che nella circostanza occupavano la stessa camerata del Capuozzo, e ciò al fine di accertare anche eventuali responsabilità disciplinari del personale di sorveglianza.

Quanto sopra tenendo presente anche che:

1) il tragico episodio si riallaccia ad altre morti di militari avvenute nel passato recente ed anche esse oggetto di interrogazioni parlamentari, come quelle dei militari Scamardella, Bonaccorso, Aramu, Soru, deceduti all'ospedale militare del Celio dove si sono riscontrate gravi carenze di assistenza medica, quella del giovane Conti annegato nella piscina dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza nel corso di un festa notturna di ufficiali senza che vi fosse soccorso nella piscina, nonché quella del militare Risucci annegato nel Ticino anche questo senza adeguati soccorsi;

2) i militari, che a differenza di lavoratori non possono contare su un appoggio sindacale né su associazioni assistenziali legalmente riconosciute (all'unica associazione esistente con sede in Abbiatograsso non viene riconosciuta veste le-

gale) non sono protetti in alcun modo e meno che meno i soldati di leva, i quali non possono contare neppure sui delegati nei consigli centrali di rappresentanza neoeletti (COCER) e per i quali non esiste, come in altri paesi, né sindacato militare né difensore civile (*Ombudsman*).

Per conoscere infine se ritenga assolutamente prioritaria una attenta indagine sugli strumenti di garanzia e di tutela della vita dei militari di basso grado ormai indispensabile per restituire a tante famiglie fiducia negli organi della giustizia anche all'interno dell'istituto militare e nella rapidità di intervento di tali organi (che in teoria è l'unico fattore che può giustificare il mantenimento di una giustizia militare separata dall'ambito civile) nonché nella capacità di tale intervento soprattutto a tutela del semplice soldato. (4-05628)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla morte del sergente Gianni Conti avvenuta a Vicenza nella notte fra il 22 e il 23 giugno 1979 — se risponde a verità che:

1) prima del bagno fatale nella piscina dell'aeroporto Dal Molin il giovane fu spinto in acqua insieme ad altri partecipanti alla festa a cui era presente il generale Bagatti;

2) circa un'ora dopo l'incidente un capitano, con violenza e ripetutamente, ebbe a profferire la frase: « Io dico la verità: non è giusto tacere »;

3) la figlia di un alto ufficiale, il quale era presente alla festa, è stata arrestata per detenzione di droga.

Per conoscere, in relazione a quanto sopra, se non ritiene necessario ed urgente:

a) avviare una approfondita indagine segnalando i sopracitati fatti alla procura militare;

b) individuare chi ha dato la spinta al sergente Conti e quali conseguenze questa spinta ha avuto;

c) individuare quale è stata l'incidenza, nell'ambito militare di Vicenza, della detenzione ed eventuale spaccio di droga da parte della figlia di un alto ufficiale;

d) chiarire quali responsabilità vi sono da parte di chi:

1) ha autorizzato il bagno notturno nella piscina che di notte doveva essere chiusa e che tra l'altro era priva di mezzi di soccorso;

2) ha ostacolato la acquisizione della verità in questo tragico caso che è stato addirittura oggetto di attenzione da parte del Presidente della Repubblica, cui si è rivolta la madre dell'aviere morto. (4-05629)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che lo stato maggiore difesa ha delegato il colonnello Sergio Lucarini a scrivere una lettera in data 16 ottobre 1980 indirizzata a diversi direttori di quotidiani italiani nella quale vengono rilasciate valutazioni assai discutibili (tra cui la seguente: « in tale spirito ci risulta difficile apprezzare i commenti di alcuni organi di stampa ») sugli articoli apparsi in relazione al ventilato progetto illustrato al circolo ufficiali di Roma l'8 ottobre, in cui veniva proposta, tra l'altro, l'istituzione per le forze armate del grado di generale d'armata (con un periodo di permanenza di 4 anni anche oltre i limiti di età) e di generale di corpo d'armata per l'Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza, quando nell'esercito non esistono armate e nelle Forze dell'ordine non esistono corpi d'armata.

Per conoscere inoltre, entrando nel merito della questione:

a) quali oneri finanziari comporterebbe la creazione di detti gradi;

b) in quale modo verrebbe effettuata la valutazione per la promozione al nuovo grado, da parte di quali organi collegiali, con quali criteri e garanzie;

c) quali nuove esigenze operative renderebbero necessario il nuovo grado;

d) quali ripercussioni avrebbe sulle altre carriere statali (del Ministero dell'interno, del Ministero degli esteri eccetera) il raggiungimento di un più elevato livello di carriera nelle forze armate;

e) quali incrementi di personale militare ai vari livelli comporterebbe la creazione del nuovo vertice militare;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

f) quali oneri finanziari si verrebbero a determinare, quali compiti verrebbero affidati ai nuovi quadri e come si possano ritenere giustificati questi aumenti di personale (e del relativo finanziamento) nel settore pubblico, quando si invocano riduzioni di personale in settori privati;

g) come questo provvedimento sia compatibile con la ricerca di efficienza che dovrebbe tradursi nel contenimento di oneri per il personale al fine di elevare il rendimento dell'organismo, e con la ricerca di democraticità che dovrebbe tradursi nel ridurre quanto possibile la differenziazione di livello che già, nel campo militare, sono le più numerose (soldato, caporale, caporal maggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo di prima, seconda, terza, aiutante, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente-colonnello, colonnello, generale di brigata, divisione, corpo d'armata);

h) quali sono state le valutazioni delle organizzazioni sindacali (comprese quelle che operano nel settore difesa nei riguardi di questo provvedimento e se esso è stato sottoposto all'esame degli organi di rappresentanza militare. (4-05630)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla morte del colonnello dell'aeronautica Marchisio Petralis, avvenuta per un colpo di pistola al cuore nella sua abitazione presso gli alloggiamenti militari dell'aeroporto dell'urbe a Roma — quali sono le risultanze dell'inchiesta.

Quanto sopra tenendo conto che il colonnello, che prestava servizio presso la seconda regione aerea, era in attesa di promozione e non presentava alcun segno di alterazione psicofisica. (4-05631)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla morte del sergente Gianni Conti avvenuta nella piscina dell'aeroporto Dal Molin di Vicenza e in base alle deposizioni rese:

a) se risponde a verità quanto ha affermato l'aviere Roberto Pavan, secondo

cui il Conti fu spinto in piscina poco dopo aver preso servizio, cioè poco dopo le 24 o se tornò in piscina successivamente mentre c'erano il capitano Nardelli e altre 4 persone che facevano una gara di nuoto e come si concilia questo fatto con le precedenti affermazioni secondo cui il Conti fu buttato in acqua verso le 22 e la disgrazia avvenne verso le 2,30;

b) se il Pavan è stato interrogato dalla magistratura;

c) se il Nardelli è stato interrogato dalla magistratura;

d) se la persona che avrebbe gettato in piscina il Conti è la moglie di un capitano, rimasta sconosciuta;

e) se il Conti era vivo quando entrò nell'ambulanza e se nell'ambulanza c'era adeguata assistenza;

f) se sono stati interrogati i componenti dell'orchestra che erano accanto alla piscina;

g) se risponde a verità che il sergente detto Tonino esclamò durante i funerali del Conti la frase « ecco la bandiera dell'assassino »;

h) se è stato ritrovato il vestito bianco che indossava il Conti;

i) se è stata interrogata la figlia del generale Bagatti, arrestata per detenzione di droga e il generale Bagatti responsabile di turno quella notte in aeroporto;

l) se è stato interrogato il carabiniere Sante Sebastiani di ronda la notte della morte del Conti insieme all'aviere Pavan. (4-05632)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in relazione al concorso per la nomina a guardiamarina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo bandito sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1980, se è al corrente di alcune irregolarità verificatesi e se non ritiene in conseguenza appropriato l'annullamento del concorso stesso. (4-05633)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione alla morte del giovane Alfredo Gubernali, decedu-

to mentre usciva dalla caserma della Cecchignola per un attacco di asma -

1) perché non era stato riconosciuto il grave stato di salute del giovane;

2) perché era stato fatto abile malgrado i numerosi certificati medici.

Per conoscere se intende far compiere una rigorosa indagine sul gravissimo episodio. (4-05634)

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione alla morte dell'aviere Massimo Cenfi all'aeroporto di Guidonia l'11 novembre 1980 - a quali cause è da attribuirsi il subitaneo decesso e quali sono stati gli esiti della visita di leva e dell'autopsia. (4-05635)

SOSPURI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della sanità e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza del perdurare e dell'accentuarsi delle irregolarità già denunciate dall'interrogante con altra interrogazione n. 4-03977 del 2 luglio 1980. (4-05636)

BASSI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se è a conoscenza di un esposto presentato, oltre che alla competente autorità giudiziaria, alla Banca d'Italia da numerosi soci della «Cassa rurale ed artigiana ericina» con sede nel comune di Valderice (Trapani), per invalidare la assemblea del 30 aprile 1980 in quanto falsata nei suoi risultati dal comportamento degli amministratori uscenti, che avrebbero impedito a molti soci di esercitare il diritto di voto e consentito ad altri di votare con deleghe non regolari;

se gli risulta che nessuna ispezione è stata ancora eseguita per accertare la veridicità dei fatti denunciati e la loro rilevanza, mentre il nuovo consiglio avrebbe avviato subito una campagna di acquisizione di nuovi soci per modificare i preesistenti equilibri;

se non intenda infine sollecitare tale ispezione o meglio la nomina di un com-

missario straordinario al fine di accertare i fatti denunciati e ripristinare, ove necessario, la legalità, facendo rielebrare l'assemblea dai soci aventi diritto a quella data. (4-05637)

PANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che in conseguenza della costruzione della superstrada statale n. 131 avvenuta in Sardegna circa 11 anni fa numerose persone sono state espropriate di terreni di loro proprietà - per quali ragioni i proprietari dei terreni espropriati ricadenti nel territorio dei comuni di Macomer e di Birori non sono stati ancora indennizzati. (4-05638)

SILVESTRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

1) quanti cavalieri del lavoro in questo dopoguerra sono stati coinvolti in vicende giudiziarie (avvisi di reato o condanne);

2) i nominativi dei suddetti cavalieri del lavoro;

3) i ministri che li hanno proposti;

4) le firme in calce ai provvedimenti di nomina;

per sapere altresì se si intendano rendere pubbliche le istruttorie alla base delle surrichiamate nomine. (4-05639)

SILVESTRI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza dei gravi danni provocati dal maltempo d'inizio novembre nelle Marche e, più segnatamente, nella provincia di Pesaro.

Per sapere inoltre se:

il Governo ha predisposto un piano per il pronto intervento;

il Governo ha in elaborazione un programma di lungo termine per la difesa del territorio;

il Governo non ritenga di prestare una cura particolare alla situazione flu-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

viale, considerando che un minimo accentuarsi dei fenomeni piovosi finisce, quasi sempre, per provocare straripamenti e quindi pericolosissimi, drammatici allagamenti. (4-05640)

SILVESTRI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del commercio con l'estero.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza della grave crisi in cui versa la pesca delle vongole e, conseguentemente, l'industria di conservazione, nonché la relativa commercializzazione.

Per conoscere altresì le iniziative che il Governo intenda intraprendere per rispondere alle insidie del mercato internazionale e, soprattutto, per adeguare la carente legislazione nazionale, anche dal punto di vista sanitario. (4-05641)

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità della pensione del signor Venturini Livio, nato a Torre de' Picenardi il 13 luglio 1916 e residente a Mezzano Inferiore (Parma), via Borghetto 282, quale collaterale e orfano inabile di Zaffanelli Eugenia deceduta l'8 luglio 1966 già pensionata con iscrizione n. 656829.

In data 14 aprile 1977 la direzione provinciale del tesoro di Parma trasmise al Ministero del tesoro — direzione generale pensioni di guerra — la documentata istanza relativa al signor Venturini Livio. L'interessato fino ad oggi non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari gravi condizioni dell'interessato sollecitano il disbrigo della pratica stessa. (4-05642)

SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritenga, al fine di evitare ingiuste ed amare sperequazioni, di procedere alla promozione da capitano a maggiore di complemento, prevista dall'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con criteri d'imparzialità e cioè promuovendo tutti i capitani di comple-

mento dopo venti anni di servizio da ufficiale o attribuendo ai capitani di artiglieria e di cavalleria un'anzianità retroattiva convenzionale tale da equipararla a quella inferiore dei colleghi della fanteria e del genio. (4-05643)

CAVALIERE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

a) se non ritenga di dover disporre, come ha fatto con *telex* ministeriale circolare n. 161 del 6 giugno 1980 per gli insegnanti tecnico-pratici assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio, che anche gli insegnanti elementari di ruolo comandati presso gli istituti magistrali per il tirocinio partecipino a titolo consultivo anche alle riunioni del consiglio di classe per deliberare l'ammissione degli alunni agli esami di abilitazione;

b) se, ai fini della dignità dei predetti insegnanti addetti al tirocinio e per garantire nei loro confronti la giusta considerazione degli alunni, non ritenga di dover stabilire che, in sede di scrutini trimestrali e quadrimestrali e finali, la proposta del voto e il giudizio in filosofia e pedagogia siano dati dal docente di detta disciplina dopo averlo concordato con gli insegnanti incaricati delle esercitazioni didattiche. Ciò perché, anche se, con il *telex* della direzione generale dell'istruzione classica, divisione II, prot. n. 2157 del 25 giugno 1980, è stato chiarito che il docente dà il voto e il giudizio « tenuto conto del parere dell'insegnante incaricato delle esercitazioni didattiche », in effetti, ed anche perché non si spiega come debba essere dato questo parere e fino a qual punto se ne debba tener conto, esso finisce per essere ignorato o per non avere alcun peso. (4-05644)

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, al Ministro per gli affari regionali e al Mini-*

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

stro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie. — Per sapere se sono a conoscenza:

che la regione Piemonte ha cercato fondi a Bruxelles con una deludente missione di una sua delegazione per avere dieci miliardi per l'istruzione professionale, delegazione che non è stata ricevuta dal presidente del settore della politica industriale, Davignon, mentre il capo del suo Gabinetto ha dimostrato che la collaborazione tra i paesi europei è ancora lontana;

che in base agli articoli 1 e 3 della legge quadro in materia di formazione professionale le regioni devono « organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative »;

per sapere, inoltre, se non ritengano che ciò significa che l'ente pubblico non deve distruggere in questo campo l'iniziativa privata, ma coordinarla verso il fine di favorire l'occupazione regionale;

per sapere, infine, se sono a conoscenza che nel 1975 la giunta socialcomunista piemontese era uscita con un piano eccezionale che prevedeva la creazione di 140 mila nuovi posti di lavoro, mentre dopo nemmeno un anno si scoprì che il Piemonte si sentiva seriamente impegnato nello sviluppo del sud, rinunciando quindi a qualsiasi incremento dei livelli occupazionali con il mantenimento dello *status quo*; così alla fine del 1979 la situazione in Piemonte era la seguente: popolazione totale 4.472.000; forze di lavoro 1.963.000; occupati 1.846.000; in cerca di occupazione 117.000; in cerca di prima occupazione 70.000; persone che non hanno professione ma sono disposte a lavorare 47.000.

(4-05645)

TONI, GIURA LONGO, SARTI E BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se è vero che il dottor Raul Svizzeretto ha avanzato domanda per il conferimento dell'incarico di ispettore tributario di cui alla legge 24 aprile 1980 n. 146,

e che il Ministro sta perfezionando la relativa nomina;

se risponde a verità che il medesimo dottor Svizzeretto è stato allontanato dall'incarico che ricopriva nella direzione generale delle dogane in quanto, secondo le dichiarazioni rilasciate a *Paese Sera* del 4 novembre 1980 dal direttore generale dottor Del Gizzo, come responsabile del settore petroli « aveva fatto proposte ed acquisito comportamenti non opportuni »;

quali siano i comportamenti non opportuni cui ha inteso riferirsi il direttore generale del servizio dogana;

se il Ministro non ritiene del tutto incongruo designare ad incarico di tale delicatezza un funzionario a carico del quale sono state formulate e, a quanto risulta non smentite, dal suo diretto superiore così pesanti osservazioni critiche;

se non ravvisa l'opportunità di stabilire forme più accurate e più prudenti di istruttoria che garantiscano tutti i requisiti di professionalità, affidabilità ed assoluta integrità, necessari per non vanificare le finalità previste dalla legge istitutiva del Corpo degli ispettori tributari.

(4-05646)

GUALANDI, CONTI, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, DA PRATO, RAFFAELLI EDMONDO, CARMENO E FAENZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali sono gli ostacoli di segno burocratico o di inefficienza degli uffici del Ministero che hanno impedito, entro il 20 ottobre 1980, l'erogazione dei trasferimenti finanziari a pareggio dei bilanci dei comuni e delle amministrazioni provinciali, creando così difficoltà nella gestione degli enti locali;

per conoscere quali misure urgenti il Ministro intenda prendere per provvedere all'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 15 e 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge 7 luglio 1980, n. 299.

(4-05647)

ZAVAGNIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza di una vicenda giudiziaria che coinvolge

uno dei geometri della società Autostrada Valdastico, signor Remo Avellino, mentre con due esposti alla procura di Vicenza, presentati dallo stesso geometra in data 1° settembre 1979 e 1° marzo 1980, viene coinvolta la stessa direzione della Valdastico per presunti gravi illeciti di centinaia di milioni.

Premesso che la società Autostrada Valdastico è in amministrazione controllata e che l'ANAS sta effettuando liquidazioni a imprese che sarebbero, secondo la denuncia, oggetto di contestazioni per rifacimenti di opere stradali male eseguiti, o non eseguiti secondo i criteri dei capitolati di appalto, il che ha comportato aggravii di spesa non previsti in bilancio per centinaia di milioni, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro intenda prendere le opportune iniziative e misure anche di inchieste parallele a quelle giudiziarie in corso, per chiarire ogni questione relativa alle vicende della società Valdastico.

Infine, considerato che i piccoli agricoltori, proprietari dei terreni espropriati nella zona tra Vicenza e Piovene-Rocchette con decreto prefettizio 19 dicembre 1972, non sono ancora stati liquidati, il che ha provocato più che legittime e ripetute proteste degli interessati, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dare immediate disposizioni perché tale ingiustificata pendenza amministrativa sia sanata al più presto. (4-05648)

CONTU E GARZIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che il gruppo editoriale Caracciolo, già proprietario di alcune testate giornalistiche (*Espresso*, *La Repubblica*, ed altri quotidiani provinciali), ha acquistato il 48 per cento della proprietà del quotidiano di Sassari *La nuova Sardegna*, e se sono inoltre a conoscenza che, nonostante gli impegni assunti con le forze politiche sarde e con il consorzio interbancario per il salvataggio della SIR-Rumianca, attualmente proprietario della maggioranza del pac-

chetto, circa il mantenimento dei livelli occupativi, abbia licenziato, come primo atto, il vicedirettore e notista politico Silvano Reina.

Gli interroganti, rilevata con preoccupazione l'eventualità di un completo acquisto, da parte dell'editore Caracciolo, della maggioranza del pacchetto azionario de *La nuova Sardegna* e la possibilità, gravemente pregiudizievole per la libertà di stampa e la pluralità dell'informazione in Sardegna, di un possibile acquisto, sempre da parte di Caracciolo, del quotidiano di Cagliari *L'Unione Sarda*, chiedono quali passi il Governo intenda compiere per richiamare l'editore Caracciolo ai formali impegni da lui assunti all'atto dell'acquisto del giornale, fra i quali, prioritario e tassativo, era quello che non sarebbe stato licenziato alcun dipendente dell'azienda. Gli interroganti chiedono altresì di conoscere le reali ragioni di questo licenziamento che appare dettato più da discutibili motivi di carattere politico che da reali ragioni di ristrutturazione aziendale. Chiedono infine di sapere se non sia in contrasto con la tradizione sarda del giornale di Sassari: la nomina di un direttore e di un redattore capo non sardo; la decisione di pubblicare sul quotidiano di Sassari la «velina» diffusa dall'agenzia, istituita a Roma dall'editore Caracciolo, sull'attività politico-parlamentare nazionale, identica per tutte le testate del gruppo editoriale; l'acquisto della maggioranza del pacchetto azionario del quotidiano da parte dello stesso editore, mentre sarebbe più opportuno e rispettoso della autonomia della Sardegna che la maggioranza restasse nelle mani politiche o di operatori sardi. (4-05649)

BISAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali urgenti iniziative intende adottare, di concerto con l'ANAS e con il provveditorato regionale alle opere pubbliche, al fine di affrontare e risolvere i problemi della sicurezza del traffico automobilistico sulla superstrada Firenze-Siena, teatro di ripetuti sinistri,

spesso con perdite di vite umane: l'ultimo in ordine di tempo si è verificato il 16 novembre nei pressi dello svincolo per Tavarnelle Val di Pesa con un pesantissimo bilancio: quattro morti.

L'importanza di questa arteria anche per i collegamenti con Roma, attraverso la Cassia, e con Grosseto, fa sì che essa sia interessata ad una notevolissima mole di traffico alla quale non corrispondono adeguate disponibilità di servizi e infrastrutture (*guardrail* centrali e laterali, piazzole di sosta, SOS per gli automobilisti) che garantirebbero una maggiore tutela dell'incolumità degli utenti. In più l'arteria presenta tratti assai insidiosi, un fondo stradale talvolta sconnesso ed una segnaletica in alcuni casi insufficiente.

In attesa di interventi più concreti, comunque non più rinviabili, sembra opportuno introdurre urgentemente un rigoroso limite di velocità e un'adeguata segnaletica di pericolo considerando la riconosciuta pericolosità della strada. (4-05650)

CURCIO, GIURA LONGO E ESPOSTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che il consiglio di amministrazione del consorzio di cooperative CORAC, che ha avuto in gestione il conservificio di Lavello (Potenza) con discutibile provvedimento del Ministero dell'agricoltura, ha rifiutato la richiesta di adesione al consorzio di cooperative aderenti alla Lega nazionale delle cooperative. Il conservificio è stato costruito con pubblico denaro ed è il frutto di lunghe lotte del movimento contadino della zona.

Per sapere se è inoltre a conoscenza che lo stesso CORAC ha rifiutato il prodotto delle cooperative aderenti alla Lega preferendo approvvigionarsi da mercati fuori regione. (4-05651)

CURCIO, GIURA LONGO E MARTORELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della sospensione dal proprio ufficio del segretario capo della procura della Repubblica

di Potenza, dottor Varango. Il Varango avrebbe violato il segreto istruttorio in merito al procedimento in corso nei riguardi del presidente della banca di Pescopagano dottor Somma, ex proprietario della Siderurgica Lucana, già coinvolto nello scandalo Italcasse. La vicenda getta ombre sul funzionamento della procura della Repubblica di Potenza che hanno bisogno di essere fugate tenendo conto che gli stessi dirigenti della Federazione CGIL-CISL-UIL lamentano il fatto che « quasi sistematicamente notizie circa l'attività inquirente vengono a conoscenza degli interessati ».

Gli interroganti chiedono di conoscere cosa intenda fare il Ministro per allontanare i sospetti che circondano il funzionamento della procura della Repubblica di Potenza. (4-05652)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere perché la direzione generale delle Ferrovie dello Stato non vuole anticipare al 10 dicembre 1980 l'attivazione della coppia di treni espressi diurni tra Berna ed Albenga (via Loetschberg-Briga - Domodossola - Arona - Torino - Cuneo - Breil-sur-Roya - Ventimiglia - San Remo), attivazione programmata secondo le decisioni della Conferenza europea degli orari tenutasi all'Aja dal 16 al 25 settembre 1980 - per il prossimo 31 maggio 1981 con il seguente orario: in senso nord-sud da Berna p. 6,54, Domodossola transito 9,31, Torino t. 12,31, Cuneo t. 13,55, Breil-sur-Roya t. 15,55, Ventimiglia t. 16,24, Albenga arrivo 17,40 ed in senso sud-nord da Albenga p. 9,35, Ventimiglia t. 11,56, Breil-sur-Roya t. 12,32, Cuneo t. 14,38, Torino t. 15,58, Domodossola t. 18,55, Berna arrivo 21,37.

All'interrogante risulta da un lato che le ferrovie federali svizzere SBB/CFF sarebbero ben liete di fornire subito per la realizzazione di questo collegamento internazionale il necessario materiale rotabile, pur di anticipare al 10 dicembre 1980 l'inizio dell'attivazione della sopracitata coppia di treni espressi a carrozze e che, dall'altro lato la stessa direzione generale delle Ferrovie dello Stato italiane

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

può disporre, già alla data odierna, di una coppia di locomotori in soprannumero gruppo DE 345 (potenza 1.300 HP) a cui si aggiungeranno con la consegna prevista per il 30 novembre p.v. da parte delle officine della Ferroviaria di Savigliano s.p.az. altri due locomotori gruppo DE 445 (potenza 2.100 HP). In tal modo la trazione dei suddetti convogli Berna-Albenga e viceversa potrebbe essere assicurata fin dal prossimo 10 dicembre 1980 per la tratta Limone Piemonte-Ventimiglia od Albenga. Nella deprecata ipotesi che ciò non sia effettuabile, la direzione generale delle Ferrovie dello Stato potrà, per il periodo 10 dicembre 1980-31 maggio 1981, provvisoriamente disimpegnare la trazione tra Limone P. e Ventimiglia mediante le potenti locomotive a vapore gruppo 940, di cui ancora sono in esercizio un congruo numero di unità.

Va tenuto presente che il servizio attualmente disimpegnato tra Ventimiglia e Torino (via Breil-Cuneo) e viceversa con le scomode automotrici leggere a nafta gruppo ALn 668 che costringono il viaggiatore al cambio di convoglio a Cuneo, scontenta la numerosa utenza, la quale ritrae per questo iniquo trattamento (posto a sedere angusto, sovraffollamento delle automotrici e cambio treno) un profondo senso d'immeritata punizione e di disgusto. (4-05653)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per gli affari regionali e ai Ministri dell'agricoltura e foreste, e dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere le ragioni della carenza d'intervento ministeriale presso la proprietà della Villa Favorita (ex Pellicciotti, 13, strada Favorita) in comune di Bra (provincia di Cuneo). È necessario che il secolare parco di circa due ettari e mezzo noto con il nome di Parco della Favorita, in cui sono radicati castagni, carpini, faggi rossi, querce e sequoia venga dichiarato monumento nazionale nonché vincolato e conservato con la dovuta cura al patrimonio forestale italiano.

Sembrerebbe che il sindaco del comune di Bra (Cuneo) sia già stato interessato

per un intervento in proposito, dato che è intenzione dei proprietari attuali abbattere irrazionalmente in tutto od in parte le piante del suddetto bellissimo parco.

(4-05654)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere, in relazione alle disposizioni concernenti l'obbligo della emissione della ricevuta fiscale ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 1979 e seguenti, se ritiene di esonerare da tale incombenza i pensionati per studenti e studentesse (come la « Casa della giovane » di Genova) in genere non soggetti ad autorizzazione comunale a norma della lettera a) dell'articolo 23 del regolamento di attuazione della legge sulla disciplina del commercio.

A giudizio dell'interrogante il criterio interpretativo di tale richiesta va ricercato nel fatto che tali pensionati non costituiscono prestazioni alberghiere nel senso lucroso, ma assolvono — mediante la somministrazione di pasti e bevande — ad un compito sociale di assistenza suppletivo della famiglia. (4-05655)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è al corrente del malumore derivante dalla « rotazione selvaggia » cui sono sottoposti i docenti nel corso dell'anno scolastico e della viva protesta da parte dell'Associazione italiana genitori.

Per conoscere, inoltre, se intende rivedere la normativa vigente affinché siano armonizzati i diritti degli insegnanti con quelli degli alunni, disponendo che le destinazioni siano espletate e concluse prima dell'apertura dell'anno scolastico e che le nuove destinazioni intervenute dopo il 1° ottobre abbiano applicazione all'inizio dell'anno scolastico successivo.

A giudizio dell'interrogante tale provvedimento rimediarebbe in parte a disfunzioni e metterebbe la scuola in condizioni di adempiere all'insopprimibile dovere della istruzione dei giovani senza degradare e mortificare la funzione docente a vantaggio di una più confacente educazione dei giovani. (4-05656)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

BOFFARDI INES. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere a fronte della spequazione esistente nel sistema fiscale relativo alle transazioni immobiliari.

Infatti, come è noto, la tassazione sulla compravendita muta in funzione del « tipo » di immobile (sia esso di lusso o costruito con i fondi pubblici) od in ordine al « tipo » di venditore.

Per sapere, inoltre, quali provvedimenti ritenga di adottare in merito ai compromessi di acquisto già in essere e già stipulati mediante versamenti d'acconto gravati dalla tassazione IVA nella misura del 14 per cento prima e del 15 per cento dopo. A giudizio dell'interrogante tale discriminazione, oltre che penalizzare la parte più debole dei compratori, per i quali costituisce una necessità precipua l'acquisto di un appartamento, non sana il bilancio dello Stato, perché tale inasprimento riduce produzione e scambi a svantaggio del settore edile e non risolve l'annoso problema della casa. (4-05657)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione di crisi finanziaria in cui versa la « Adriano Gardella Spa » di Mainetto-Genova, le cui maestranze da oltre 8 mesi sono impegnate per il mantenimento dell'unità produttiva; e per conoscere quali provvedimenti s'intenda rendere di fatto operanti per la salvaguardia dell'azienda, in evidente crisi per fattori esterni, e del posto di lavoro dei dipendenti. (4-05658)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere, in attesa della legge quadro sull'assistenza, affinché più razionalmente si possa procedere all'attuazione di un nuovo sistema assistenziale pubblico, quali provvedimenti si vuole rendere operanti per migliorare la legge n. 18 del 1980 riguardante il problema degli handicappati.

Infatti la molteplicità delle problematiche cui vanno incontro tali persone non può essere risolta con irrilevanti interventi finanziari e non bene definiti criteri di applicabilità di questa legge.

A giudizio dell'interrogante sarebbe necessario integrare e potenziare il servizio reso dall'Associazione volontari ospedalieri che a Genova — come in altre città — porta avanti da anni l'opera di assistenza a S. Martino ed in altri ospedali liguri, con personale opportunamente preparato ed assunto mediante provvedimenti legislativi.

L'interrogante chiede di conoscere se si ritiene di operare in tal senso, se sono in fase di studio provvidenze e quali ulteriori provvedimenti migliorativi s'intenda assumere. (4-05659)

BOFFARDI INES. — *Al Governo.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per rendere meno pesanti le condizioni di vita di molti pensionati determinate dalle carenze assistenziali della pubblica amministrazione, ed in particolare di quelli ospiti delle case di riposo ex ONPI.

Alla soppressione di tale ente non hanno fatto seguito strutture adeguate, ma solo strutture con carattere di provvisorietà. E ciò, purtroppo, si constata non solo nella gestione delle case di riposo ex ONPI, ma in tutta l'assistenza con conseguenze gravi sulle condizioni di vita degli anziani, mentre all'ONPI, al momento della sua soppressione, vi erano circa 15.000 domande di ammissione inevase per mancanza di posti.

Alla riduzione delle ammissioni nelle case di riposo che non può essere giustificata con la mancanza di mezzi finanziari perché l'articolo 1-sexies della legge 21 ottobre 1979, n. 641 dispone che « le entrate dell'ONPI sono ripartite fra le regioni in proporzione dei pensionati INPS », non ha corrisposto un'adeguata organizzazione assistenziale nel territorio che renda meno necessaria la richiesta di ammissione nelle case di riposo.

In attesa della legge quadro sull'assistenza e affinché gli anziani non rimanga-

no privi dell'assistenza indispensabile e si possano contenere le spese con l'armonizzazione dei vari interventi impedendo, tra l'altro, che ancora si ricorra al ricovero in ospedale anche quando non serve a nulla per mancanza di assistenza extra-ospedaliera, l'interrogante chiede di conoscere quali altri provvedimenti s'intendano assumere per dare la più rapida attuazione alle seguenti disposizioni: legge 22 luglio 1975, n. 382; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 21 ottobre 1978, n. 641; legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Inoltre, in relazione alle competenze specifiche, l'interrogante chiede di conoscere se si ritiene di emanare gli indispensabili provvedimenti tenendo conto degli accertamenti e degli studi delle singole branche della pubblica amministrazione e soprattutto delle regioni e dei comuni eseguiti prima e dopo le leggi di riforma assistenziale, come la notizie divulgate e come lascia supporre l'approvazione della legge n. 641 del 1978 per la anticipata soppressione degli enti. (4-05660)

SPATARO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che la nuova centrale SIP, denominata « Garibaldi », costruita recentemente a Licata (provincia di Agrigento) presenta avallamenti al suolo e lesioni di vario tipo tali da far insorgere preoccupazioni circa la sua stabilità ed agibilità —

1) se i lavori di detta centrale sono già stati consegnati alla SIP;

2) se è stato effettuato il collaudo e rilasciato il certificato di abitabilità;

3) quali sono i criteri di indizione ed espletamento delle gare d'appalto da parte della SIP e se questi sono in grado di tutelare gli effettivi interessi della società, degli utenti e dei lavoratori;

4) se non si ritiene di accertare, mediante un'accurata indagine, le condizioni di stabilità della centrale al fine, anche,

di rilevare e perseguire eventuali responsabilità connesse ai denunciati fenomeni.

(4-05661)

RUSSO GIUSEPPE E RUBINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere i motivi per i quali migliaia di carri merci (circa 2000), con tonnellate di materiale di vario genere, sono fermi negli scali di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria e quali urgenti iniziative intenda prendere il Governo per eliminare, anche in avvenire, tali incresciosi inconvenienti così pregiudizievoli per l'economia del Mezzogiorno e soprattutto per la Sicilia.

(4-05662)

ARMELLIN, VIETTI ANNA MARIA, PICCOLI MARIA SANTA, GARAVAGLIA MARIA PIA E LUSSIGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio nel quale si trovano i pensionati INPS titolari di pensioni in convenzione internazionale, ai quali non sono state attribuite le rivalutazioni di legge dal 1977 in poi, con la conseguenza che l'ammontare del loro assegno non ha subito gli aumenti intervenuti dalla suddetta data.

Per sapere inoltre se sia a conoscenza del grave ritardo con il quale vengono liquidate le pensioni di reversibilità, con grave disagio per gli aventi diritto, disagio solo parzialmente ed inadeguatamente alleviato con la corresponsione di modesti accenti.

Per sapere infine quali provvedimenti intenda adottare per affrontare e risolvere questi gravi problemi affinché non siano ulteriormente lesi i legittimi diritti dei lavoratori pensionati, ed in particolare di coloro che hanno prestato parte della loro attività all'estero, nonché di quanti, per la perdita di un congiunto, hanno diritto alla pensione di reversibilità.

(4-05663)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TEODORI, PINTO, BOATO, BALDELLI, TESSARI ALESSANDRO, CRIVELLINI, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, CICCIO-MESSERE, GALLI MARIA LUISA, ROCCCELLA, MELEGA E BONINO EMMA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che Rosina Montuoro, detenuta nel carcere di Rebibbia a Roma è morta negli ultimi giorni di ottobre 1980 nella infermeria del carcere —

a) se è vero che la Montuoro non è stata curata in carcere come tossicodipendente come è richiesto dalle vigenti leggi;

b) se è vero che la stessa, riconosciuta malata di occlusione intestinale e deperimento organico e ricoverata il 31 ottobre al Policlinico Umberto I, è stata riportata inspiegabilmente a Rebibbia il giorno successivo;

c) se è vero che su iniziativa delle dottoresse di turno è stata richiesta un'ambulanza il giorno 1° novembre alle ore 15,30 per un trasporto urgente all'ospedale e l'ambulanza è giunta a Rebibbia alle 19,30;

d) se è vero che la Montuoro è stata caricata sull'ambulanza già cadavere per far accertare il decesso in ospedale;

e) se non si configuri il reato di omicidio volontario o almeno di omissione di soccorso;

f) se il Ministro è a conoscenza di detti fatti; se non intenda promuovere una inchiesta e quali provvedimenti intenda prendere al riguardo. (3-02720)

BONINO EMMA E AGLIETTA MARIA ADELAIDE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere di quali notizie dispone sulla sorte dei giornalisti italiani Graziella De Palo di *Paese Sera* e Italo Tony della *Gazzetta di Venezia*, scomparsi in Libano dalla fine di agosto 1980.

Per conoscere altresì quali iniziative e quali passi siano stati intrapresi dalle au-

torità di Governo e diplomatiche italiane per la ricerca dei due giornalisti.

In particolare, per sapere se e quali contatti siano stati presi con le autorità governative libanesi e con le varie forze e organizzazioni che esercitano un potere di fatto sul territorio libanese. (3-02721)

DI CORATO, SICOLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA E MASIELLO. *Ai Ministri della difesa, del turismo e spettacolo, dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per conoscere i reali termini della trattativa in corso fra le autorità militari e la giunta comunale di Bari, per la cessione dell'area della caserma Rossani in cambio di alloggi da ubicarsi per un terzo a Bari e per la rimanenza dei due terzi a Foggia, Trani e Barletta.

Per conoscere se non ritengono necessario che vengano salvaguardati gli impianti sportivi esistenti nella caserma Rossani, dal momento che, da voci insistenti, pare che da parte della giunta comunale di Bari si voglia utilizzare l'area della caserma Rossani per un parcheggio auto, sottraendo a migliaia di giovani della scuola media e di società sportive minori le strutture sportive della caserma Rossani, considerando la spaventosa carenza di impianti e di strutture sportive di cui la città e la scuola di Bari soffrono.

Per sapere se i Ministri non ritengono opportuno lo stanziamento di somme considerevoli per accrescere e rafforzare gli impianti e le strutture sportive (comprese quelle esistenti, e cioè quelle della caserma Rossani) al fine di tranquillizzare migliaia di giovani e la popolazione sportiva di Bari.

Per conoscere infine se i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti non ritengono opportuno prevedere stanziamenti considerevoli da destinare ad alloggi per i militari, ad aree di parcheggio e a zone verdi per la stessa città. (3-02722)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde al vero che nel gruppo n. 29 del

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

recente concorso a cattedre universitarie si sarebbe verificato:

1) che i 27 posti a disposizione sono stati ripartiti fra gli allievi dei commissari, mentre sono rimasti fuori studiosi seri e preparati, che avevano il solo torto di non appartenere ad alcuno dei gruppi rappresentati nella commissione;

2) che fra i vincitori risultano elementi la cui preparazione « scientifica » è per lo meno opinabile ed il cui merito precipuo è di godere di una solida rete di parentele e « comparaggi » nel mondo accademico.

Se tutto ciò corrisponde a verità, l'interrogante chiede se il Ministro della pubblica istruzione non intenda riesaminare almeno i risultati del concorso n. 29.

(3-02723)

PERNICE E SPATARO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso:

che a seguito del mancato rinnovo dell'accordo di pesca con la Tunisia, scaduto il 19 giugno 1979, ben 25 pescherecci italiani sono stati sino ad oggi sequestrati e condannati a pesanti sanzioni amministrative;

che l'entità delle multe pagate, per 15 di essi, ammonta a 295.500 dinari tunisini, pari a circa 612 milioni di lire italiane;

che attualmente sono trattenuti nei porti tunisini ben 10 natanti italiani, l'ultimo dei quali, l'*Emissole*, è stato fermato il 15 novembre 1980, e sui quali pende la minaccia della confisca qualora non vengano subito pagate le pesanti multe cui sono stati assoggettati;

che altri due motopescherecci italiani sono stati sequestrati dalla Libia e confiscati e i capitani condannati ad un anno di carcere, pena riconfermata il 15 novembre 1980, nel processo di appello;

rilevato che le trattative per la costituzione di società miste con questi paesi proseguono con notevoli difficoltà;

considerato lo stato di grave tensione che regna nella marineria di Mazara del Vallo, la cui flotta è stata e continua ad essere decimata da questi sequestri e i cui lavoratori, memori di momenti drammatici legati a precedenti sequestri, operano in una situazione di grande incertezza e paura -

quali provvedimenti hanno adottato, o intendono adottare, per ripristinare, attraverso accordi con questi paesi, un clima di serenità e di amicizia nel Canale di Sicilia. (3-02724)

VISCARDI. — *Ai Ministri delle finanze, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che

da oltre sei mesi la società ATI ha presentato un proprio piano per risolvere la grave crisi in atto nel settore del tabacco e della carta ad esso collegato, già ampiamente discusso e verificato con le organizzazioni sindacali e gli enti locali delle zone interessate;

tale situazione di mancata definizione ha comportato e comporta gravi tensioni sociali in varie zone della Campania e della Puglia che rischiano di degenerare di fronte ai ritardi accumulati per l'assunzione di decisioni definitive;

la società ATI dopo la delibera dell'assemblea straordinaria del 15 ottobre 1980 dispone di un capitale sociale di soli 500 milioni a fronte delle varie attività nel settore del tabacco e della carta e perciò non è in grado di garantire la continuità delle attività produttive in atto;

esiste oggi la impossibilità, di fronte a tale stato di cose, di poter definire i contratti con i contadini interessati con la grave conseguenza di compromettere la produzione di tabacco e le relative attività di semina, di raccolta ed essiccazione alle quali sono interessate migliaia di persone di zone notoriamente già afflitte da rilevante disoccupazione endemica;

varie multinazionali operanti nel settore del tabacco allo stato secco si avvalgono di prestazioni a sottosalario evadendo controlli assicurativi e previdenziali;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

la decadenza del decreto-legge n. 503 del 30 settembre 1980 ha annullato il sostegno finanziario, previsto dall'articolo 52, al piano di riorganizzazione produttiva nell'ambito del Monopolio di Stato ed alla costituzione di attività sostitutive capaci di assorbire le eccedenze di mano d'opera attualmente dipendente dall'ATI nella lavorazione foglia sciolta di tabacco;

la regione Campania, nell'ambito delle direttive CEE, si avvarrà di contributi comunitari per decine di miliardi nel settore della ricerca e della sperimentazione delle varietà di tabacco avvalendosi anche dell'Istituto sperimentale tabacchi di Salerno;

la giunta regionale della Campania sta organizzando una conferenza per lo sviluppo della tabacchicoltura che in Campania concentra oltre la metà della produzione nazionale -

i contenuti, i tempi e le modalità delle decisioni governative ed aziendali che saranno assunte per rendere operante il piano di riorganizzazione aziendale e produttiva della società ATI per far fronte alla grave crisi in atto ed alla esigenza di salvaguardare l'occupazione nel campo sia industriale che agricolo nonché la definizione degli eventuali investimenti sostitutivi avanzati dall'EFIM.

Infine, per conoscere se non intendano assumere idonee iniziative per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali di lavorazione della foglia sciolta del tabacco allo stato secco al fine di moralizzare una situazione che avvantaggia le imprese interessate a danno degli istituti assicurativi e previdenziali e dei lavoratori interessati.

(3-02725)

SERVELLO E STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere - premesso che:

a seguito della messa in liquidazione della ex UNIDAL e della creazione della nuova società SIDALM, è stato sottoscritto in data 1° gennaio 1978 presso il Ministero del lavoro un accordo che prevedeva

oltre alla messa in cassa integrazione, i tempi entro i quali, in base ai criteri della mobilità, si sarebbe proceduto ad una nuova sistemazione lavorativa delle maestranze;

per esigenze della nuova società SIDALM mentre la maggior parte dei lavoratori veniva messa in cassa integrazione salari dal 1978 quelli dello stabilimento di via Silva (zuccheri) iniziavano la cassa integrazione nel 1979;

tale differimento si rendeva necessario per consentire la costruzione di un nuovo stabilimento zuccheri a Caivano (Napoli) a cui secondo i programmi della nuova società SIDALM dovevano essere trasferiti i macchinari e la produzione, mentre al verificarsi di tali eventi i lavoratori dello stabilimento di via Silva (Milano) sarebbero stati, dopo la messa in cassa integrazione, assorbiti dalle aziende facenti capo agli enti di gestione delle partecipazioni statali;

in tal senso, il Ministro delle partecipazioni statali, con una risposta alla Presidenza della Camera in data 30 giugno 1980, protocollo n. 1880, forniva assicurazioni di aver posto a disposizione 330 posti per le maestranze di cui trattasi nell'area milanese;

viceversa, né gli accordi ufficialmente sottoscritti circa la sistemazione del personale ex UNIDAL sono stati rispettati né tanto meno le assicurazioni del Ministro delle partecipazioni statali si sono in qualche misura concretizzate, e pertanto i lavoratori sono tuttora in attesa di sistemazione -

quali provvedimenti si intendano assumere in via d'urgenza per rispettare gli accordi e gli impegni solennemente assunti nei riguardi delle maestranze dello stabilimento di via Silva (Milano) e in particolare se non ritengono di dover provvedere alla collocazione dei 301 lavoratori restati prima della fine della cassa integrazione salari.

(3-02726)

MELLINI, BALDELLI, BOATO, PINTO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, TESSARI ALESSANDRO, TEODORI, MELEGA, CIC-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

CIOMESSERE, FACCIO ADELE E GALLI MARIA LUISA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano i motivi per i quali in tutte le carceri di « massima sicurezza » ed in tutti i reparti così qualificati degli stabilimenti di detenzione sia stato vietato l'inoltro di pacchi ai detenuti da parte dei familiari.

Per conoscere se il Ministro sia informato del grave stato di tensione che tale provvedimento ha provocato e delle conseguenze che esso avrà sulle condizioni di vita e nelle relazioni umane dei detenuti.

Per conoscere se il Ministro intenda intervenire con urgenza per revocare tale provvedimento. (3-02727)

GARAVAGLIA MARIA PIA, LUSSIGNOLI E RUBINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che è apparsa sul *Corriere Medico* dell'11-12 novembre 1980 la notizia di giovani che si sottopongono « volontariamente » ad esperimenti di verifica dei tassi di assorbimento di farmaci presso la Clinica Medicina del Lavoro di Pavia, e sul numero del 18-19 novembre che anche presso l'Istituto universitario di neuro-fisiopatologia alcune decine di studenti si sono sottoposti a *tests*; che tali « cavie umane » ottengono compensi in denaro dalle 50 mila lire alle 70 mila lire a giornata; che notizie consimili sono state riferite anche da altri quotidiani —

quali misure siano state adottate per accertare il fenomeno, a tutela della difesa della dignità del singolo cittadino, nonché della sua integrità fisica, e come il Governo intenda operare per valorizza-

re la sperimentazione scientifica finalizzata alla produzione di farmaci impedendo lo sfruttamento della persona sana e volontaria, non potendosi affermare che la « volontarietà » del singolo renda ammissibile la violazione di diritti inalienabili dell'individuo e della collettività. (3-02728)

GARAVAGLIA MARIA PIA, VIETTI ANNA MARIA, ARMELLIN, PICCOLI MARIA SANTA E LUSSIGNOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere —

premessi che con la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Trento avverso gli otto imputati Giorgio Lucca, Lucio Marighetto, Giulio Braus, Divo Roman, Giorgio Bortolon, Quinto Moranduzzo, Claudio Precona e Primo Zanna, cui l'accusa aveva contestato i reati di libidine violenta e omissioni di soccorso in danno di una ragazza inferma di mente, è stata invece comminata la condanna per atti osceni in luogo pubblico, con la condizionale, lasciandoli quindi in libertà —

se non ritenga che in difetto di querela, la legge non appresti tutela alla parte lesa inferma di mente, priva di tutori o di curatori speciali (o che, come nella specie, aveva come curatore speciale la madre, secondo un provvedimento, pare, errato per quanto riguardava la competenza);

per conoscere altresì se intenda porre allo studio iniziative volte a consentire alla giustizia di esprimersi con coerenza e rigore, attraverso un'interpretazione aderente alla lettera e soprattutto alla *ratio* della norma, affinché i torti subiti dai cittadini più deboli e indifesi non siano in realtà inesistenti. (3-02729)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere — premesso che:

il mondo delle telecomunicazioni sta attraversando un periodo di intense trasformazioni, legato tra l'altro all'introduzione della commutazione elettronica, allo sviluppo delle fibre ottiche e dei satelliti;

l'Italia fino a qualche anno fa era all'avanguardia in Europa nel settore per avere attuato la teleselezione integrale, grazie ad una accorta programmazione del Governo e ad una oculata ed intelligente gestione da parte del *management* STET-SIP;

il settore è entrato in crisi, con gravi ripercussioni occupazionali e di prospettive, in seguito ai mancati adeguamenti dei mezzi finanziari ai costi crescenti;

è messo in discussione l'attuale assetto in vista di una maggiore razionalità per avviare nuovi servizi definendo un quadro normativo e di gestione dei servizi stessi;

un rapido superamento dell'attuale situazione di debolezza delle telecomunica-

zioni italiane potrebbe permettere più facilmente l'affermazione di una politica comunitaria;

lo scenario tecnologico mondiale è sufficientemente competitivo per permettere un veloce recupero dei ritardi accumulati e l'internazionalizzazione da parte italiana delle produzioni più avanzate senza eccessiva dispersione di risorse —

quali provvedimenti il Governo intende adottare:

per assicurare al settore le necessarie risorse finanziarie e per permettere all'Italia di rimanere all'avanguardia in un settore dalle tecnologie avanzate su cui si giocherà il futuro del nostro paese;

per procedere ad una razionalizzazione del settore in modo da dare certezza normativa ai responsabili di esso;

per garantire, nell'ambito delle opportune riforme, un *management* motivato dalla consapevolezza di lavorare per un settore strategico per lo sviluppo dell'Italia e che possa aspettarsi dal paese una valutazione serena delle sue realizzazioni.

(2-00672) « MANFREDI MANFREDO, PICANO, PEZZATI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, FIORI GIOVANNINO, AIARDI, VENTRE, DEGAN, MEROLLI, GALLONI, ZURLO, STEGAGNINI, BRICCOLA, BERNARDI GUIDO, ABBATE, FALCONIO, GULLOTTI, TOMBESI ».

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
